DICHIARATIONE SOPRA LA PRIMA REGOLA DI S. CHIARA, ...

Santi Romano

DICHIARATIONE
sopra la prima
REGOLA DI S. CHIARA,

Secondo l'intentione del Serafico P. San Francesco istitutor di quella.

Fatta dal M. R. P. F.
SANTI ROMANO
Pred. Capuccino.

Quale in molte cose può seruire in commune alle altre Monache, che non sono della medesima Reg.

Con licentia, & Priuilegio.

HIS SVFFVLTA

Expositio Admodum Reuer. Patris fratris Sanctis Romani in primam Regulam Sanctæ Claræ a me iussu Reuer. Admodum Patris Fr. Clementis à Noto Generalis Ministri nostri Ordinis Fratrum Minorum Capuccin. reuisa ac diligenter perlecta, nihil iudicio meo continet, vel fidei orthodoxæ, vel bonis moribus dissentaneum. Quinimo vti pietate dilucidaq; doctrina referta, ac sanctimonialibus cunctis, præsertim vero eandem Regulam professis per quam vtilem dignam censeo quæ typis excußa in lucem proferri debeat. Romæ xvij. Iunij 1620.

Fr. Io. Maria à Noto Theologus Capput. manu propria.

Dilucidationem hanc in primam Regulam Diuæ Claræ à Reuer. Admodum P. Sancti Romano Ordinis Cappuccinorum S. Francisci editam ex commissione admodum R. Patris Clementis à Noto eiusdem Ordinis Generalis, accurate perlegi, eamque nedum fidei, & moribus consentaneam reperi, verum etiam ad regularem sanctimonialium disciplinam conseruandam, quam plurimum profuturam agnoui: Quapropter ad communem prædictarum vtilitatem & earum præsertim, quæ primam eiusdem Diuæ Claræ regulam profitentur huiusmodi dilucidationem imprimi dignum censeo, vt alijs luceat, ipsa in lucem pro dies.

Datum Romæ in nostro Conuentu Sancti Bonauenturæ die &c.

Ita ego F. Io. Baptista Ostiensis ordinis Capuccinorum in eodem Conuentu olim Sacræ Theologiæ Lector.

Nos

Nos F. Clemens à Noto Ord. Fratrũ Minorum S Francisci Capuccinorum Generalis Minister concedimus facultatem, vt expositio à R. Adm. Patre Fr. Sancte Romano in primam Regulã B. Claræ edita, & à grauibus doctisq; nostri instituti Patribus approbata seruatis seruandis imprimatur, & in lucem prodeat. In cuius rei fidem his litteris nostro sigillo munitis propria manu subscripsimus.

Romæ die xvj. Iunij 1620.

F. Clemens a Noto Mag. Gen.

Imprimatur si videbitur Reuer. Patri Mag. sacri Pal. Ap.

Cesar Fidelis Vicisg.

Imprimatur

Fr. Vincentius Bartolus Sac. Theologiæ Mag. & Prosocius Reu. P. Mag. Ap. palatij Fr. Hiacinti Petronij Ordinis Prædicatorum.

Expositionem hanc in primam regulã S. Claræ ad R. P. F. Sanctis Romani Ord. Capuccinorum ex commissione R. P. F. Hiacinti Petroni Sacri Apostolici Palatij Magistri diligenter perlegi, & nihil continere, quod Catholicæ fidei, aut bonis moribus obstet, ac proinde typis excudi posse attestor.

F. Pius Honorius Sac. Theolog. Mag. Ord. Præd.

Venetijs quoque præsens expositio Regulæ S. Claræ fuit impressionis gratia examinata & approbata.

Fr. Io. Maria Vignutius Sacræ Theog. Mag. Gen. Inq. Venet.

Al molto Reuer. P.

FRA CLEMENTE DA NOTO

Generale de frati Capuccini.

HAuendo io molto Reuer. Padre con qualche occasione veduto, & studiato la prima Regola di S. Chiara ci notai alcune difficoltà d'intorno all'osseruanza di quella, quale per intelligenza hanno bisogno di dichiaratione; onde mi parue bene esporla facendone alcune dichiarationi conforme à sacri Canoni, & à quello che ne dicono i Dottori; & acciò che quest'opera potesse seruire à molti, si come molti sono i Monasterij che viuono non solamente sotto il gouerno è cura della Religione, ma etiandio de gli Ordi

narij. Hò giudicato bene darla fuori in Stampa, & à fin che sia più stimata, hò voluto porla sotto l'ali della protettione sua, dedicandola à V.P.M.R. conuenendosili sì per l'offitio del Generalato di tutta la nostra Congregatione de Capuccini, sotto la cura, della quale viuono alcuni Monasterij di dette Monache, sì anche per il zelo grande che lei tiene del ben commune e salute dell'anime. Prego dunque V.P.M.R. si degni accettare questa poca offerta qual gli offerisco, in ricognoscimento de tutti i suoi meriti, & di quanto li deuo.

Di Roma li 30. Nouemb. 1620.

Di V.P.M.R.

Minimo suddito

Fr. Santi Romano.

A' Lettori.

ON molta ragione, quel gran Padre di famiglia, come si legge in San Luca, commandò, ch'vn albero della sua vigna fosse tagliato, perche occupaua il terreno, senza frutto alcuno. il che considerando io trouandomi come vna picciola piantacella della vigna del Signore nella Religione del Serafico Padre San Francesco per non esser sterile, e per far qualche poco di frutto, secondo la possibilità mia feci già vn' espositione sopra la nostra Regola qual per ben commune mandai fuora in stampa: hora hò esposto, e dichiaratola prima Regola della B. Chiara per seruitio, e commodità di quelle madri, che si trouano con il voto solenne hauerla promessa, secondo la propria, & vera intelligenza conforme all'intentione del glorioso Padre San Francesco institutore di essa, senza priuilegi, ch'in alcun modo la possono distraere dalla pia mente sua, e della

Beata Chiara prima pianta, ed osseruatrice di quella, quale sottometto alla correttione, e giudicio della santa Chiesa, prego quelli, che la leggeranno trouandoci qualche mancamento compatischino, e con carità la correghino, dando gloria al Signore Iddio come Auttore d'ogni bene, se in essa vi trouano alcuna cosa di buono.

TAVOLA
della presente Opera.

Abbadessa.

Anno.

Carne:

Chiesa Romana.

Clausura.

Com-

Commandare.

Communione.

Confessione.

Confessore.

Constitutione.

Danari.

Dare.

Debito.

Depo-

Deposito.

Digiuno.

Dispregio.

Elettione.

Elemosina.

Quanto

Giurisdittione.

Habito.

Heretici.

Heredità.

Intentione.

Infedele.

Inferme.

Labo-

Laboritio.

Lauare.

Legge.

Legato.

Lettera.

Maritate.

Meditatione.

Mendicare.

Monasterio.

Monache.

Noui-

Nouitia.

Obedienza.

pria

Obligatione.

Officio diuino.

Oratione.

Opera.

Otio.

Pa-

Pace.

Pacienza.

Peccato.

Pecunia.

Perfettione.

Priuilegio.

Precetto.

Pro-

Professione.

Proprietà.

Protettore.

Regola

TAVOLA.

Inqui-

Voto.

IL FINE.

Errori scorsi nella stampa.

Pag.	lin.	Errori	Correttioni.
24	30	da ciò	deue ciò
35	17	si	li
47	20	eccitare	Euitare
48	22	con	contro
75	23	eam	causa
79	19	Chiara	Chiesa
170	28	esoltare	essortare
171	23	segreta	serrata
174	16	vitare	visitare
198	20	precetto	peccato
205	24	vedere	vendere
215	27	di non darle	di darle
240	24	pecceto	peccato
246	5	lei	lui
256	32	in così cōmune	in commune
261	9	repetantur	reputantur
266	13	acciò fuor di quelle	anco fuor di quelle
275	vltima	Chiara	Chiesa.

IN VENETIA, MDCXXI.

Appresso Euangelista Deuch.

REGVLA ET FORMA VITAE

Ordinis Sororum Pauperum.

VOlendo la Maestà Diuina a gloria sua, e per salute dell'anime instituire, e fare vna Congregatione d'huomini Spirituali, che viuessero cō modo particulare, secōdo la forma del Sacro Euangelio; li piacque in ciò seruirse del seruo suo Francesco, quale hauendolo chiamato e destinato ad'vn'opera tanto grande, a fin che la potesse essequire debitamente l'adornò, e dotò di molti doni, e gratie singulari; onde il fidel seruo Francesco volendo obedire alla vocatione, e volontà diuina; fù cosa

conueniente, anzi necessaria, che formasse vna regola, e modo di viuere regulare conforme al sacro Euangelio, che perciò ritiratosi al Monte di fonte Palombo, vicino a Rieti, con il mezzo del Digiuno, & Oratione scrisse la Regula, secondo che li fu dettata, e riuelata da Christo. Non altrimenti volendo per diuina inspiratione instituire, e fare vna Congregatione di Donne spirituali, ritirate dal Mondo pe attendere, e camminar per la via della Perfettione, fu necessario che li formasse vna regola, e modo particolare di viuere regolatamente, e si come gli era stato riuelato de gli huomini, che viuessero secondo la forma del Sacro Euangelio, che per ciò nel principio della Regola loro dice. *Hæc est regula, & vita Fratrum Minorum Sanctum Iesu Christi Euangelium obseruare*; non altrimenti scriuendo la Regola delle Donne, volse fare il medesmo, che perciò si sforzò quanto fosse possibile cōformarsi alla Regola de Frati; onde si come quella Regola ha 12. capitoli, e così parimente la Regola delle Monache si contiene in 12. capitoli, si come nella Regola de frati oltra li 3 Voti essentiali, Obedienza, Pouertà, e Castità aggiunse alcuni precetti particolari per maggior strettezza e commodità di viuere con piu perfettione,

tione,cosi etiamdio fece nella Regola per le Monache, il che si caua dalla medema Regola mentre vsa parole di commandamento nelle quali si cognosce chiaramente l'intentione dell Institutore di quella, qual voleua ch'alcune cose s'osseruassero di precetto, che per ciò vsa parole d'imperio, si come dichiara la Clement. exiui nella Regola de Frati Minori, massime che cosi si è tenuto sempre per consuetudine nella Religione che perciò il Capistrano n'annumerò molti in essa regola, come riferisce Eugenio Quarto in vna constitutione come si vedrà appresso. Non altrimente in tutte l'altre cose, che non haueuano discrepantia per la diuersità delle persone si conformò con quella, di maniera che in molti luoghi vsa le medeme parole.

La qual Regola fu approuata da Gregorio Nono in voce solamente, e da Innocentio Quarto con bolla autētica confirmata; ma poi Vrbano Quarto per leuar uia la confusione de modi diuersi in osseruar la regola di Santa Chiara in alcuni Monasterij, e ciò per le molte concessioni ottenute dalla Sedia Apostolica d'intorno alla pouertà, fece vn'altra Regola ampliando assai quella, ch'era stata confirmata da Innocenzo, qual fece vniuersalmente per tutte le Monache di Santa Chiara,

concedendole d'hauer di proprio, in commune; di possedere beni stabili; hauer rendite, & entrate d'anno in anno, come si vede in detta regola nel capitolo 21. con queste parole, *adhuc liceat vobis in commune redditus, & possessiones recipere, & ea licite retinere*; ma non perciò prohibisce, che s'alcun monastero volendo viuere piu strettamente conforme all'intentione di S. Francesco, e della B. Chiara, non si potesse fare, come apertamente si caua dalle parole del medesimo Pontefice in fine del Prologo oue dice: *Illas ex vobis, quæ ipsam regulam, siue formam per nos vobis concessam, & confirmatam professe: fuerint, ab omnibus alijs regulis formis, & votis promissis de Apostolicæ potestatis plenitudine absoluentes*, dice, che l'assolue, e libera, ma non cõmanda, ne tampoco prohibisce, che non si possa fare; La onde la B. Colletta in Francia dopò instituiti molti monasterij secondo la prima regola di S. Chiara, & in Italia, e Spagna ne sono stati fondati alcuni con auttorità della Sede Apostolica, quali non hanno cosa alcuna di proprio in particolare, ne tampoco in commune, non possedono beni stabili, ne entrate d'anno in anno, ma semplicemente viuono di mendicità conforme alla regola, ch'hanno promessa di maniera,

ch:

che doi regole vi sono delle Monache di S. Chiara, la prima qual fu scritta dal P. S. Francesco, e data alla Vergine Chiara; & queste propriamente si chiamano monache di S. Chiara, e la secõda qual fu fatta da Vrbano Quarto molto tempo dopò la morte della B. Chiara, quali si dicono Vrbaniste, auuenga che per ordine del medemo Pontefice communemente si chiamano di S. Chiara. In oltre vi sono le Monache del terzo Ordine che fanno li tre Voti essentiali, e viuono in clausura, quali ancor'esse passano con il nome di S. Chiara. Volendo io esporre la Regola di S. Chiara intendo parlar solo della prima senza hauer consideratione alcuna della seconda à Gloria di Dio, & vtilità del Prossimo confidato nell'aiuto, e fauor diuino per intercessione del Glorioso S. Francesco e della B. Chiara.

Prima che si venga all'espositione si dee notare, ch'Eugenio quarto l'anno *1446*. & del suo Pontificato 16. mandò fuori vna constitutione che comincia, diletto filio Fratri Iacobo, come si ha nel speculum fratrum minorum per la prima regola di S. Chiara; della quale ne fa mentione Rodorigo nella terza parte delle questioni regulari, & il Miranda nella prima parte del Manuale Prelat. de monial. quale Ponte-

Seconda parte tract. 1. fog. 36. q. 29.

fice riferisce, ch'hauendo il P. F. Giouanni da Capistrano dechiarato, e detto, che nella prima regola di S. Chiara si contengono cento, e tre precetti, per la trasgressione de quali s'incorre nel peccato mortale; il che parendo a sua Santità cosa molto dura, e pericolosa per la coscienza delle monache di detta regola con Auttorità Apostolica dichiara, e vuole, che in niun de precetti di quella per la trasgressione s'incorra nel mortale, saluo che in quelle cose, che spettano alli tre Voti essentiali della Clausura, & elettione, e depositione della Abbadessa, queste sono le formate parole. *Insuper cum dilectus filius F. Ioannes de Capistrano tuus in vicariatus officio prædecessor declarauerit quod in regula prima B. Claræ contineantur centum & tria præcepta regularia in quorum trasgressione moniales, siue sorores professæ peccatum mortale incurrunt, idque nimis durũ, & scrupulosum iudicemus; auctoritate, & tenore præsentium declaramus, & volumus, quod in nullius prædictorum trasgressione, preterquam eorum quatuor, quæ concernunt, principalia vota Obedientiæ scilicet Paupertatis & Castitatis, Clausuræ, & super electionem Abbatissæ, & depositionem, peccatum mortale incurrant.*

Quest. 4. art. 4.

Per intelligenza di questa constitutione

tione si dee notare, che S. Thom. dice, che quando la legge humana è giusta obliga li sudditi in conscienza all'osseruanza di quella; e ciò non semplicemente per se stessa, posciache niuna podestà humana può obligare a pena eterna, ma perche ha podestà, e virtu dalla legge diuina, da cui tutte le leggi giuste dependono; per quel ch'è scritto nel Prouerb. *Per me Reges regnant, & legum conditores iusta decernunt*; il che si conferma con l'autorità di S. Pietro, qual dice *subditi sint in omni timore dominis non tātum bonis, & modestis, verum etiam discolis*, e l'*Apost. omnis potestas à Domino Deo est*, ma che sia giusta, & all'hora la legge secondo il medesimo Dottore si dice giusta, quando vi concorrono alcune conditioni, vna delle quali è rispetto al fine cioè quando la legge è ordinata al ben commune, l'altra rispetto alla forma, & è quando la legge egualmente secondo la debita proportione s'impone a tutti in ordine al ben commune; l altra rispetto al legislatore, che non ecceda la podestà sua, che ha sopra li sudditi.

1.2.q. 96. ar. 4.

Prou. 8.

Petr. c. 2.

Rom. 4

Vbi supra.

Questa constitutione, & legge d'Eugenio ha tutte queste conditioni, è però è giusta prima è ordinata al ben cōmune spirituale di tutte le Monache, mentre le sgraua dal pericolo del pec-

cato. Secondo questa legge s'impone egualmente a tutte le Monache secondo il bisogno di ciascuna, in ordine al ben commune, e spirituale della conscienza. Terzo quanto alla podestà del legislatore non vi può nascere difficulta alcuna, perche è fatta, & emanata dal Papa, che per la dignità sua ha podestà ordinaria di commandare a tutto il mondo; qual podesta non la riceue da sudditi, come li Prencipi Secolari, ma da Christo Signore del Cielō, e della Terra, a cui tutto il mondo è sogetto, qual poi dal Papa si diffonde in tutti gli ecclesiastici inferiori. Per lo che ha possuto farla, e commandare a tutte le Monache di questo ordine d'osseruarla, il che si conosce dalle sue parole, percioche non si contentò solamente dire declaramus, ma vi aggionse la parola, volumus, per mostrare, che l'intentione sua era, che si douesse osseruare, e secondo l'oppinion commune de Dottori tutta la forza, & anima della legge, pende dalla intentione, e mente del legislatore; massime quando si eplica con parole di precetto, ò altre equipollenti, come è questa parola, volumus; come ha dichiarato la Rota in vna dicisione, qual dice, *Verbum volumus, in constitutione inducit: formam precisam*, e la Glos. in Clemēt. *Vnica dice Verbum volumus inducit*

nouum

nouum Ius, massime quando la subbietta materia è di cosa graue, com'è questa, in cui si tratta del pericolo del peccato; perlo che le Monache deuono osseruarla.

Ma si potria dubitare, se questa cõstitutione sia stata accettata dalle Monache, percioche secondo il Nauar. & altri Dottori le leggi humane deuono essere accettate; altrimente, quãdo per alcuna causa giusta non s'accettano, non obligano. Si risponde secondo S. Thom. che, per non accettare alcuna legge humana si ricerca vi sia qualche causa raggioneuole. In questa constitutione le Monache non hanno causa tale; anzi per il contrario, molto giusta d'accettarla, essendoli in fauore, e di molta vtilità spirituale. Tanto piu, che questa legge, non è legge coactiua che constringe, ma direttiua, che ordina, e dispone al ben commune, e debito fine; & oltra di ciò, non si può dubitare, che non sia stata accettata poiche li Prelati della Religione l'hanno fatta stampare, e collocata nel libro commune della Religione, in cui si notano le gratie, e priuilegij conceduti da Sommi Ponteficij: ne tampoco si può dire, che non sia in vso, poiche Roddorigo, & il Miranda dicono, che le Monache della prima Regola di S. Chiara per la cõstitutione d'Eugenio Quar

1. Man. c. 23. nu. 41. & lib. 1. cons. de con. l. 1. n. 23.

S. Tho. vbi supra art. 6.

Vbi supra

to non hanno piu che cinque precetti, ch'obligano al mortale, e così communemente si tiene da tutti. Ma in tutte le leggi principalmente si dee attendere all'intentione del legislatore, che fece la lege come si ha in c. de legib. oue la lege dice: *Non dubium est in legem impingere, qui verba amplexus, contra legislatoris nititur voluntatē:* che perciò secondo li legisti in ogni lege, la prima cosa s'ha d'attendere, e vedere la mente, e volunta del legislatore. Onde Baldo in c. dilectus el secondo de rescript. dice che la raggione della legge, e mente della legge sono vna cosa medesma, e la ragione finale della legge è l'anima dell'istessa legge, quindi nasce, che in giure è regola generale, che sempre si dee hauer per legge ciò, ch'il legislatore intende, in modo che se fosse domandato, ò interrogato non risponderebbe altrimente, come eccellentissimamente proua il Nauar. nel terzo lib. de consegli. de præbendis, e nel trattato de redditib. Ecclesiast. in penultima munitione afferma, che tutte le leggi secondo la mente del legislatore, obligano, e non piu, il che si conferma con l'auttorità di S. Gerolamo, qual dice, *quod non putare debemus Euangelium positum esse in solis scripturarum verbis sed in sensu, & non in superficie sed in medulla, non*

Cons. 41. nu. 2.

61

in sermonum folijs, sed in radice rationis. Laonde in questa constitutione d'Eugenio bisogna attendere, e vedere qual fosse l'intentione, e volontà sua, e secondo quella si dee interpretare; L'intentione del Pontefice in questa constitutione non fù di rilassare la regola di S. Chiara dall'osseruanza, e che non s'osseruasse nel suo rigore, secondo la mente dell'Institutore S. Francesco, e della B. Chiara; ma solo fù l'intentione sua di liberar le Monache dal pericolo del peccato mortale per tanti precetti, in modo che se per ignoranza, ò altro modo, hauessero trasgredito la regola mancando di fare ciò, ch'ella commanda, non vuole s'incorra nel peccato mortale, saluo che nella trasgressione di quelle cose, che concernono li voti essentiali, Obedienza, Pouertà, e Castità, della Clausura, e dell'elettione, e depositione dell'Abbadessa; il che si caua dalle parole sue medeme percioche hauendo detto ch'il P. Capistrano haueua dechiarato, che la regola di S. Chiara conteneua cento, e tre precetti, che obligano al peccato mortale, dice, *idque cũ nimis durum, & scrupulosum iudicemus*, che però soggiunge, *auctoritate, & tenore presentium, declaramus, & volumus, quod in nullius prædictorũ transgressione præterquam, & c. peccatum*

A 6 mor-

mortale incurrant, non dice che l'assolue dall'osseruanza de precetti; ma vuole, non incorrano nel peccato, facendo contra alcuno di quelli, e ciò si conferma, che se l'intentione d'Eugenio fosse stata d'assoluere le Monache dall'osseruanza de precetti, non occorreua facesse in ciò nuoua bolla, sapendo ch'Vrbano Quarto suo antecessore haueua ampliata, e largata la regola di S. Chiara: bastaua che solo hauesse approuata, e confirmata quella, il che nõ fece, perche voleua, che la regola s'osseruasse secondo il suo rigore, e stretezza, come voleua il P. S. Francesco, e la B. Chiara osseruò.

E ciò il Pontefice fece con gran ragione, e giuditio, come padre pio compatendo alla debolezza, e semplicità delle Monache, che come Donne semplici poco atte a studiar li Dottori per vedere, e cognoscere le difficultà, che seco porta l'osseruanza di tanta moltitudine de peccatti, & il modo di superarle: che perciò poteuano facilmente cadere in qualch'errore, e mancamẽto, e per la medema raggione concede alli superiori facultà, che cõ conseglio possano dispensare intorno alla qualità de cibi, e del silentio perpetuo.

Da quel, che si è detto, segue, che se la monaca con certo dispreggio non volesse osseruare li precetti della Regola

gola dicendo, poiche non s'incorre nel peccato mortale, facendo contro alcuno di quelli, non li voglio osseruare; con questa determinatione questa tale farebbe contro l'intentione di Eugenio, perloche la gratia, ch'egli concede nella sua constitutione nõ li sarebbe fauoreuole.

Per questa constitutione di Eugenio, nasce difficultà; se li Monasterij, che son stati instituiti dopò con auttorita, e licenza della sede Apostolica cõ precetto d'osseruar la prima regola di S. Chiara, come è quello del Corpo di Christo di Roma, che fù instituita dalla buona memoria di Gregorio XIII. con precetto formale, e stretto, che le Monache tanto presenti, quanto future osseruino la prima regola di S. Chiara, quella, che fù fatta, e data da S. Frãcesco, e dà Innocentio Quarto approuata, si dubita se siano assolute dalla cõstitutione di Eugenio, in modo che non possino seruirsi di tal gratia. Si risponde che non son assolute, perche secondo la glosa: quando vna noua lege commanda, che s'osserui vn'altra lege, qual prima sia stata corretta, s'intende, che s'osserui in quella parte, che non è stata corretta, ma non nell'altra; perloche Gregorio commandando, che s'osserui la prima regola di Santa Chiara, qual'era stata modificata, da Eugenio

In l. vlt. in uerb. nullo. Bart. n. 3. ff. ad l. Corn. de fals.

Eugenio, si dee intendere, che s'osserui in quella parte, che non è stata modificata.

Non ha del verisimile, che Gregorio habbia voluto riuocare la constitutione d'Eugenio con la sua; essendo che quella è fatta in fauore, & vtilità delle monache per liberarle dal pericolo del peccato mortale per tanti precetti; massime perche, quando li Prencipi vogliono riuocare, ò alterare qual che statuto fatto da suoi Antecessori, non si muouono à caso senza ragione particolare, hora Gregorio in questa constitutione non haueua causa alcuna di riuocare quella di Eugenio, ma piu tosto di confirmarla, perche in quella si trattano cose pertinenti alla quiete spirituale delle conscienze delle Monache, e salute dell'anime loro.

Quando la constitutione d'Eugenio liberasse assolutamēte le monache dal l'osseruanza de precetti, allhora questa di Gregorio sarebbe contraria, e riuocarebbe quella d'Eugenio, ma non è cosi come si è detto di sopra. Ne meno si puo dire, esser riuocata per la clausula derogatiua di tutte le cose in contrario di quella di Gregorio quando dice quorum tenore, &c. perche essendo, che la prima regola di S. Chiara si possa benissimo osseruare con la modificatione d'Eugenio, seguita, che quel-

la

la nõ cõtiene cosa alcuna in contrario posciache le modificationi dichiarationi, risormationi della legge poiche son fatte si dicono parti integrali della legge secondo la dottrina di Baldo l. vnic. in princ. n. 3.

La onde le Monache come bone figliole debbano quanto sia possibile conformarsi con l'intentione del P. S. Francesco, e con la Madre S. Chiara quale era, che la regola s'osseruasse intieramente, e sopra tutto il precetto della Pouertà, osseruandolo strettamẽte come l'osseruano li frati Minori, di non hauer cosa alcuna di proprio non solamente in particolare ma ne anco in commune; come si vede chiaramente nell'ottauo capitolo oue si dice *sorores nihil sibi approprient*; Onde Papa Innocentio, come si ha nelle Croniche nostre esortando la Vergine Chiara d'accettare alcuni beni stabili, per souenimento delli bisogni, che li poteuano venire con il tempo. La Vergine rispose con animo intrepido Padre Santo io desidero, che la S. V. m'assolua de miei peccati, ma di seguir Christo Signor Nostro ne consegli Euangelici, e della Pouertà non voglio essere assoluta. Per il che si conosce chiaramẽte l'intentione della B. Chiara, che onninamente s'osserui il precetto della Pouertà.

Prima parte lib. 8. c. 8.

Nel

Nel primo capitolo della Regola s'esplicano li tre voti essentiali, Obediētia, Pouertà, e Castità, che nella professione si promettono, dicēdo io suor N. faccio voto, e prometto a Dio Onnipotente, osseruare la regola: e forma, &c. viuendo in Obedienza senza proprio, & in castità.

2. 2. qu. 88. art. 1. & 2.

Il Voto secondo S. Thom. est deliberatio, & spontanea promissio Deo facta de his, quæ sunt Dei; la Monaca nella professione deliberatamente senza esser sforzata, spontaneamente di sua volontà, s'obliga, e promette à Dio tutt'il tempo della vita sua obedire à suoi superiori osseruare la pouertà, senza hauere alcuna cosa di proprio, e la castità, queste di sua natura sono opere buone, che conuengono à Dio, alle quali la Monaca non essendo prima obligata di precetto farle, da se stessa spontaneamente s'obliga farle di precetto, e si come secondo li Dottori, e massime S. Agost. la promissione fatta spontaneamente ad vn'altro cō ferma intentione d'obligarsi; essendo per tale accettata, de iure obliga à sodisfare, di maniera che può essere constretto in giuditio, non altrimente la promissione fatta spontaneamente à Dio con ferma intentione d'obligarsi, essendo per tale accettata dalla superiora, che la riceue alla professione promettendoli

doli da parte di Dio, il premio, dicendo, se queste cose osseruarai, da parte di Dio ti prometto vita eterna; obliga strettamente all'osseruanza di quelle, di maniera che non si può trasgredire alcuno deuoti senza commettere peccato mortale.

In quest'offerta de tre Voti si dà, e offerisce a Dio quanto si puo dare in questa vita, percioche col voto della Pouertà si da è offerisce à Dio tutti li beni temporali del mondo, mentre si priua non solamente di tutti quelli, che possedeua legitimamēte ma di più si fa anco in habile a poterne hauere in qual si voglia modo. Con il voto della Castità si fa vn sacrifitio odorifero a Dio di tutti li piaceri della carne; priuandosi di quelle, quali poteua hauere lecitamente maritandosi. E con il voto dell'Obedienza si dona tutti li beni dell'anima; offerendo tutto se stesso, priuandosi della propria libertà, sottomettendosi in tutto alla voluntà altrui quale è la maggior cosa, che si possa fare in questa vita mortale, posciache da gli huomini più si stima la propria libertà, che tutto l'oro del mondo; per lo che nō dee portar marauiglia se l'osseruanza di essa ha difficultà, perche è cosa, che repugna alla natura istessa, e però molto piace à Dio, & e di gran merito.

Questi

Questi voti si dicono solenni, perche si fanno nella religione approuata dalla Sedia Apostolica, e con particolar cerimonia, e solennità, facendosi publicamente in mano della superiora, che la riceue, e ammette alla religione, e questi liganno, e obligano più strettamente che non fanno li voti semplici, quali si fanno, quando la persona per se stessa promette à Dio di far qualche opera buona, come digiunare con intentione d'obligarse, e quantunque nella trasgressione dell'vne, e dell'altre si commette il peccato mortale, tutta via è più graue quando si transgredisce il voto solenne, si come con maggior strettezza, e promissione la persona si è obligata, e però merita più graue castigo; si come per esempio, s'alcuno fosse obligato dare ad vn'altro dieci mila scudi, & ad vn'altro solamente cinquãta, mancando di sodisfare a l'vno, e l'altro, non vi è dubio alcuno, ch'il primo non commetta maggior errore, e per ciò è degno di maggior castigo, è veramente se mancando della parola sua ad vn'huomo qui in terra è cosa bruttta, e vituperosa, quanto maggiormente sarà cosa bruttissima, e vituperosissima mancar della parola, e promessa fatta al Signor del Cielo, e della Terra ond'Il Profeta Dauid esortandoci à questo dice. *Vouete, & reddite Domino*

no Deo vestro hauete fatto il voto spontaneamenterendete quello, c'hauete promesso affinche mancando non incorriate nell'ira, e castigo suo.

L'opera buona che si fa per voto secondo S. Thom. e più lodeuole, e meritoria ppresso Dio di quella, che si fà senza voto; percioche colui, che fa l'opera buona per voto da non solamente l'opera, ma etiamdio la propria libertà posciache per il voto si e astretto di maniera che si è priuato della propria libertà, in modo che non puo altrimenti fare senza peccato, si come vn gentil'huomo donando ad vn Signore tutti li frutti del suo giardino li dona etiãdio l'albero, & il giardino istesso priuandosi di quello, non altrimente fa colui, che fa l'opera per voto, e perciò è cosa più lodeuole, e meritoria; & oltra di ciò quando si fa l'opera per voto si fa con la uoluntà confirmata, e stabilita in quel bene, e tanto più l'opera, e lodeuole, e meritoria quanto si fa con la voluntà confirmata nel bene.

Secund. 2. qu. 88. art. 1.

In questo capitolo si dice, che la regola è osseruare il Santo Euangelio del N. Sig. Giesù Christo, viuendo in Obedienza, senza proprio, & in Castità; Regula, & forma *vitæ sororum pauperum est Sanctum Euangelium D. N. Iesu Christi obseruare, viuendo in Obedientia sine proprio, & in Castitate,*

te, e quando si fa la professione si promette d'osseruare questa regola. Si dubita se le Monache professe siano obligate osseruare tutto l'Euangelio; questo medemo dubbio hebbero li frati, perche la regola loro parimente dice le medesme parole, per lo che ricorsero alla sede Apostolica Gregorio nono dichiara, che li Frati per la professione non restano obligati d'osseruar altri consegli Euangelici, se non quelli, a quali s'erano obligati per la regola Innocentio quarto dice il medesmo solamente aggiunse a quelli consegli, che nella regola si contengono con parole di precetto, ò d'inibitione espressamente. Nicolo terzo afferma il medesmo solo aggiunse, ò vero cō parole equipollenti, e Clemente quinto ancor'egli dice il medemo solamente aggiunse, ch'in qualunque luogo della regola sia questa parola *teneantur*, dichiaro c'ha virtù, e forza di precetto La medesma dottrina serue parimente alle Monache, onde quantunque la regola dica che la regola sia osseruare il S. Euangelio, e nella professione si promette d'osseruare la regola; tuttauia non s'intende se non di quelli consegli, e nel modo, c'hanno dechiarato li Sommi Pontefici, cioè a quelli consegli, che nella regola sono espressi con parole di precetto, ò di prohibitione, ò d'altre

d'altre parole equipollenti, come quādo dice tenẹantur, e simili.

Il Serafico Patriarca volendo conformare la vita sua, de suoi Frati, e parimente delle Monache alla vita di Christo, e de gli Apostoli con fare vna vita Euangelica, cauò la regola dal S. Euangelio, perche cosi gli era stato riuelato, che viuesse secondo la forma di quello, & auuenga per quelle parole della regola non intendesse obligare all'osseruanza di tutti li consegli euangelici, nondimeno disse, che la sua regola era d'osseruare l'Euangelio, perch'in essa *radicaliter, & reductiue* si comprende tutta la perfettione della vita euangelica, la quale consiste in somma in vna totale spropriatione di se stesso, & di tutte le cose del mondo, per accostarsi tutto al seruigio di Dio, togliendo via tutti gl'impedimenti, ch'in qualche modo l'hauessero potuto impedire, o ritirare di darsi tutto al seruigio di S. M il che si fa benissimo con li tre Voti essentiali percioche cō il voto della Pouertà si spoglia; e priua di tutti li beni temporali di questa vita, con il voto della Castità di tutti li piaceri della carne, & altri impedimēti, che porta seco il Matrimonio, e con quello dell'Obedienza della propria volontà, e libertà con gli altri consegli che nella regola sono precetti, quali aiutano

iutano non poco a fare vna vita euangelica seguitando Christo per la via della perfettione.

Per quelle parole della regola che dicono Chiara indegna serua di Giesù Christo promette Obedienza, e riuerenza, al Sig. Papa Innocentio, & alli suoi successori, si dubita se le Monache oltre il precetto vniuersale, c'hanno tutti li Christiani, d'obedire, & honorare il Pontefice Romano come capo, e Pastore di S. Chiesa, siano obligate ciò fare con precetto particolare. Il Corduba esponendo queste parole nella regola de frati dice affirmatiuamẽte che vi è obligo particolare, di maniera che mancando vn frate in questo peccarebbe più grauemente che qual si voglia altro Christiano, o religioso. S. Bonauentura l'esplica meglio dicẽdo quantunque il P. S. Francesco sapesse benissimo che tutti li Christiani, e Religiosi son tenuti di precetto obedire, & honorare il Pontefice Romano tuttauia nella regola sua volse etiãdio obligare li suoi Frati con precetto particolare, per dimostrare la fedeltà dell'ordine suo alla Chiesa Romana. Il medesmo si dice delle monache, cioè che sono obligate con precetto particolare.

In questo capitolo si tratta dell'Obedienza, che l'Abbadessa dee hauere alli Su-

li Superiori della Religione, e di quella delle monache all'Abbadessa, ma perche di questa materia se ne trattarà al suo luogo; qui per hora non se ne dice altro.

Perche Christo Signor Nostro, come si hà in San Matteo a vn giouane, che li domandaua conseglio, che doueua fare per acquistare la vita eterna li disse, che osseruasse li commandamenti, e replicando il giouane che ciò fatto hauea fin dalla sua giouentù, che però domandaua, che altro li restaua da fare. Il Signore gli rispose. *Si vis perfectus esse vade, vende omnia, quæ habes, & da pauperibus, veni, & sequere me.* Se voi esser perfetto dispensa tutti li tuoi beni a poueri, e seguitami con l'immitatione, osseruando li consegli, e perche se le monache si sono fatte pouere per amor di Dio, hauendo pigliato di seguitar Christo con li consegli Euangelici, si dubita se siano obligate di precetto esser perfette, e par di sì, perche colui, che pretende vn fine, e piglia, & vsa li mezzi necessarij è tenuto di peruenire a quel fine, perche altrimente in darno s'affaticarebbe in vsar quelli mezzi, se non peruenisse a quello. Se le monache pretendono la perfettione, che perciò hanno pigliato li mezzi proportionati a quella vsandoli continuamente come sono li voti essen-

Cap. 19

tiali,

tiali, dunque sono obligate. Per risolution e di questo dubio prima che si dica altro, bisogna vedere, che cosa sia perfettione, & in che consista S. Thomasso dice che all'hora vna cosa si dice esser perfetta, quando è peruenuta al fine, a cui è ordinata, perche il fine è quello, che da perfettione a tutte le cose, hora essendo che Dio bene infinito è vltimato fine dell'huomo, all'hora quello si dice esser perfetto, & hauere la perfettione quando è peruenuto a Dio, è ciò per amore, e carità perfetta, che perciò l'Apostolo S. Paolo chiama la carità vincolo di perfettione. Di maniera che l'esser perfetto in questa vita altro non vuol dire, c'hauere, e possedere la virtù della carità, qual consiste principalmente nell'amor di Dio, amandolo sopra tutte le cose, e secondariamente nell'amor del prossimo amandolo come se stesso; *Diliges Dominum Deum tuum, &c. & proximum tuum sicut te ipsum*, non senza ragione s'aggiunge all'amor di Dio, l'amor del prossimo, perche la natura dell'amore è di far bene alla persona, che ama, quanto può con gli effetti, & opere, quando l'huomo ama veramente Dio da ciò mostrare con gli effetti, secondo San Gregorio: qual dice *probatio dilectionis, exhibitio est operis*, la proua del vero amore si scuopre con l'opera

2.2 q. 184 ar. 5. e 7. e q. 186.

Col. 3.

Mat. 22

l'opera, e segni esteriori, poscia che l'amore, è come il fuoco naturale, che per la sua attiuità non può stare otioso; ma sempre opera essendoui la materia, hora se la persona ama Dio veramente dee farli del bene, mostrandolo con gli effetti: ma perche la Maestà Diuina essendo vn pelago infinito d'ogni bene, non hà bisogno del nostro, ma quel bene, che vogliamo fare a Sua Diuina Maestà per l'amore, che li portiamo, vuole, e si contenta che lo facciamo al nostro prossimo, quale riceue come fatto in persona propria, che perciò Christo Signor Nostro dice, che nel giudicio vniuersale quando verrà a giudicare il mondo dirà a quelli, che haueranno fatto l'opere della carità al prossimo, che l'haueranno fatte alla persona sua propria. *Amen dico vobis quamdiu fecistis vni de his fratribus meis minimis, mihi fecistis.* In verità vi dico, che quel bene, ch'hauerete fatto al prossimo, l'hauerete fatto a me, io l'hò riceuuto in persona propria: quindi viene, che molti Santi, come si legge del Padre San Francesco, e di San Ludouico, & altri con tanto affetto di carità si moueuano a gouernar li leprosi, & altr'infermi d'infirmità graui, come se la medesima seruitù l'hauessero fatta alla persona di Christo, quale per certificarli di

Mat. 25

B questa

questa verità è apparso più volte in forma di leproso, come si legge in molti essempii.

Hor si risponde al dubio se la Monaca di precetto è tenuta esser perfetta hauendo pigliati li mezzi conuenienti: 2. 2. q. 184.186 secōdo la dottrina di S. Thomaso il religioso nō è obligato di precetto esser perfetto, si come colui, che piglia li mezzi per peruenire ad vn fine non è obligato subito conseguirlo, così il religioso basta, che habbia animo d'acquistar la perfettione, e s'affatichi per hauerla, ma non è tenuto ciò fare con tutti li modi possibili, solo basta l'osseruanza della regola che hà promessa, nella quale si contengono li voti essentiali, per li quali si può peruenire alla perfettione, e quantunque alcune volte pecchi facendo contro alcuno di essi voti, non perciò cōmette nuouo peccato, essendo che non fà contro l'obligatione e precetto, ch'ha d'attendere alla perfettione: all'hora si commette vn peccato tale, quando con animo risoluto determina di non voler tendere alla perfettione non curandosi d'esser perfetto, in modo che la dispregia, e ciò può essere in doi modi, primo esplicitamente quando il religioso attualmente con la volontà determina di non tendere alla perfettiofettione, secondo implicitamente

quando

quando non si cura acquistarla, che perciò non sì sforza secondo la possibilità sua in quel, che bisogna fare per ottenerla, ma se ne stà con vna certa ignoranza crassa, e supina, il che si vede poi con li effetti; e veramente sarebbe cosa di gran consideratione vedere vn secolare andare alla scola per imparar a leggere, e scriuere, e doppo molti anni stato alla scola appena sà compitare, e conoscere le lettere. Non altrimenti è cosa di gran stupore vedere vn religlioso, o religiosa andare alla religione per douentar perfetto, e doppo molt'anni, ch'è stato in quella, appena conosce le prime lettere dell'amor di Dio, e del prossimo.

CAPITOLO II.

SI *qua diuina inspiratione venerit ad vos &c.* Nel secondo capitolo si parla principalmente di quelle, che vēgono al Monastero per esser riceuute e delle conditioni che deueno hauere, & anco il modo come debbano esser riceuute. Il riceuere le nouitie al Monastero è cosa di molt'importanza, perche la ricettione di quelle altro non è ch'vna porta, per la quale s'entra adesso, e si come nella fortezza, che stà circōdata da gli inimici per pigliarla, e distruggerla, s'attende grandemente alla

guardia della porta affinche nõ v'entrino gl'inimici, porcioche mentre quelli sono fuori si può facilmente guardare, ma come hanno messo il piede dentro si tiene persa. Non altrimente il Monastero, quale è vna fortezza spirituale, doue si rinchiudeno le serue di Dio per lodarlo, e seruirlo, qual'è circondato da molt'inimici infernali, che continuamente con diuersi modi cercano di pigliarlo, e distruggerlo, e per far ciò non hanno altro mezzo più efficace, che indurre alcune ad esso, che non vanno per seruire a Dio, ma per fuggire li trauagli del mondo, non potendo stare in quello commodamente per la pouertà, e miseria loro, la onde quasi cõstrette dalla necessità, non potendo far'altrimenti si fanno Monache, le quali poiche sono nel Monastero sempre stanno inquiete con l'animo solleuato, e tutto ciò, che fanno, lo fanno come per forza, e quel ch'è peggio si rilassano, dandosi alle commodità del senso cercando il proprio commodo nel mangiare, vestire, & in tutte l'altre cose, per lo che sono causa di molti disturbi ne' Monasterij, e rilassatione del viuere regolare, e spirituale: e quantunque si possa mutare l'intentione, e star volontariamente, tutta via è cosa molto difficile da farsi, come si vedrà a suo luogo,

go quando si trattarà della professione, onde le superiore, quali sono Guardiane di questa porta toccando loro per l'officio di riceuere, debbano esser molto diligenti in ciò, per non introdurre nel Monastero simili sorte di persone, altrimente facendo ne renderanno gran conto a Dio.

Bisogna vedere, chi può riceuere al Monastero le nouitie, le conditioni, che si ricercano tanto da parte di quelle, che sono riceuute, quanto da quelle, che le riceuono, e s'auertisca, che qui solamente si parla di riceuer le nouitie alla probatione, e non alla professione perche di questo se ne parlarà al suo luogo.

De iure communi, parlando generalmente il riceuere alla religione s'appartiene all'Abbate, ò Superiore, saluo che p propria regola, e priuilegio, ò vero consuetudine fosse ordinato altrimenti, ma parlando in particolare delle Monache di S. Chiara la regola in questo capitolo vuole che l'Abbadessa con il consenso delle Monache possano riceuere le nouitie, ma s'intende che prima habbia ottenuta la licenza dal Padre Generale, ò Prouinciale dell'ordine nostro, stando sotto la giurisdittione, e gouerno loro, come vuole Nicolo V. come si hà nel compendio de priuilegii, qual prohibisce, che

tit. Abbatissa num. 8.

che l'Abbadessa, e tutte le Monache insieme non possino riceuere al Monastero, ne meno alla professione ammettere alcuna senza licenza del Prouinciale, ò Visitatore, per lo che l'Abbadessa etiamdio con il consenso delle Monache senza questa licenza non può riceuere niuna nouitia, e riceuendone alcuna pecca mortalmente, e la ricettione è nulla, e quantunque la regola dica, che per tal'effetto s'habbia la licenza dal Cardinale Protettore: hora non è più necessaria essendo, che questa facoltà da più Ponteficì è stata commessa assolutamente al General di tutto l'ordine, & al Prouinciale nella sua Prouincia.

Prima conditione, che ha d'osseruare l'Abbadessa nel riceuere è, che dee aspettare di esser ricercata, che la nouitia faccia instanza d'esser riceuuta, perche la Regola dice: *Si qua diuina inspiratione venerit ad vos*: per queste parole della regola secondo S. Thom. e Nauarr. non si prohibisce, che non si possa esortare, o indurre alcuna a lasciare il mondo, & andare al Monastero, essendo, che quest'opera sia opera di carità lecita, e meritoria ma che si faccia con debito modo, si può indurre, ma non per forza, ne meno con lusinghe, e falsità, ma si faccia semplicemente a gloria di Dio, e salu-

2. 2. q. 189. art. 9. *Nauarr. Man. c. 12. nu. 45.*

e salute del prossimo, e che quella, che è indotta habbia attitudine di portare il peso della religione; e non senza causa dice per inspiration diuina per mostrare, che le nouitie quando vengono per esser riceuute, si muouano voluntariamente per dedicarsi al Signore nel Monastero, non sforzate per qualche necessità temporale, ne meno indotte, o violentate da parenti per non hauer da maritarle, o altri interessi; che perciò il Sacro Concilio Tridentino scommunica qualunque persona sia chierico, o laico di qual si voglia conditione, o dignità, che in qual si voglia modo constringa alcuna donna andare al Monastero per farsi Monaca, non solamente per pigliar l'habito, ma etiamdio a farla professione, e nella medesima pena vuoi che incorrano tutti quelli, che in ciò daranno consiglio, aiuto, e fauore. Si dee dunque aspettare che venga da se la nouitia, acciò si conosca, che non viene sforzata, ma voluntariamente spirata dal Signore per darsi al seruitio suo.

Sess. 25. cap. 18.

Seconda conditione, si ricerca, che habbia il cõsenso delle Monache, perche cosi vuole la Regola: Abbatissa, *Sororum omnium consensum requirere teneatur*, onde senza il detto consenso

non può riceuere, e riceuendone, la ricettione è nulla. Questo consenso si può hauere in doi modi. Primo in voce ricercãdolo cosi dalle Monache publicamente. Secondo modo, secretamente pigliando le voci con faue, o altri modi simili, e cosi par meglio, affinche ciascheduna sia più libera in dare il suo voto, nondimeno in ciò si dee stare alla consuetudine antica del Monastero, & ordine de' Superiori, e quantunque la Regola dica, che si cerchi il consenso di tutte le Monache, tuttauia basta il consenso della maggior parte, si come de iure s'osserua nell'elettione Canonica, e la medesima regola dichiara, quando dice; *& si maior pars consenserit*.

Terza conditione, bisogna esaminarla, o la faccia esaminare, *& si recipiendam viderit diligenter axaminet, vel examinare faciat*: giudicando bene riceuer la nouitia, hauuto il consenso delle Monache, l'esamini diligentemente, il che non solo è precetto di regola, ma ancora diuino, percioche la Superiora non può riceuere, & ammettere alla Religione alcuna, che non sia atta, e che non habbia le conditioni requisite, il che non può sapere, se non l'esamina, e non esaminandola potrebbe essere, che ne riceuesse alcuna, che non fosse atta, e buona per

il

il Monastero, onde peccarebbe grauemente, perloche per non incorrere in tal'errore dee vsar diligēza, & esaminarla; quando la regola dice, che l'esamini lei, ouero la facci esaminare, si può intendere diuersamente. In vn modo non potendo ella per qualche impedimento la facci esaminare da vn'altra, che sia buona a tal'effetto: in vn'altro modo per hauere informatione della qualità della nouitia, quanto al parentado, e particolarmente del Padre, e della Madre, se siano persone honeste, di buona vita, e buona fama dell'istessa nouitia, e suoi costumi, questa esamine, & informatione, le Monache per se stesse non la possono fare commodamente, perloche è necessario farla fare da qualche persona fuor del Monastero, qual poi riferisca il tutto all'Abbadessa con ogni verità, & semplicità, & hauutone buona relatione vsi diligenza di veder più volte la nouitia, interrogandola diligentemente per sapere l'intentione, e fine, che la muoue a farsi Monaca, e intendere si è chiamata dal Signore, ouero indotta per pouertà, e necessità, che non sia stata sforzata, e persuasa da parenti, ma che solo si muoua volontariamente da se, per fuggire li pericoli del mondo, massime d'offender Dio con il peccato, procurando la salute propria, & in ciò

si dee fare gran forza per rispetto, come dice il Nauar. dell'abuso de' nostri tempi, che si mettono le figliuole ne' Monasterij, per interessi proprij, o rispetti humani con manifesta rouina di quelli, e dãnatione di molte pouere figliuole, che stanno nel Monastero per forza contro la volontà, non sanno fare altro, che maledir l'anima di quelli, che ce l'hanno messe, perciò il sacro Concilio Tridentino, commanda, che niuna donna possa essere riceuuta, nè far professione in qual si voglia Monastero, che prima non sia bene esaminata dell'intentione, e volontà sua dal Vescouo Diocesano, o suo Vicario con queste parole. *Puella, quæ habitum regularem suscipere voluerit, maior duodecim annis sit, non ante eum suscipiat, nec postea ipsa, vel alia professionem emittat, quam explorauerit Episcopus, vel eo absente, vel impedito, eius Vicarius, aut aliquis eorum sumptibus ab eis deputatus virginis voluntatem diligenter, an coacta, an seducta sit, an sciat quid agat*: con queste parole, il Concilio mostra quanto importi questa diligenza di sapere, & esplorare la volontà della Zitella, auãti sia ammessa al Monastero; si dee anco vsar desigẽza in esaminarla dell'intelligenza douendo essere per il Coro, e vedere se sà leggere bene, in modo

Man. c. 14. nu. 17. in 6. dis.

Sess. 25. c. 17.

che

che possa leggere in Coro, in refettorio publicamente senza disturbo dell'altre, non meno si dee esaminare della sanità del corpo, che non sia scema di testa, che non habbi infermità graue, incurabile, per la quale non possa portare il peso della religione con l'osseruaza de' voti, che non sia molto debole di complessione. Le constitutioni ordinano, che niuna nouitia sia riceuuta per il Coro, che passi 25. saluo che non fosse molto intelligente, e parimente non si riceua chi haurà passato 40. anni, eccetto che non fosse persona di qualità. Questi ordini non sono stati fatti senza gran consideratione, però le Monache si deuono osseruare. E necessario auanti si riceua la nouitia manifestargli l'asprezza del Monastero in osseruare l'obedienza, castità, e particolarmente della pouertà; la durezza nel mangiare, digiunar tutto l'anno, dormir su le tauole, andar scalza, & altre cose simili, affinche consideri se gli basta l'animo auanti che entri. Se gli faccia sapere, che hà da stare vn'anno intiero in probatione con libertà, che non piacendogli di stare, e di far questa vita, si può liberamente partire, e tornare al secolo con la medesima libertà, come era prima, & ancora sappia, che nella medesima libertà è il Monastero in detto tempo

del nouitiato, che quando le Mona. che giudicassero non essere atta, e sufficiente per la Religione, la possano mandar via; & ella è obligata partirse.

Quarta conditione: doppo questo volendo riceuerla, se gli dica la parola del Santo Euangelio, come vuole la regola: *Dicatur ei verbum Euangelij, quod vadat, & vendat omnia sua, & studeat pauperibus erogare*; poiche la nouitia sarà giudicata buona per esser riceuuta, se gli dee dire la parola del santo Euangelo, come disse Christo a quel giouane, che voleua seguitarlo, *vade, vende, &c.* Questa conditione in dire questa parola è precetto di regola: ma per esser precetto affirmatiuo, qual secondo la dottrina di S. Thomaso, parlando della correttione fraterna non obliga sempre, come il precetto negatiuo, ma a luogo, e tẽpo, secõdo che ricerca il fine, al quale è ordinato, onde se la Superiora giudica bene dirla per l'vtilità della nouitia, o per il bene del Monastero la dee dire, ilche può fare per se, o per altri come li torna commodo, ma quando giudicasse altrimente la può lasciare, tutta via per sodisfare all'intentione della regola è bene dirla, e ciò si può fare auanti l'ingresso del Monastero, e doppo.

2. 2. q. 33. ar. 2.

Ma

Ma s'auertisca, che il Concilio Tridentino sess. 25. nel.c. *nulla quoque renunciat.* prohibisce, che huomo, ò donna volendo entrare nella religione per far professione in quella, facendo distributione de suoi beni temporali, in qual si voglia modo, sia per donatione per renunciatione, etiamdio fatta con giuramento non vuol si possa fare senza licenza del Vescouo Diocesano, ò suo Vicario, e non prima che tra doi mesi auanti la professione, e che poi seguiti la professione, altrimēti facēdo annulla qual si voglia attione, che si faccia a quest'effetto, etiādio che fosse fatta auāti l'ingresso alla religione, ma per farsi Religioso è ben vero che secō do hanno dichiarato gl'Illustriss. Cardinali sopra il Cōcilio nō si prohibisce far testamēto, stante, che si può reuocare, tutta volta, che si vuole; la ragione perche il Concilio ordina questo, e perche sono alcune persone, che nell'ingresso della religione per feruor di spirito credendo di perseuerare in quella distribuiscono tutti li beni loro; ma poi per qualche impedimento, ò perche la religione non gli ammette non possono far professione son constretti tornare al secolo, e trouandosi già hauer dispensati li suoi beni, si trouano in gran trauaglio, non hauendo da viuere; però il Concilio non vuole si

possa

possa far tal distributione se non quando è certa di farla; per lo che la superiora faccia sapere alla nouitia questa determinatione del Cōcilio, massime quando vedesse, che fosse per fare alcuna distributione, dicendoli, che basta osseruar la parola del Santo Euangelio a suo tempo, secondo, che vuole il Concilio.

Quinta conditione, se la nouitia domanda conseglio per dispensare li suoi beni non può ciò fare l'Abbadessa per se stessa, ne farlo fare ad altri per la regola, solamente ha licenza di farli pigliare il conseglio d'alcuna persona timorata di Dio fuori del Monastero; *Si tamen consilium requiratur mittat eam ad aliquos discretos, & Deum timentes, quorum consilio bona sua pauperibus erogentur*, non senza ragione la regola vuole, che si mandi per conseglio fuori del Monastero, accioche le Monache in dar tal cōseglio nō si lascino trasportare dall'auidità delle cose del Mondo, e la consigliassero a lasciarli suoi beni al Monastero, o vero ad altra persona per affettione carnale perciò si dee mandare, come dice la regola, e s'auertisca mandarla a persone indifferenti, che non siano molto famigliari del Monastero, a fin che non si faccia giuditio, che si mandi a posta, accioche la consegli di dargli al Mona-

stero,

ſtero, ò ad altra perſona particolare, e molto peggio ſarebbe, quando le Monache prima informaſſero quel tale, e gli perſuadeſſero di conſigliar la nouitia a dar li ſuoi beni al Monaſtero; per la regola, non tutte le Monache hanno queſta facoltà di mandar la nouitia per conſeglio, ma ſolo l'Abbadeſſa che hà podeſtà di riceuere al Monaſtero.

Si può dubitare ſe la nouitia hauendo da diſtribuire gli ſuoi beni, ſe alcuna Monaca gli poſſa raccommandare alcuna perſona pouera, fuori del Monaſtero, acciò gli faccia la carità di dargli alcuna coſa de ſuoi beni, gli riſponde, che non ſi può, e la ragione è perche ſe la regola prohibiſce eſpreſſamente dar conſeglio, ch'è manco, ſeguita che maggiormente prohibiſce il raccommandare, pregare, ch'è più; percioche non ſi può dubitare in queſta materia, che non ſia maggior coſa raccommandare, perſuadere, che conſigliare, eſſendo che raccommandare ſempre s'accompagna con preghiere, il cui officio è di violentare l'altrui volõtà, ilche non ſi fa nel cõſigliare, e poi ſe la regola dice, che ſi laſci la nouitia far liberamente delle coſe ſue tutto quello gl'inſpirarà il Signore, eſſendo pregata, e ricercata di dar gli ſuoi beni ad vn pouero particolare non

fà

fà liberamente la volontà sua, ma quella della Monaca, che la prega, e ciò per timore, vergogna, o altro rispetto humano, e non solamente non si può far quest'officio da Monaca alcuna per se stessa, ma ne anco per mezo d'altri, ancorche fossero secolari; essendo che la regola de' Legisti dica: *Qui per alium facit per se ipsum facere videtur*, fare alcuna cosa per mezo d'vn'altro, è tanto quanto la facesse egli medesimo, per lo che seguita, che se la Monaca non può ciò fare per se stessa, nè tampoco per mezo altrui, e ciò non si può fare per alcuna persona fuori del Monastero, nè manco del Monastero istesso; che per ciò la Regola commanda, che l'Abbadessa, nè le Monache habbino sollecita cura, o pensiero alcuno delle cose temporali della nouitia, ma che liberamente gli lascino fare tutto quello gl'inspirarà il Signore: *Et caueant Abbatissa, & eius Sorores ne sollicitæ sint de rebus suis temporalibus, vt liberè faciat quid quid Dominus inspirauerit*: e si noti, che quest'officio non si può far direttamente, come sarebbe quando con parole espresse si pregasse la nouitia a dare gli suoi beni al Monastero, ma ne anche indirettamente, e ciò si sarebbe quando si dicesse alla nouitia, che il Monastero è pouero, bisogna fabricare,

care, il coro ha bisogno di Salterio, e simili; e ciò si dice con intentione d'indurla a dar alcuna cosa al Monastero, il che non può ne anco fare per mezo d'altre persone.

Il Concilio Tridentino commanda sotto pena di scommunicatione, tanto alle Monache, che riceuono, quanto a quelli, che danno alcuna cosa al Monastero, per l'ingresso, saluo che il vitto, e vestito per il tempo, che la nouitia starà nella probatione, & Vrbano IIII. nel cap. sane de Simon. fa la medesima prohibitione con maggior stretezza con queste parole *Pactus, vel iocalia exigentes, & tertiam dantes pro religionis ingressu si sunt seculares personæ, excommunicationis pœnæ si vero conuentus suspensionis sententia ipso facto imponitur. Si seruanda eius vtriusque vinculi absolutio soli Papæ reseruatur; alijs pœnis suo robore duraturis*; Non vuole si possa far patti per l'ingresso, ne tampoco riceuere, ò dare etiamdio cose minime, come iocalia sotto pena di scõmunicatione; o priuatione da incorrere *ipso facto*, reseruãdoli l'asolutione al Papa, oltre l'altre pene, che per tal delitto s'incorre in iure. Tutti li Dottori cõmunemente dicono, che riceuere alcuna cosa, ancorche minima per l'ingresso del Monastero, si commette peccato di Simonia,

Sef. 25. cap. 16.

monia, peccato grauissimo per lo che con raggione le constitutioni ordinano, che nel riceuer le nouitie tanto l'Abbadessa, quanto le Monache si guardino di non far patto, o accordo alcuno per se, ne per altri per l'ingresso del Monastero.

Con tutto ciò non è prohibito, quãdo la nouitia per se stessa, o li parẽti volessero dare alcuna cosa per elemosina, che nõ si possa riceuere, tutta volta che sia cosa di poca valuta, e quantità, conforme allo stato pouero delle Monache, e che ciò sia il vero Vrbano IIII. hauendo fatto la prohibitione come si è detto di sopra soggiunge queste parole; *nisi ingrediens aliquid sponte, & sine pactione attulerit*; purhe la nouitia spontaneamente senza patto alcuno doni alcuna cosa per elemosina al Monastero, e Clemente V. nella clementina exiui dichiarando la regola de Frati Minori dice, quantunque la regola commandi, che li ministri, o Frati non posino intromettersi nelli beni di quelli, che vengono all'ordine tutta via non s'intende prohibito, s'il nouitio da se stesso volendo dare alcuna cosa per se stesso alli frati non si possa riceuere, perche essendo egli padrone delli suoi beni, come li può dare all'altri poueri, cosi alli frati, hauendo il bisogno, purche quel che si vuol

dare

dare non ſia di gran quantità, e valuta, in modo che ſi poſſa ſuſpicare ſiniſtra intentione nelli Frati, ò dar ſcandolo al proſſimo, queſta medeſima dottrina può etiamdio ſeruire alle Monache di Santa Chiara della prima regola per ciò che parlando d'altri Monaſterij non è prohibito domandar la dote, e pigliarla perche ſi dà non per l'ingreſſo del Monaſtero, ma per gli alimenti della nouitia, ſi come nel ſecolo la donna dà la dote, acciocħ'il ſpoſo poſſa portare il peſo del matrimonio in alimentar la famiglia.

Da quel che ſi è detto ſi dubita, ſe le Monache poſſono domandar alcuna coſa alla Nouitia, che vuole entrare nel Monaſtero, ſi riſponde, che ciò ſi può fare in doi modi, primo domandar alcuna coſa per il Monaſtero, & vſo delle Monache, in queſto modo non ſi può fare, perche quantunque le Monache poſſano per la profeſſione loro lecitamente domandar limoſina a tutti li benefattori, ſecondo il biſogno; tutta via ciò non poſſono fare con le nouitie, che vogliono entrare, ò che già ſono entrare nel Monaſtero, perche la regola prohibiſce eſpreſſamente all'Abbadeſſa, & a tutte le Monache, che non ſi piglino cura alcuna delli beni della nouitia, cume ſi è veduto di ſopra. Secondo modo ſi può domandare

alcuna

alcuna cosa per seruitio, & vso della nouitia istessa, come sarebbe il panno per vestirsi, il Breuiario, le suola, ò altre cose simili, che sono necessarie per vso, e seruigio di quella, e questo propriamente non è domandare, ma vn manifestare il bisogno della nouitia in tal modo si può fare, purche si faccia semplicemente, & in verità, perche quando sotto questo pretesto si domandano cose, che non hà da seruire per la nouitia, come per essempio vn camiscio per il Sacerdote, vna touaglia per l'altare, vn sopriettto per Monaca, & altre cose simili, ò vero delle cose, che seruono per la nouitia se ne domanda in quantità superflua, a finche ne resti nel Monastero, tutto questo non si fà semplicemente, ma con inganno, e falsità per auidità delle cose temporali, il che espressamente è contro l'intentione della regola e del Padre San Francesco quale in particolare, delli beni della nouitia nõ vuol si mostri alcuna sorte d'affetto, ma spogliate da tutte gl'interessi del mondo si mostrino in verità, che non cercano le cose loro, ma solo il bene spirituale, e salute dell'anima.

Sesta conditione: poi che la nouitia è giudicata atta per il Monastero, e già riceuuta con le debite circonstanze, se gli dee tagliar gli capelli, e dar l'habito; *Postea capillis tonsis in rotundum,*

dum, & deposito habitu secolari, concedant ei tres tunicas, & mantellum, gli capelli sono ornamento particolare della donna, che per ciò quelle, che stanno nel secolo per piacere al mondo tanto s'affaticano di conseruargli, e nudrirgli, ma quella, che viene al Monastero per darsi tutta al seruigio di Dio per segno manifesto, che abbandona, e disprezza il mondo con tutte le sue vanità, se gli taglia, dispreggiandogli per piacere al celeste sposo Christo, e poi spogliata dell'habito, e vestimento secolare, se gli hà da dare l'habito, e vestimento della Religione. Il vestimento doppo il peccato è necessario in questa vita mortale per coprirsi, ma diuersamente secondo il stato, e grado di ciascheduna, che per ciò li sacri Canoni de vit. & honest. cleric. vogliono, che le persone religiose vadino vestite con vestimento honesto, e religioso distinto da quelli de secolari, per lo che con gran ragione il Padre S. Francesco nella regola assegna il modo come debbano andare vestite le Monache conforme allo stato, e professione loro.

Ordinariamente in tutte le Religioni alli nouitij si dà l'habito distinto da quello de' professi in qualche modo, il che altro non è, che vna protesta, e segno, che mentre il nouitio porta quel-

quell'habito, non s'intende professo; che perciò il P. S. Francesco nella regla de' Frati commanda che al nouitio se gli dia l'habito sẽza capuccio cõ il capparone sino alla cintura, per fare questa distintione, ma nella regola di S. Chiara ordina, che alla nouitia se gli dia il vestimento, che vsano le professe, ma affinche vi sia differenza tra l'habito delle professe da quello delle nouitie, mentre la nouitia stà in probatione, non se gli dà il velo negro, di maniera che il velo fa distintione dall'habito delle professe. *In iure secundo Siluestro ver. consecratio virginum*, si fa mentione di più sorte di veli, che anticamente si dauano alle Monache. Primo si diceua velo di professione, qual si daua alla Monaca, quando faceua professione: secondo di consecratione che si daua quando haueua compiti li 25. anni: terzo d'ordinatione quando la Monaca era peruenuta all'età di quarant'anni, & all'hora se gli daua licenza d'incominciar l'officio in coro, e di legger nell'officio l'Euangelio, che all'altre Monache non era lecito: quarto di Prelatione, quando la Monaca era eletta Abbadessa, ma non poteua esser'eletta a tal officio, se non haueua sessant'anni d'età, & all'hora l'officio dell'Abbadessa era in vita: quinto di cõtinẽza,

&

& osseruatione, che si daua alla Monaca, che non era vergine ma vedoua. Ma alle Vergini se li daua con modo, e benedittione particolare talmẽte che non si poteua dare a chi non era vergine, ancora ch'il caso fosse occulto, ma quello delle vedoue si poteua dare alle vergini: sesto di probatione, quando si vestiua l'habito per fare il nouitiato, qual'era bianco. Tutti questi veli si dauano dal Vescouo con particolar beneditione saluo che il velo di continenza, che si poteua dare dal sacerdote. Ma hora tutti questi veli per l'ordinario non sono più in vso, massime quello della Prelatione, essendo che da poco tempo in quà l'officio dell'Abbadessa non è piu in vita, ma a tempo, che perciò secondo il Nauar. lib. 3. cons. l'Abdessa non si deue benedire per eccitare alcuni inconuenienti: hora le Monache della prima regola non costumano dare più che doi veli, primo bianco, quando la nouitia si veste l'habito del Monastero, qual fa distintione dà l'habito delle professe: secondo negro, che si benedice dal Superiore, ò Confessore, che assiste alla professione che si da alla Monaca, qual deue portar sempre.

De reg. con. 4.

Si concede per la regola a ciascheduna Monaca, tre toniche con il mãtello ad vso suo, ma essendoui la necessità, per vecchiezza, infirmità, ò d'al

tra

tra causa legitima, l'Abbadessa vi può prouedere di piu conforme al bisogno, ma seruata sempre la forma dell'habito, e modo, che costuma il Monastero. Hora oltre le tre toniche, e mantello le Monache vsano la patienza del medesimo panno dell'habito, io non sò come quest'vso sia stato introdotto, perche la regola non concede la patienza, ne di quella fa mentione alcuna, e non concedendola semplicemente s'intende denegata, perche nel particolar de vestimenti tutto ciò, che non concede la regola, s'intende denegato, secōdo la regola di legisti qual dice *prouisio in vno, est ceteris derogatio*, e volendo dire altrimente seguitarebbe, che alle Monache fosse lecito portare qual si voglia altra sorte di vestimentō, quanto alla forma, e quanto al numero e quantità, il che è falso essendo espressamente con l'intentione della regola qual'assegna il vestimento prefisso alle Monache, del quale deuono andar vestite: e non osta quella regola, qual dice, tutto ciò, che non è prohibito, s'intende conceduto, la regola, non prohibisce la patienza, dunque si concede, perche se non la prohibisce esplicitamente lo fa implicitamente mentre che alle Monache assegna, e dà vestimento in particolare fuor del quale non è lecito vsare, di maniera,

che

che per la regola le Monache non han no obligatione alcuna di portar la patienza, anzi prohibitione, però non si dourebbe portare, saluo che la consuetudine non l'assecurasse, percioche quando la consuetudine, è legitima, prescritta con le debite circõstanze hà vigore, e forza di legge, qual può rimouere, e leuar via l'obligatione d'vn altra legge, ma humana non diuina, ne tampoco naturale; secondo la sentenza di Sant'Agostino scriuendo a Casulano, qual dice, *mos Populi Dei, & instituta maiorum, pro legge tenenda sunt.* Il Panno, del quale s'hanno da vestire le Monache, la regola esorta che sia panno vile, e con gran ragione, perche sarebbe cosa ridicolosa, e molto diforme vedere vn pouero mendico, che và accattando la limosina per viuere, ch'andasse vestito riccamente con panni pretiosi, e delicati, non altrimen te sarebbe cosa molto diforme, e brutta vedere vna Monaca, che si è fatta mendica per amor di Dio, andar vestita di vestimenti pretiosi e dilicati, massime, che al Monastero si va per far penitenza, e non per cercar le commodità del corpo.

La viltà consiste in tre prouisioni: primo quanto al colore, che sia di color naturale, e non tinto di qual si voglia altra sorte, con arte: secondo nel

prezzo, che sia di prezzo vile. Vn pouero, che và a comprar il panno per vestirsi cerca quello, ch'è di manco valore, perche hà poco da spendere: terzo nella qualità che non sia panno morbido, e delicato, ma grosso, che habbia dell'austero, per mortificar la carne, che non ricalcitri contro lo spirito, perche dice l'Apostolo, se viuerete secondo la carne, morirete di morte spirituale, ma se con l'asprezze la mortificarete, viuerete di vita spirituale nel conspetto di Dio. *Si secundum carnem vixeritis, moriemini, si autem spiritu facta carnis mortificaueritis, viuetis.* Nella Religione non si deuono cercare le commodità del senso, ma quelle dello spirito, o dell'anima, volendo far profitto in quella, e però è prohibito onninamente portar panni di lino alla carne.

Ad Ro. c. 8.

La regola concede alla Monaca tre toniche, delle quali almeno vna deue sempre portare tanto di giorno, come di notte, come si hà nel cap. *Sanctimoniales. Virgo cum ad consecrationem suo Episcopo offertur in talibus vestibus applicetur, quibus semper vsura est professioni, & sanctimoniæ aptis*, dice che sempre gli deue portare, e la glosa nel medesimo luogo dice: *semper etiam in lecto, & in infirmitate*, nel letto dormendo, & anche

Dist. 23 c. sanctimoniales.

che

che quando stà inferma, con tutto ciò non è prohibito alla Monaca per qual che causa lecita, & honesta leuarsi la tonica per poco spatio di tempo con animo di repigliarla, etiamdio che si vestisse vn'altra differente, come per acconciarla, nettarla, o per entrar in qualche bagno nel Monastero, per infermità, & altre cause simili.

Le donne, ancor che religiose hanno prohibitione di toccar li vasi sacri, e vestimenti dell'Altare, e dar l'incenso, come si hà in cap. *Sanctimonialis* con queste parole. *Vasa quoque sacrata, & vestimenta altaris mulieres Deo dedicatæ contingere, & incensum circa altaria deferre prohibentur*, e la medesima prohibitione si ha in cap. *sacratas Deo fœminas*. Ma le Monache di S. Chiara, e le tertiarie, che stanno sotto la cura de Frati Minori, e che osseruano la clausura, e viueno in congregatione hanno priuilegio di Sisto IIII. di toccare, e lauare li panni sacri, e di più li concede di toccare, e lauare li corporali, e purificatori, quali prima almeno con la prima acqua siano stati lauati da Frati.

Dist. 23.

Dist. 23.

Comp. priuilegia tit. corpor.

Quarta conditione, poiche la nouitia è riceuuta, e datoli l'habito la regola commanda che l'Abbadessa habbia cura d'assegnarli vna maestra, che l'insegni le cose necessarie, e con gran ra-

gione, percioche non basta riceuer la nouitia e dargli l'habito, ma bisogna ammaestrarla nelle cose necessarie da esercitarsi nel Monastero, volendo che faccia profito nel seruitio del Signore. Le cose, che se gli debbono insegnare sono molte, ma breuemente. La maestra gli mostri prima in che consiste la vera osseruanza della regola, specialmente de' voti essentiali, affinche douendola promettere, sappia che promette, e quanto sia grande l'obligo, che piglia sopra di se, secondo l'instruisca nella vita spirituale, mostrandogli come dee esercitarsi nel Monastero, in fare oratione, che cosa sia meditatione, e massime in meditare la vita e passione del Signor nostro con quanta deuotione dee stare alla Messa, all'officio diuino, & altri essercitij spirituali da farsi tanto di giorno, come di notte, e sopra tutto gl'insegni le mortificationi, acciò sappi mortificarsi, e vincer se stessa, sottoponendosi in tutto alla voluntà di Dio, e de Superiori. Terzo li faccia sapere le cerimonie secondo il costume antico del Monastero, quali molto fanno al decoro, e profitto della persona religiosa, e della religione istessa. Di queste, & altre cose simili con molta diligenza deuono le nouitie essere ammaestrate, se le Monache vogliono far buone

piante

piante nel Monastero, & a suo tempo raccogliere il douuto frutto altrimente mancando in quest'instruttione ne seguita gran ruina, e danno nel viuere regolare, religioso, e salute dell'anime, del che ne doueranno rendere strettissimo conto a Dio.

L'vltima conditione, è che finito l'anno della probatione li faccia far la professione *finito anno, recipiatur ad obedientiam*. La professione, è di doi sorte, tacita, & espressa, la tacita secondo il Ius antico si può fare in più modi, ma hora il Concilio Tridentino determina, e vuole che non si possa far professione tacita per qual si voglia attione se la nouitia non hà 16. anni compiti; e che sia stata vn'anno intiero nella probatione doppo hauer preso l'habito, qual si ricerca che sia distinto da quello delle professe, perche essendo distinto, non diuien professa ancora che passi l'anno, poscia che l'habito distinto è vna continua protesta. Ma all'integrità della professione espressa si ricercano alcune circonstanze, la prima è d'intorno l'età, auanti il Concilio Tridentino poteuano gli huomini far professione doppo li 14. anni compiti, e le donne 12. come si ha nel cap. de regular. tit. 6. e cosi ordinariamente era in vso, quantunque alcune religioni particulari ha-

Sess. 25. c. 15.

ueuano altre consuetudini, ma hora per il Concilio Tridentino è terminato il tempo tanto a gli huomini, quanto alle donne a tutte le religioni quale è che non si può far professione se il profitente non ha 16. anni compiti, e facendosi auanti detto tempo l'annulla, & irrita. *In quacunque religione tam virorum, quam mulierum professio non fiat ante. 16. annum expletum, professio autē ante facta sit nulla nullaque inducat obligationē alicuius regulæ, alcuius religionis, vel ordinis obseruationem, aut ad alios quoscunq. effectus*. Le constitutioni ordinano, che niuna nouitia faccia professione se non hauerà 18. anni. Le Monache deueno osseruar questo Statuto fatto non senza gran ragione, ma s'occorresse ch'alcuna facesse professione auanti detto tempo in ogni modo la professione è valida, per la regola de Iuristi, qual dice, *multa fieri prohibentur, quæ tamen facta, tenent*, come si hà in *c. ad apostolicam de regular.*

Seconda circostanza, che la nouitia habbia compito l'anno della probatione, cioè che sia stata vn'anno intiero in probatione a prouar con l'esperienza l'asprezza, e difficultà dell'osseruanza del Monastero, il che si fa con gran ragione a finche la nouitia essendo poi professa non possa iscusarsi d'os-

seruar quanto hà promesso, dicendo non credeuo questo, e quello.
In iure s'hanno diuersi tempi della probatione, in alcune religioni vn anno, in altre due, & in altre tre, ma hora per decreto del Concilio Tridentino, tanto a gli huomini, quanto le donne si concede ordinariamente solo vn'anno, e facendosi auanti sia finito l'annulla, & irrita, di maniera che non resta obligata la nouitia a cosa alcuna, ne anco di voto semplice, secondo il Gaetano, perche nel cap. primo *de regularibus.6.* si dechiara ch'hauendo alcuno fatto la professione auanti il tempo non esser valida, che però può liberamente tornare al secolo, il che non direbbe si restasse obligata alla religione per il voto semplice.

2.2. q. 88. ar. 9.

L'Anno del Nouitiato incomincia il giorno, che si piglia l'habito del Monastero con animo, & intentione di prouare il viuere, & asprezza di quello, quando però la nouitia pigli l'habito a tempo debito per il Concilio percioche pigliandolo auanti li 15. anni non può far professione sinche non habbia compiti li 16. ò vero se per causa d'infirmità, o d'altro accidente li fosse stata prolungata la professione all'hora l'anno finisce quando è passato il tempo, che li fu prolungata la professione. Nell'anno della probatione

portar l'habito sempre secondo li Dottori è d'essentia, in modo che non portandolo non può far professione ancorche stia nel Monastero, perche cosi vuole il Concilio Tridentino qual parlando della probatione prohibisce di farla auanti li 16. anni compiti, e che sia stata vn'anno intiero nella probatione con l'habito. *Post sumptum habitum in probatione steterit*, e cosi vuole la ragione, perche se la nouitia hà da esperimentare l'asprezza della regola, e del Monastero, vna delle principali secondo Siluestro è portar l'habito giorno, e notte.

L'anno del nouitiato hà da essere vn'anno intiero, secondo il corso del Sole che sono 365. giorni, e hore 6. e non secondo le Feste mobili, che mutano il tempo, e non è necessario aspettare, che passi vn giorno, come vogliono alcuni, ma basta nel medesimo giorno, & hora che pigliò l'habito, si faccia la professione, l'anno del bisesto, che hà vn giorno di più, quel giorno non si cõprende nell'anno del nouitiato, come proua il Mirãda nel Manuel Prelator. e quest'anno dee essere continuo, e nõ interrotto secondo Siluestro, & in particolare il Nauar. quale afferma cosi esser stato decretato, e determinato dalla sacra Penitentieria, cioè che l'anno del nouitiato sia continuo, e non interretto

tom. 1. q. 22. art. 3. conc. 3. Relig. 5 q 4. Lib. 3. cõcil de regular. cons 3. 7.

terrotto, di maniera che se la nouitia etiamdio per vn giorno interrompesse l'anno, quel tempo non se gli può com putare nell'anno, ma bisogna di nuo uo ricominciare, perche così significa il Conc. per quella parola *perdicendo per annum*, qual secondo li Canonisti dinota continuatione.

Perche il tempo del nouitiato, secon do Innocenzo III. in cap. *ad Aposto. licam de regul.* si concede in fauore della Religione a fin che il nouitio si proui esser atto per quella, & in fauor del nouitio, accioche con l'esperienza proui l'asprezza, e difficultà della re. ligione: perciò prima si poteua rinūcia re iuri suo, di maniera che auanti, e in- fra l'anno della probatione di consenso del Prelato, del Monastero, e del noui tio si poteua far la professione, ma ho. ra per il Concilio non si può se l'anno non è compito.

Terza circostanza, che si ricerca nel. la professione, è che si faccia in mano, o con auttorità del Prelato, o Superio. re, che hà potestà di riceuere, & incor. porare alla Religione, e ciò si fa cō grā ragione: perche quādo si fa il voto sem plice, il vouente resta obligato solo a Dio, per la promessa fatta: ma nella professione, perche si fanno i voti so. lenni non solo si obliga a Dio, ma anco alla Religione; e la ragione è secondo

4 q sup. reg.

San Bonauentura, perche nella professione si fa vn contratto tra il profitente, e la Religione. Il nouitio promette di osseruar la regola, e viuere in essa tutto il tempo della vita sua in osseruanza, & il Superiore, che lo riceue s'obliga, e promette d'hauer cura di lui prouedendolo di vitto, e vestito, e d'ogni altra cosa necessaria al viuere humano conforme al stato suo, & in tal guisa di commun consenso il profitente resta obligato alla Religione, e la Religione a lui. Hor stante questo niun'altro può debitamente ciò fare, se non il Superiore, che hà la facultà d'ammettere, e d'incorporare alla Religione, promettendo in nome di quella, da cui hà la facultà.

La facultà di riceuere al Monastero per la regola si concede all'Abbadessa: come si hà nel secondo cap. e si come a lei si concede questa podestà per la regola non altrimente per la medesima regola se gli concede d'ammettere alla professione, & incorporare al Monastero, percioche così vien dechiarato da Dottori, questo passo nella regola de' Frati Minori, che si come per la regola al Padre Prouinciale, si concede facultà di riceuere all'ordine, al medesimo per la regola si concede facultà d'ammettere alla professione, & incorporare alla Religione, per lo che in mano

sua

ſua propria, ouero di ſua auttorità ſi dee fare. Le cerimonie che ſi ricercano in queſt'attione ſi poſſono fare dal Prelato, o confeſſore fuori del Monaſtero all'altare: ma quando la nouitia dice le parole. Io Suor, &c. per le quali s'aſtringe, & obliga alla Religione, ſi deuono dire in mano dell'Abbadeſſa, e riceuerla al Monaſtero: onde riceuendoſi alla profeſſione ſenza eſſa, la profeſſione non tiene, e non è voto ſolenne, ma ſolamente ſemplice è quella Monaca, che ſenza queſta auttorità propria, o commeſſa dall'Abbadeſſa riceueſſe alcuna alla profeſſione, commetterebbe peccato mortale, e ſarebbe degna di caſtigo per eſſerſi intromeſſa in coſe, che non poteua ſecondo Silueſtro, e ben vero, che l'Abbadeſſa ſe vuole la può ratificare.

Relig. 3 c. 17. 18.

Se l'Abbadeſſa per la regola non può riceuer le nouitie all'habito ſenza il conſenſo delle Monache, molto più ſi ricerca, volendo riceuere alla profeſſione, per la quale s'vniſcono, & incorporano al Monaſtero, ch'è di maggiore importanza: coſi tengono Nauar. Silueſtro, Azzorio, & altri Auttori fondandoſi nel cap. *neſcitur de his, quæ fiunt a Prelato ſine conſenſu capitali*, di maniera che ſe l'Abbadeſſa accettaſſe la nouitia alla profeſſione ſenza conſenſo delle Monache, la profeſ-

Nauar. lib. 3. de reg. cõ. cr. con. 37. ca. 62. Silueſt. relig. 3. q. 13. Azzor. 1 parte lib. 12. c. 9. q. 3

ſione non è valida; come ſi dichiara nel cap. nouit, e li ſopradetti Dottori affermano, e con gran ragione, perche le Monache che ſono ſtate nel Monaſtero, e praticate con la nouitia tutto l'anno della probatione, & hanno veduto li coſtumi, e portamenti ſuoi poſſono far giuditio s'ella è atta, e buona per il Monaſtero o nò.

Vltimamente ſi ricerca nella profeſſione, che ſi faccia in alcuna Religione approuata dalla ſede Apoſtolica, con regola particolare, e modo di viuere, onde quando ſi faceſſe in alcuna Religione che non foſſe ſtata approuata li voti nō ſarebbono voti ſolenni, ma ſemplici, quali ſecondo li Dottori non disfano il matrimonio contratto; e di più che ſi faccia delli tre voti eſſentiali, il che tutto beniſsimo ſi verifica nelle Monache di S. Chiara, eſſendo quella regola ſtata approuata dalla Sede Apoſtolica oue ſi fanno li tre voti eſſentiali, per lo che la profeſsione ſi fà debitamente come vogliono li ſacri canoni.

La regola dice, che finito l'anno della probatione ſia riceuuta all'obedienza finito vero anno, *probationis recipiatur ad obedientiā*, ciò s'intende tuttavolta, che la nouitia ſia ſtata prouata con li debiti modi, e che le Monache per coſcienza giudichino bene eſsere ammeſsa.

ammessa alla professione, percioche quando si fosse portata altrimente, e le Monache giudicassero non essere atta a portare il peso del Monastero con l'osseruanza de voti, si può anzi si deue licentiare, e mandarla al secolo, essendo che per ciò si fa l'anno del nouitiato, nel quale tanto il Monastero, quanto la nouitia sono in libertà loro: la onde si come quando alla nouitia non piacesse il modo del viuere, ouero non li bastasse l'animo d'osseruare la regola può liberamente partirsi, ne può in modo alcuno esser constretta a far la professione. Non altrimente il Monastero stà nella sua libertà di mandarla via, quando non la giudica atta, ma quando la nouitia si è portata bene, e che non vi è cosa di momento, che repugni, & impedisca la professione, le Monache sono obligate di precetto darli il voto suo, e s'alcuna senza causa vera, & giusta gli lo negasse peccarebbe mortalmente, perche fa contra la carità, quale è precetto diuino, e naturale, & anco fa contro il precetto della regola.

Il Concilio Tridentino commanda, che finito l'anno del nouitiato la Nouitia sia ammessa alla professione essendo atta, se non si mandi fuori al secolo; *finito tempore nouitiatus superiores*

Sess. 25. c. 16.

re nouitios, quos habiles inuenerint ad pr. fetendum admittant, aut è Monasterio eos eiciant. Ma s'auuertisca, che venẽdo il caso che la nouitia per qual che impedimento non potesse far la professione subito finito l'anno del nouitiato, come sarebbe, perch'ancora non ha 16. anni finiti, ouero per infirmità non hà potuto prouare, l'asprezza della Religione non si sono potuti vedere li suoi costumi e portamenti dalle Monache se li può prolungare il tempo del nouitiato ad arbitrio della Superiora, ma con il consenso della nouitia, perche così ha dechiarato la congregatione dell'Illustrissimi Cardinali sopra il Concilio: Il medesimo tengono il Nauarra, l'Azzorio, & il Miranda nel Manuale, quale proua ciò esser fondato nel ius commune: ma occorrendo il caso di prolungar la professione la Superiora si dee protestare publicamente, che quantunque passi l'anno non s'intende, che sia mai professa in modo alcuno finche non hà fatta la professione espressa, e la medesima protesta dee fare anco la nouitia, che non intende esser professa ancorche passi l'anno, finche non farà professione espressamente.

Na. lib. 3. con de reg. con. 29
Azor. 1. parte lib. 12. c. 18.
Mir to. 1. q 25. art. 11.

Quando la Nouitia fa la professione non solamente dee dire le parole, che si dicono con la bocca. Io Suor

ta-

tale &c. Ma etiamdio con il cuore, hauendo ferma intentione d'obligarse all'osseruanza della regola e de tre voti essentiali. Obedientia, Pouertà, e Castità, perche secondo la dottrina di S. Thomaso l'obligatione del vouente pende dall'intentione sua quando fece il voto, per lo che quantunque dicesse le parole con la bocca, non hauendo intentione d'obligarsi, il voto non tiene, e quella, che lo fà peccarebbe mortalmente facendo professione con inganno, e falsità, perche non intende obligarsi, come in tal caso intende la Chiesa, e la religione, massime non hauendo esplicato l'intentione sua, qual se si fosse saputa non sarebbe stata ammessa alla professione, e stando nel Monastero in ogni modo è tenuta osseruar la regola non per rispetto della professione quale non tiene appresso Dio, ma per euitare il scandolo di quelle, che l'hanno veduta far professione publicamente, e perche la Chiesa non giudica se nō l'esteriore, può esser constretta all'osseruanza di quella, hauendola promessa publicamente, e la religione non è obligata crederli, che quando fece la professione non hebb'intentione d'obligarsi, etiamdio che lo giurasse, onde questa tale secondo li Dottori non hà altro rimedio più efficace, che mutar la voluntà facendo profes-

1. 2. q. 89 ar. 4.

sione

sione con intentione ferma di promettere, & obligarsi all'osseruanza della regola altrimente facendo, stando nel Monastero sta in stato di dannatione, e quest'attione di mutar la volontà, & intẽtione, etiãdio si può fare quando nell'ingresso del Monastero non fosse andata principalmente per seruire a Dio, ma costretta da qualche necessità temporale quasi per forza. Si lege d'vn ladro che per far vn gran bottino, e furto entrò in vn Monastero de Monaci molto ricco, dicendo che si voleua far Manaco, e così pigliò l'habito, ma con intentione con la commodità di fare il furto, e fuggirsene, ma poi stando nel Monastero vedendo la vita, e santità de Monaci, si pentì di tal peccato, muto la volontà, & intentione facendosi Monaco da douero, onde visse poi, e morì nel Monastero santamente non altrimente può fare vna Monaca tale.

Si dee notare, che se la nouitia hà sedici anni finiti, & hà compito l'anno del nouitiato, portando l'habito scientemente, voluntariamente quale è indistinto da quello delle professe per tre giorni più dell'anno, ouero s'ingerisca in far qualche attione, che de iure, e consuetudine, si conuiene solo alle professe, come sarebbe dare il voto nella elettione diuenta professa tacita, per la

quale

quale resta obligata alla Religione in commune, di maniera che non può tornare al secolo, e volendo stare nel Monastero non vi essendo causa, che repugni non può esser discacciata, saluo se la Religione se fosse protestata, e s'auuertisca che tutto ciò s'intende lo facci scientemente, e voluntariamente non sforzata, o costretta in alcun modo: perciò il Concilio commanda, che finito l'anno del nouitiato, se la nouitia è atta si ammetta alla professione, se non se mandi via dal Monastero, tuttauia per qualche causa giusta si può prolongare come si è detto di sopra, & quando occorresse prolungar la professione, essendo finito l'anno del nouitiato, quando l'habito non è distinto da quello delle professe, il Monastero si dee protestare, come si è detto di sopra. E questa protesta è necessario farla in particolare, quando la nouitia hauesse fatto voto al secolo di farsi Monaca: ma quando l'habito è distinto come vsa il Monastero per il velo negro, che non se li dà, non sarebbe necessaria: perche la distintione dell'habito è vna continua protesta, tuttauia è bene abbondare in cautela, e farla.

Sess. 25. ca. 16.

Hora bisogna vedere le conditioni che si ricercano per la regola, da parte della nouitia in essa: si fa mentione solo de doi principali. Primo che habbia

bia la Fede Catholica : *Et si recipiendum viderit, diligenter examinet eã, vel examinare faciat de fide Catolica, & Ecclesiasticis Sacramentis*, non senza ragione la regola vuole, che la nouitia habbia la Fede Cattolica, perche essa è fondamento principale, e base di tutta la perfettione Christiana, & anche dell'edificio spirituale, che si fa nel seruigio del Signore, e perciò de iure, niun'Infedele può esser Religioso di qual si voglia Religione, perche non essendo entrato nel grembo di santa Chiesa, per la porta del sacro Battesimo non può participare de' sacramenti, e gratie di quella, che però l'Apostolo dice. *Sine fide, impossibile est placere Deo*, di maniera che per la regola niuna infedele può essere riceuuta al Monastero, & in questo non vi è difficultà alcuna, la difficultà stà, se si può riceuere vna Giudea, Turca, o altra infedele, che già sia conuertita, e battezza, ouero alcuna, che sia stata heretica: ma poi conuertita, e fatta catholica. In questa materia ci sarebbe molto da dire: ma per fuggire la prolissità, si dirà breuemente quanto fa al proposito, per dichiaratione della regola. Il Nauar. dice, che tutti gli Christiani battezati, *de iure communi*, possono essere Religiosi, ancorche li loro progenitori siano stati infedeli, il

Ad heb. c. 11.

Lib. 3. cons. de regular. conc. 5.

il che conferma Roderigo nelle questioni regolari, qual dice, che de iure communi, Giudei, Saraceni, Maomettani, & altri infedeli conuertiti alla fede, e battezati possono essere Religiosi: & il medesimo dice delli heretici; poiche si sono conuertiti, e fatti Catolici. Ma parlando de iure particolare non è inconueniente, nè prohibito per alcune cause giuste, e legitime escludere alcuno di questi tali, non solo dall'ingresso della Religione, ma etiamdio d'hauer officio, o dignità Ecclesiastica: si come Clemente VII. e Paolo IV. & altri Pontefici prohibiscono strettamente, che nella Religione de' Frati Minori di S. Francesco, si possa riceuere alcun secolare, che sia stato Giudeo, o Heretico, ouero che descenda da questi tali, fino alla quarta generatione, quali siano stati condannati dal foro Ecclesiastico, e l'ossa, e statue loro siano state abbruggiate. Ma si dee auuertire, che in questa prohibitione, non si comprendono le Monache: posciache quelle Bolle parlano solamente de gli huomini, non facendo mentione alcuna delle donne, che per ciò non s'intende per loro per quella Regola generale in iure, qual dice, che la legge, parlando de gli huomini in materia odiosa non si estende alle donne, se in essa non sono espressamente nomi-

Tom 3 q 10 art. 4.

nominate: onde le Monache ſono eſcluſe da queſta prohibitione; tuttauia la regola vuole, che la nouitia ſia diligentemente eſaminata della Fede Cattolica, & Eccleſiaſtici Sacramenti, e non vuole ſia riceuuta ſe dette coſe non crede, e fedelmente confeſſa promettendo d'oſſeruarle fermamente ſino al fine, nel che dimoſtra chiaramente quãto in queſto fatto la Superiora, che hà da riceuere, e le Monache ſiano auertite. maſsime quelle, che foſſero ſtate macchiate da qualche opinione heretica per non mettere in pericolo il Monaſtero, ſe per tentatione tornaſſe nel medeſimo errore, e poi l'andaſſe ſeminando in quello.

Seconda condittione per là regola non dee hauer marito, & hauendolo biſogna oſſeruare alcune condittioni, volendola riceuere: *Et virum non habeat, vel ſi habet, & iam in Religionem intrauit auctoritate D.aceſani Epiſcopi, voto continentiæ, iam emiſſo, ætate etiam longeua*; Anticamente molte donne per feruor di ſpirito, ancorche non foſſero vergini, anduauano al Monaſtero a farſi Monache, però la regola dà il modo come doueuano eſſere riceuute le maritate: ma perche hora in queſti noſtri tempi per l'ordinario non ſe riceuono ſe non vergini, queſta condittione par ſuperflua, tuttauia

tauia se occorresse il caso in particolare è bene sapere quello che si hà da fare: E prima si noti se il matrimonio solamente è rato, cioè contratto, per verba de presenti, ma non consumato per la copula carnale: vna tale si può far Monaca, e può essere riceuuta, etiamdio contradicendo il marito, e può far professione, percioche secondo la dottrina di tutti li Dottori, tanto Theologi, quanto Canonisti, il matrimonio rato per l'ingresso della Religione si dissolue, ma se il matrimonio non solamente è rato, ma etiamdio consumato, non può la donna farsi Religiosa, contra la volontà del marito, quando il matrimonio è vero, e legitimo, perche il Clandestino fatto contra l'ordine del Concilio Tridentino, non essendo vero matrimonio non impedisce: Non altrimente il matrimonio consumato per la coppula carnale auanti il consenso mutuo, non è vero matrimonio, però non impedisce, eccetto che doppo la coppula seguitasse il consenso, ouero doppo il consenso la coppula, il vero matrimonio per l'ingresso della Religione, non si dissolue, secondo la commune opinione de' Dottori, perloche, volendo la donna maritata andare al Monastero, e farsi professione in quello, non può ciò fare, se prima secondo la regola, il marito non sia entrato

Sess. 24. cap. 1.

trato in religione, e fatto li voti, ouero l'habbia dato licenza d'andare al Monastero con l'auttorità del Vescouo, e ch'egli faccia voto di castità, ma che sia d'età matura tale, che non ne possa nascere qualche scandalo restando al secolo.

Queste due conditrioni, solo sono assegnate dalla regola come principali, nelle quali si ricerca patticolare inquisitione, e diligenza, l'altre, che sono de iure, e necessarie alla ricettione, alcune si sono dette di sopra quando si è parlato dell'esamine, & altre si lasciano al giuditio della Superiora, qual si presapppone che sia diligente, che habbia zelo dell'honor di Dio, e del Monastero, che perciò nel riceuere dee esser molto oculata, e non pigliare alla cieca tutte quelle che vengono.

La Nouitia nell'anno del nouitiato non è tenuta d'osseruar la regola di precetto, posciache ancor non l'ha promessa, di maniera che non è obligata all'osseruanza di quella, se non come gl'altri Christiani, per lo che non commette peccato alcuno s'in qualche cosa non l'osserua, tutta via mancando d'osseruar la regola nelle cose essentiali è tenuta alla pena, perche dee esser licentiata dal Monastero, e ciò s'intende non hauendo fatto voto prima

di

di farsi Monaca di S. Chiara, perche hauendo voto ci può esser qualche difficultà, essendo che colei, che hà il voto è tenuta adempirlo, quanto più presto può, con buon modo, trouandosi la' nouitia nel Monastero, oue commodamente può osseruare la promessa fatta, dee farlo, e non facendolo pecca, nondimeno non ostante ciò, si risponde che non è obligata di precetto, perche quando fece il voto, si dee intendere esser fatto secōdo il *ius commune* non hauendo hauuta altra intentione particolare, qual ius secondo la dottrina di San Thomaso vuole che la nouitia faccia l'anno della probatione, e che in detto tempo resti libera di tornare al secolo, sin tanto che non hà fatta la professione, onde non è tenuta di precetto osseruar la regola, è ben vero per rispetto del voto è obligata restare nel Monastero, e far la professione, non hauendo causa particolare da partirsi, e partendosi senza causa pecca, secondo il Gaetano, quando però fece voto, non solamente d'entrare, e prouare la Religione, ma etiamdio di far la professione, e di perseuerare in quella, perche se il voto fu solamente d'entrare, e prouare non vi è peccato alcuno, e così si dee intendere, quando il voto è fatto semplicemente senz'altra consideratione, secondo S. Thom. percioche

2. 2. q. 189. ar. 4.

cioche s'intende fatto secondo il ius commune, qual vuole prima si faccia il nouitiato.

La Superiora, secondo il Nauar. & altri auttori non hà facultà d'irritare li voti semplici fatti nel secolo, ò doppo pigliato l'habito nel Monastero auanti la professione percioche non hauendo la nouitia fatto la professione, la voluntà sua non pende da quella della Superiora, come la voluntà delle professe, posciache nella professione la Monaca con il voto dell'obedienza rinuntia la propria voluntà, onde se il voto è di tal qualità, che la nouitia stando nel Monastero non lo può adempire, come sarebbe andare in pellegrinaggio, o simili per quell'anno resta sospeso; il medesimo si dice etiamdio di tutti gli altri voti personali, perche si cõpẽsano con l'altre opere di penitẽza, che si fanno nel Monastero secõdo Azorio. Ma li voti delle Professe nõ li può dispensare, ne commutare perche questa facultà s'appartiene a Superiori, che hanno giurisditione spirituale, della quale le donne ne sono incapaci. Tuttauia per la superiorità che hà sopra le suddite li può irritare, percioche se il Padre per la potestà dominatiua che hà sopra li figliuoli può irritare li voti di quelli, secondo tutti li Dottori, quanto maggiormente può ciò fare l'Ab-

l'Abbadessa hauēdo maggior potestà, e superiorità sopra le sudette, e quando li voti sono fatti senza consenso, e licenza dell'Abbadessa si possono irritare etiamdio senza causa alcuna, e non altrimenti, può la suddetta senza causa domandar che li sia irritatto secondo San Thomaso 2. 2. q. 88. art. 8. & Nauar. in Man. cap. 12. num. 63. percioche quando si fà il voto sempre s'intende farlo con conditione se non espressa, almeno tacita, che la Superiora se ne contenti.

Perche nella professione fatta in gratia con debiti modi, essendo che in quella si fa vna perfetta totale offerta a Dio di tutta se stessa, tanto dell'anima, quāto del corpo, e quanto de tutte le cose temporali secondo S. Tomaso, & altri auttori, oltre il merito essentiale, che s'acquista in tutte l'opere buone, s'ottiene la remissione, delle pene douute per li peccati commessi in tutto il tempo di sua vita, di maniera che la Monaca p essa è restituta allo stato dell'innocenza battesmale, perche secondo S. Bernardo, come nel battesmo si muore al peccato, cosi nella professione delli tre voti si muore alla propria volunta, & al mondo, che perciò li Padri dell'Eremo chiamauano la professione secondo battesmo, onde si come subito doppo il battesmo, moren-

2. 2 q. vlt. ar. 3 ad 3. Sil. rel. 3 num. 18. Nauar. com. 2. de reg. nu. 60. Azor p. 1 lib. 12. ca. 5 q. 11. lib de dispens par. 2. & lib de prou & comtepl.

do se vola senza ritegno alcuno al Cielo, non altrimente la religiosa, poiche hà fatto la professione subito, se passa di questa vita, entra in Cielo senza toccar il purgatorio. San Bernardino in vn sermone afferma ogni volta, che la persona religiosa si ricorda hauer fatta la professione, con la voluntà libera si compiace hauerla fatta, e di nuouo la conferma, merita grandemente, appresso il Signore quasi si come all hora la facesse, perche si come tutte l'opere buone fatte in gratia, poiche son fatte ricordandosi d' hauerne fatta alcuna si compiace la persona hauerla fatta, in modo che se non l'hauesse fata la farebbe, merita quasi come s'all'hora la facesse, cosi nel fatto della professione. Laonde quest'attione si dee fare spesso, quasi ogni giorno rinouandola frequentemente, perche oltre il merito come si è detto la volontà si stabilisce, e conferma più in quel bene di maniera, che non facilmente potrà cadere nel pentimento d'hauerla fatta per qual si voglia cosa contraria.

S. Ber. sabbat. post do. 2. q. ser. 24. c. 1. & ar. 7. 10. 2. pa 106.

E per il contrario la religiosa pentendosi con la voluntà piena, e deliberata d'hauer fatta la professione è obligatasi con li voti solenni commette peccato grauissimo, quando non solamente si pente d'hauer fatto tanto gran bene, ma etiamdio con effetto non osserua

quanto

quanto hà promesso perloche toglie, e rubba quel, che prima hauea dato, facendo in ciò vn'atto di grandissima ingratitudine, verso la Maestà Diuina, posciache dispeggia vn benefitio tanto grande d'hauerla liberata dalli pericoli, e miserie del Mondo, fa peggio molto più, che non fecero gli Hebrei, che si lamẽtauano di Dio, che gli hauea liberati dalla misera seruitù d'Egitto, e mentre stà in tal pentimento perseuerãdo in quello voluntariamẽte stà sempre in stato di dannatione eterna, e per liberarsi da vn tanto male, e pericolo non vi è altro rimedio, se non ricorrere al santissimo Sacramento della Penitenza con la confessione, e mutar la voluntà.

Poiche la Nouitia ha pigliato l'habito la regola dice non li sia lecito vscire più dal Monastero. *Deinceps extra Monasteriũ sine vtili, manifesta, & probabili eam eidem exire non liceat*; s'intende doppo hauer fatta la professione, e obligatasi con li voti, ma non auanti la professione.

Questa prohibitione della regola, che la Monaca professa non possa vscire dal Monastero si può intendere in più modi: prima non li è lecito vscire per tornare al secolo, percioche per la professione si è stretta alla religione, e obligata in modo, che in modo alcuno

può tornare al secolo con l'habito, ne tampoco senza, e ciò è prohibito non solamente per il precetto della regola, ma etiamdio per il precetto diuino, e naturale per il voto, e promessa fatta a Dio, perche secondo Sant'Agostino si come la promissione fatta di cosa lecita, & graue ad vn'huomo con animo, & intentione d'obligarsi, quale essendo accettata obliga non solo per legge diuina ma etiamdio di natura, non altrimente, la promessa fatta a Dio nella professione fatta cō debiti modi resta la persona obligata all'osseruanza di quanto hà promesso di precetto diuino, e naturale, che perciò da Sacri canoni espressamente in più luoghi è prohibito di partirsi dalla Religione hauendo fatta la professione.

Epist. 45. ad Bonif.

Secondo modo si può intendere vscire con l'habito andare ad vn'altro Monastero d'altra Religione: in q̃sto modo si dee notare, che in iure si concede al religioso professo facultà di passare ad vn'altra Religione più strettta per zelo di maggior osseruanza hauendo domandato licenza al Superiore, ancorche non l'habbia ottenuta, come si ha in cap. statuimus, & in cap. *licet quibusdam de regularibus*, il che conferma il Nauarra nel detto cap. statuimus, e così communemente si tiene da tutti li Dottori, ma ciò non si può inten-

19 c.3. Con 4 de reg nu.3.

intendere delle Monache per la diuersità del sesso, onde si vede che in iure molte cose si concedono a gli huomini, e non alle donne, perche a loro non conuengono per la diuersità del stato, onde si vede, tal concessione non essere in vso nella Chiesa: potrebbe la Monaca hauendo desiderio di far uita più streta domandar licenza a Superiori; & hauendola ottenuta con debiti modi potrebbe passare ad vn'altro Monastero, ma non in virtù della concessione sopradetta. Ma questo desiderio di passar ad vn'altro Monastero più stretto non può venire alla Monaca della prima regola di Santa Chiara stante, che nella Chiesa non vi sia regola, e vita più stretta di quella, non vi essendo altra causa particolare, il che potrebbe essere quando nel Monastero non s'osseruasse puramente, e semplicemen la regola di Santa Chiara.

Terzo modo si può intendere vscir dal Monastero fuori della clausura per alcuna causa, e tempo con l'habito, e cō animo di tornare: alcuni hanno voluto dire, che alli religiosi professi d'alcuna regola la clausura del Monastero sia di precetto nō vscir fuori di quello senza licenza de Superiori, & vscendo pecca mortalmente, e la ragione doue si fondano è, perche quando il religioso fa professione all'hora se non esplicita-

può tornare al secolo con l'habito, ne tampoco senza, e ciò è prohibito non solamente per il precetto della regola, ma etiamdio per il precetto diuino, e naturale per il voto, e promessa fatta a Dio, perche secondo Sant'Agostino si come la promissione fatta di cosa lecita, & graue ad vn'huomo con animo, & intentione d'obligarsi, quale essendo accettata obliga non solo per legge diuina ma etiamdio di natura, non altrimente, la promessa fatta a Dio nel la professione fatta cō debiti modi resta la persona obligata all'osseruanza di quanto hà promesso di precetto diuino, e naturale, che perciò da Sacri canoni espressamente in più luoghi è prohibito di partirsi dalla Religione hauendo fatta la professione.

Epist. 45. ad Bonif.

Secondo modo si può intendere vscire con l'habito andare ad vn'altro Monastero d'altra Religione: in q̄sto modo si dee notare, che in iure si concede al religioso professo facultà di passare ad vn'altra Religione più sttetta per zelo di maggior osseruanza hauendo domandato licenza al Superiore, ancorche non l'habbia ottenuta, come si ha in cap. statuimus, & in cap. *licet quibusdam de regularibus*, il che conferma il Nauarra nel detto cap. statuimus, e così communemente si tiene da tutti li Dottori, ma ciò non si può inten-

19 c.3. Con 4. de reg nu.3.

intendere delle Monache per la diuersità del sesso, onde si vede che in iure molte cose si concedono a gli huomini, e non alle donne, perche a loro non conuengono per la diuersità del stato, onde si vede, tal concessione non essere in vso nella Chiesa: potrebbe la Monaca hauendo desiderio di far uita più stretta domandar licenza a Superiori, & hauendola ottenuta con debiti modi potrebbe passare ad vn'altro Monastero, ma non in virtù della concessione sopradetta. Ma questo desiderio di passar ad vn'altro Monastero più stretto non può venire alla Monaca della prima regola di Santa Chiara stante, che nella Chiesa non vi sia regola, e vita più stretta di quella, non vi essendo altra causa particolare, il che potrebbe essere quando nel Monastero non s'osseruasse puramente, e semplicemen la regola di Santa Chiara.

Terzo modo si può intendere vscir dal Monastero fuori della clausura per alcuna causa, e tempo con l'habito, e cō animo di tornare: alcuni hanno voluto dire, che alli religiosi professi d'alcuna regola la clausura del Monastero sia di precetto nō vscir fuori di quello senza licenza de Superiori, & vscendo pecca mortalmente, e la ragione doue si fondano è, perche quando il religioso fa professione all'hora se non esplicita-

mente almeno implicitamente promette, e fà voto di stabilità, e clausura del Monastero sotto l'obedienza del superiore, hora essendo, che il voto è precetto diuino, e naturale, così parimente la clausura dicano essere di precetto diuino, e naturale, la qual opinione non è accettata, anzi reprobata da Dottori, onde il Nauar. nel cap. statuimus, con altri Dottori afferma la clausura essere solo de iure humano, & positiuo, alla quale tutti li religiosi professi d'alcuna Religione approuata sono obligati osseruare di maniera che non possono vscire dal Monastero senza licenza dal Superiore, e ciò per lunga, & approuata consuetudine di tutte le religioni della Chiesa, massime che alcune l'hanno per statuto particolare, che niuno vadi fuora del suo conuento senza licenza del suo Prelato; ma le Monache vniuersalmente di più hanno prohibitione da sacri canoni come nel cap. periculoso de statu religionis qual cap. è approuato, & approuato dal Concilio Tridentino con queste parole nel cap. 5. qual comincia *Bonifacij VIII. constitutionem, quæ incipit periculoso, renouans sancta Synodus*, e poco di sotto seguita *nemini autem Sanctimonialium liceat post professionem exire a Monasterio, etiam ad breue tempus, quocunque præ-*

c. 3. q. 3. n. 29.

Seß. 25.

pratextu nisi ex aliqua legitima causa ab Episcopo approbanda, non vuole etiamdio per breue tempo sotto qualsi voglia pretesto alcuna Monaca possa vscire senza causa legitima, e licenza del Vescouo, & in oltre le Monache della prima regola di S. Chiara di più hanno il precetto della regola qual commanda espressamente che a niuna Monaca li sia lecito vscir dal Monastero, senza causa, vtile, manifesta, e probabile. Oltre il voto solenne che fanno nella professione, quindi segue, che vna Monaca d'altra Regola può esser più facilmente dispensata dal Papa della clausura, che vna della prima regola di Santa Chiara, perche quella hà solo il precetto vniuersale di Santa Chiara, quale è de iure positiuo, ma questa oltra quel precetto hà il voto solenne, quale è de iure diuino, che non si può dispensare senza causa vera, & vrgente. I casi per vscire possono essere communemente di doi sorte, primo quando occorre vn caso repentino, che non patisce dilatione, che per ciò non ci è tempo d'hauer licenza, come se si attacasse fuoco al Monastero, che non vi è speranza di poterlo smorzare, e non smorzandolo minaccia ruina a tutto il Monastero, in modo che le Monache stanno in pericolo d'abbruggiarse, e morire, & altri casi simili gra-

ni, e repentini, non vi essendo tempo d'aspettar la licenza, all'hora le Monache possono vscire: ma in modo che non possono andar disperse, chi quà, e chi là, ma tutte insieme deueno ritirarsi in vna casa honesta, e star rinchiuse, e ritirate come se fossero in clausura: così dichiara Vrbano IIII. Secondo, quando occorre il caso, che patisce dilatione, che essendoui tempo di domandare, & aspettare la licenza, come sarebbe per infirmità graue, per andare ad erigere, e fondare vn'altro Monastero, e simili, in tali casi non si può senza licenza espressa.

in reg. c. 2.

Ma quali siano questi casi, se si fa qualche difficultà, perche Bonifacio VIII. nel cap. pericoloso, nõ esplica se non vn caso, cioè infermità pericolosa, e scandalosa con queste parole: *Nisi forte tanto, & tali morbo euidenter laborare constaret, quod non possit cum alijs, sine graui periculo, seu scandalo commorari*, & il Concilio Tridentino confermando questa constitutione di Bonifacio essendo questa facultà ad altri casi simili, secondo il giuditio del Vescouo con queste parole: *Nemini autem sanctimonialium liceat post professionem exire à Monasterio, etiam ad breue tempus quocunque praetextu, nisi ex aliqua legitima causa ab Episcopo approbanda*; E Pio V. in

vna

vna constitutione, che comincia: Decori esplica tre casi particolari. Primo d'incendio, quando corre pericolo di abbruggiarsi tutto il Monastero. Secondo di lepra, che può infettare tutte le Monache. Terzo di peste, e fuor di questi casi prohibisce sotto grauissime censure, e pene si possa dar licenza d'vscire del Monastero.

Il Nauar. ne commentarij tiene, si come il Concilio Tridentino estese la licenza di Bonifacio ad altri casi simili, secondo il giudicio del Vescouo, e Pio Quinto a quel caso vi aggionse l'inendio, che così parimente de iure si possa estendere ad altri casi simili, e lo proua con alcuni esempi, che se vna Monaca fosse eletta Badessa in vn'altro Monastero, ouero in tẽpo di guerra si dubita che il Monastero sia pigliato, e profanato da nemici; qual opinione conferma nel lib. 3. de consegli, Nauar. muoue il dubio se vna Monaca grauata d'infermità tale, che secondo il giuditio de' Medici periti è necessario, che eschi dal Monastero, altrimente moriria se si possa cauare per curarla senza incorrere nelle pene della Bolla di Pio V. rispõde, che si può, e si sforza prouarlo con alcune ragioni, tuttauia non lo conferma, ma dice, che il Papa dourebbe terminarlo, e di più si ricerca, che tal licenza sia scritta secondo il Cõcilio

In c sta tuim. n. 48.

De reg. cõs. 48.

cilio Tridentino, quale parlando dell'ingresso al Monastero dice non vuole s'entri senza licenza scritta, *ingredi autem in septa Monasterij, &c. sine Episcopi, vel Superioris licentia in scriptis obtenta*, & il medesimo ordina Pio V. in vna sua constitutione, nella quale dichiara li casi, per li quali la Monaca può vscir dal Monastero, se per entrare si ricerca, che la licenza sia scritta, maggiormente ci vuole per vscire, ch'è di maggior strettezza, secondo il Nauar. vbi supra. Ma quì nasce dubio da chi si dee dare questa licenza: il Cõcilio Tridentino dice, che si dia dal Vescouo, parlando de' Monasterij, che mediatamente sono soggetti a lui, non vi è difficultà alcuna, essendo che al Vescouo, come superiore tocca a darla; la difficultà stà de Monasterij, che sono sotto la cura de Religiosi, se oltra quella del Superiore dell'ordine, si ricerchi etiamdio quella del Vescouo, Pio V. dichiara espressamente, che si ricerca l'vna, e l'altra con queste parole, *quæ tamen infirmitas præter alios ordinum Superiores, quibus cura Monasteriorum incumberet, etiam per Episcopum, seu loci ordinarium, etiam si prædicta Monasteria ab Episcoporum & ordinariorum iurisdictione exempta esse reperiantur, cognita, & expressa in scriptis approbata sic*, le parole sono chia-

Ses. 25. ca. 5.

re

re, non hanno bisogno di dichiaratione; & in oltre la Congregatione de' Cardinali sopra il Conc. confermano il medesimo, dicendo, *quæ monialibus Monasterio exeuntibus, etiam cum causa probabili simul requiritur eorum consensus Superioris regularis, atque Episcopi loci*. Tuttauia Roderigo nelle questioni regulari, & il Miranda nel Manuale Prælator. dicono non esser necessaria quella del Vescouo, ma che basta solo quella del Superiore del Monastero, e la ragione doue si fondano è perche la cõstitutione di Pio V. in questa parte non è stata accettata con l'vso, e li Superiori vedendo questo non hanno reclamato, che per ciò s'intende esser reuocata, & in oltre perche il Concilio Tridentino, parlando della licenza per entrare nel Monastero dice, che basta la licenza del Vescouo, o quella del Superiore, e non l'vna, e l'altra dicano, che in tal guisa si dee intendere la licenza per vscire, massime, perche li Generali, e Prouinciali, quanto alla giurisdittione sono come Vescoui, & hanno auttorità quasi Episcopale, che perciò non s'intende di loro, ma de Superiori inferiori. Nauar. essendoli propotsto il dubio se il Padre Generale de' Padri Osseruanti può transferire vna Monaca da vn Monastero a lui soggetto ad vn'altro, per

tom. 1. q. 49. art. 6. to. 1. de monial. q. 3. ar. 6.

Lib. 3. cons. de regular. cons. 48

causa di correttione, o di fondatione di vn Monastero, risponde che può, non ostante la Bolla di Pio V. & Conc. Tridentino, qual dice, che debbano esser limitati, e quanto alla licenza del Vescouo, dice si dee intendere de Monasterij a lui soggetti, e di quelli che mediatamente sono soggetti al Papa, ma non di quelli che stanno sotto la cura de' Religiosi; tuttauia in ciò si dee stare all'vso moderno, e presente, qual è diuerso, secondo la diuersità de paesi, &. vniuersalmente si tiene, ci voglia l'vna, e l'altra, perche così si costuma in Roma.

La clausura, che le Monache osseruano, è di gran consideratione, e merito. Il Nauar. ne' commentarij, parlando della clausura, che osseruano li Padri Certosini, per la sua strettezza, la chiama vna carcere perpetua con queste parole. *Vt eorum clausura videatur, quidam carcer perpetuus*. La carcere si dice a coarctando, perche in essa si astringono, e vi si tengono per forza i delinquēti, che da quella nō hanno libertà d'vscire. Non altrimenti la clausura de Religiosi si dice carcere in quanto che il Religioso voluntariamente in quella si rinchiude priuandosi della propria libertà di poterne vscire. I Padri Certosini non istanno però in continua clausura, posciache alcune

Comen. 4. n. 31.

volte

volte con licēza del Superiore possono vscir del Monastero, & in certi tempi si mutano da vn Monastero all'altro, etiā di molta distanza, e con tutto ciò si dice carcere: hor se quella de' Certosini si dice carcere, quanto maggiormente quella delle Monache, essendo molto più stretta di quella de' Certosini, poiche non sono in libertà d'vscir mai dal Monastero, oue hanno fatta la professione, e sono certe di stare in esso sino alla morte, e di morire in quello. Se vn Christiano per confessione della verità di nostra fede è posto in carcere, & in essa muore, etiamdio di morte naturale gli è riputato vn martirio, che per ciò s'ascriue nel numero de' martiri, & se coloro che per tale effetto, per confession della fede son mandati in esilio, & in quello muorono, etiamdio di morte naturale, son computati nel numero de martiri, come furono San Martino, San Siluerio Pontefici; maggiormente coloro, che per simile cagione muoiono in carcere, debbano esser annouerati nel numero de' martiri, essendo maggior pena la carcere, che l'esilio: e quantunque la Monaca non si metta nella carcere della clausura per confessione della fede esplicitamente, si può dire che vi si metta implicitamente, in quanto, che volontariamente si elegge tal pena, & si rinchiude-

de nella clausura per amor di Dio, confessando in tal guisa quello, che la fede nostra c'insegna, cioè il dispreggio del mondo con tutte le sue vanità, dedicandosi tutta al seruitio di Dio, con li voti essentiali per il regno del Cielo, massime che secondo S. Thomaso, la palma del martirio s'ottiene, non solamente quando si patisce, e muore per la confessione della fede, ma etiamdio per defension della giustitia, e per non offender Dio con vn peccato mortale, il che si può dire che fanno le Monache, mentre volontariamente si rinchiudono come in vna carcere in clausura perpetua, per defensione della giustitia Christiana, e per non offender Dio con li peccati, & auuenga che per rinchiudersi in clausura ne seguitino molti beni spirituali, come liberarsi da tumulti, e pericoli del secolo, come dice S. Bernardo, parlando col Religioso dice, *Sede solitarius, vt turtur, nihil tibi, & turbis, nihil cum multitudine cæterorum, etiam ipsum obliuiscere populum, & domum patris tui, & concupiscet Rex decorem tuum*. Siede nel Monastero la serua di Dio solitaria, come vna tortorella sequestrata dalle turbe, e tumulti del mondo, essendosi dimenticata del mondo, e casa di suo padre, perche così il Re Celeste desidera, e si compiace nella bellezza, e splen-

2. 2. q. 124 ar. 4. & 5.

Sum. 40 sup. cant.

splendore dell'anima sua.

In oltre, la clausura alla serua di Dio è come vn'horto rinchiuso pieno di delitie, e gusti spirituali, talmente che si può chiamare vn paradiso in terra, come si dice nella cantica della Sposa. *Hortus conclusus, fons signatus emissiones tuæ Paradisus*. Tutta via non si può dubitare, che non sia cosa molto penosa, e dura da praticare al senso, stando tutto il tempo di sua vita in vn Monastero come in vna carcere, come dice S. Benedetto quale assomiglia il Monastero al stagno oue stanno li pesci incarcerati, in modo che non possono vscir da quello, per andar vagando. Perloche seguita, che veramente si possono chiamare martiri degni di grandissimo, premio, e lode.

cap.4.

in ser. S.And.

E ben vedere in che pena s'incorra quando s'esce dal Monastero senza licenza. La prima si commette il peccato mortale, perche si fa contro il precetto della regola, e parimente contro il precetto della Chiesa vniuersale, qual commanda, e prohibisce tal esito. Secondo s'incorre nella scommunica maggiore ipso facto riseruata al Papa, senza altra dichiaratione, dalla quale non può esser assoluta, se non in articolo di morte. Terzo resta priua di qual si voglia gratia, officio, & amministratione ipso facto, e di più fatta inhabile

per

per l'auuenire d'hauerne, e di essere eletta a qual si voglia dignità, officio, e grado, e non solamente la Monaca incorre nelle sopradette pene: ma etiamdio li Prelati, che danno licenza senza causa vera, e legitima, & in oltre nelle medesime censure incorrono tutti quelli, che l'aiutano a vscire, accettano, o riceuano in alcun modo, e tutto ciò si contiene in vna constitutione di Pio V. qual dice. *Aliter autem quam, vt prafertur egredientes, seu licentiam exeundi quocunque modo concedentes, nec non concomitantes, ac illarum acceptatrices personas, siue laicas, aut seculares, vel Ecclesiasticas, consanguineas, vel non, excommunicationis maioris lata sententia vinculo, statim eo ipso, absque aliqua declarationes subiacere a quo praterquam a Romano Pontifice, nisi in mortis articulo absolui nequeant*, e poco di sotto seguita, *& insuper tam egressas, quam prasidentes, & alias superiores pradictas eis licentiam huiusmodi concedētes dignitatibus, officiys, & administrationibus per eas, & eos tunc obtentis priuamus, & illas, & illos ad obtenta, & alia in posterum obtinenda inhabiles declaramus.*

In c. statuimus, nu. 50.

Si noti secondo il Nauar. quando vna Monaca essendo già vscita dal Monastero, e trouandosi in estrema necessità

sità di perder la vita, e l'honore essendo aiutata per liberarla da quel pericolo, ouero per indurla a tornar'al Monastero, non s'incorre nelle pene, e censure della Bolla, etiamdio che la Monaca non volesse tornare, il che proua con alcuni testi.

Vltimamente in questo secondo capitolo, la regola commanda, che niuna si tenga nel Monastero, se non sarà riceuuta come nouicia, per prouare il rigore della Religione: *Nulla vobiscum residentiam faciat in Monasterio, nisi recepta fuerit secundũ formã vestræ professionis*; di maniera che tenere le Zitelle nel Monastero per educatione, quantunque sia opera buona, e di gran carità, tuttauia la regola non vuole, che si possino tenere, e ciò con ragione, afinche le Monache siano piu spedite ad attendere alli essercitij spirituali, & & anche acciò con il tempo, e pratica di quelle non fosse cagione di rilassatione nell'osseruanza regolare, e della vita spirituale.

Il Miranda tiene opinione, che non ostante il voto della clausura, e precetto della regola, quando nel Monastero non vi sono laiche a sufficienza per far li seruitij manuali di quello, con licenza de Superiori si possono tenere alcune donne secolari, come serue per tale effetto, e ciò dice non esser contro

tom. 1. Man. de monial. q. 2. artic. 4.

il

il Concilio Tridentino, & ordini de' Pontefici. Tuttauia si vede espressamente, ciò esser contro l'intentione della regola, massime mancando le laiche, l'altre Monache possono, e deuono supplire secondo il debito della carità. E da questo che si è detto consequentemente seguita, che nel Monastero non si può riceuere alcuna Signora, o Principessa, che per sua diuotione, o altro rispetto volesse star nel Monastero con alcune serue, saluo che non vi fosse licentia particolare, e commandamento della Sede Apostolica.

CAPITOLO III.

QVattro cose particolarmente si trattano nel terzo capitolo: la prima è dell'officio diuino *Sorores litteratæ faciant diuinum officium*. La Chiesa santa volendo immitare li Cittadini del Cielo, li quali come si legge in più luogi della Sacra Scrittura stando auanti il Trono della Maestà Diuina incessantemēte lo lodano, dicendo sempre, *Sanctus, Sanctus, Sanctus*, hà ordinato l'officio diuino in commune per lodar sua Maestà, ma perche noi quì in terra impediti dalle occupationi del uiuere humano nō potemo star sēpre come quelli lodando attualmēte, vuole almeno, che si faccia sette volte il giorno con le sette hore canoniche. Questa santa

Soto de iust. & iur. lib. 10. q. 5. ar. 1.

ta consuetudine secondo Isidoro cominciò fino al tempo de gli Apostoli; ma poi nel Concilio Agatense, che si celebrò al tempo di Zosimo Papa fu approuata, e di più ordinato, che tutti li Chierici lo debbano dire p precetto, a qsto officio de iure sono obligati tutti quelli, che hanno qualche ordine, sacro, ouero quelli che hanno qualche benefitio ecclesiastico, ancorche non siano ordinati in sacris, & ancora communemente tutti li Religiosi professi d'alcuna religione approuata.

A quest'officio sono obligate le Monache nō solo per il precetto della regola, ancorche nō vsi parole di precetto per rispetto della materia, che per se stessa porta quest'obligatione che per ciò l'institutore di quella non si curò vsar parole tali, il che si conosce che parlando poi dell'officio de morti vsa parole precettiue dicendo teneantur, ma etiamdio per esser persone religiose, che viuono de limosine, percioche si come nel secolo li Chierici, che hanno qualche benefitio, del quale viueno, ancorche non siano in sacris sono tenuti di precetto dire l'hore canoniche non altrimente li religiosi, che viueno d'elemosine, ò de beni del Monastero, che pur sono limosine sono tenuti dirle, perche viuendo de limosina hanno beneficio interpretatiuo secondo il Trion

fo

lib. 10. q 3. so d'Ancona, il medesimo dice Soto de iust. & iure, affermando che li religiosi, per tal cagione sono tenuti de iure, dire l'officio diuino, o almeno per consuetudine: l'Arciuescouo Fiorentino porta vn'altra ragione, qual è per sodisfare al debito qual'hanno d'orare per tutta la Chiesa in commune, perche essendo che le religioni sono state instituite, & approuate principalmente per beneficio vniuersale de S. Chiesa. Li religiosi, che in quelle viueno sono tenuti principalmēnte fare in commune oratione per tutti li fedeli, e bisogni della Chiesa, cio si fa in per soluere l'offitio diuino, e però son tenuti dirlo, quale secondo li Dottori, altro non è che vn'oratione solenne publica qual si fa con diuersi modo con espressione di parole e voce per laudare Dio bene infinito ringratiandolo de benefitij riceuuti, particolarmente della creatione, e redentione, e con questo mezo domandarli ancora aiuto, e soccorso in tutti li nostri bisogni tanto vniuersali, come di particolari, di maniera che le Monache non solo per il precetto della regola sono tenute dire l'officio diuino, ma etiamdio per le cause sopradette.

part. 3. tit. 15. c. 1

Le Nouitie quantunque nel Monastero viuano d'elemosine, tutta via secondo l'opinione più vera, e commune

ne non sono tenute di precetto dire l'offitio diuino posciache ancora non siano obligate con la professione, che perciò propriamente non si possono domandar religiose.

La regola dice, che le Monache faccino l'officio secondo la consuetudine de Frati Minori, li predetti Frati per la regola sono tenuti dir l'officio secondo l'ordine della Chiea Romana in modo che non possono far l'officio d'altre feste se non di quelle che sono nel calendario Romano conforme alle rubriche del Breuiario, il medesimo ordine e modo sono obligate le Monache d'osseruare.

Le feste, e officij, de Santi dell'ordine, quantunque non siano nel calendario Romano, si possono fare per concessione di Pio V. quando fece la riforma del Breuiario, & ancora per la rubrica generale del Breuiario, quale concede si possino fare le feste de' Santi della Religione, etiamdio con officii proprii, oue è la consuetudine, pur che tali officii siano approuati dalla Chiesa, e conforme all'ordinatione, e rubrica del Breuiario, la regola dice, che si faccia l'officio, poiche si potranno hauere li Breuiarii, e ciò dice, perche anticamente non vi essendo stampa bisognana scriuere a mano, li Breuiarii difficilmente si poteuano hauere, ma hora che com-

commodamente si possono hauere, è tolta via questa difficultà, però non occorre dirci altro.

Soto de iust. lib. x q. 3. art. 4. Eod. 1. par. qu. Regu. q. 42. ar. 5

L'officio della Madonna, quando le rubriche del Breuiario ordinano, che si dica: le Monache sono obligate di precetto dirlo, per rispetto della consuetudine, perche auanti la riforma del Breuiario fatta da Papa Pio V. tal consuetudine era introdotta nella Religione, perche così dichiara Pio V. nella Bolla del Breuiario, che quelli, che haueuano consuetudine di dirlo lo dichino, ma questa obligatione è solamente in coro, perche fuor di quello non è mai di precetto, come si vede nell'istessa Bolla: la onde la Monaca dicendo l'offitio da se fuor di choro non è tenuta di precetto dir l'offitio della Mudonna, etiamdio che nel medesimo tempo si dica in choro.

L'offitio de morti, sette Salmi, Graduali, che in certi tempi le rubriche ordinano che si dicano, non è mai precetto dirli tanto in choro, come fuori, perche il detto Pontefice solo esorta dirli, e concede Indulgenza a quelli, che lo diranno, ma non commanda.

Nell'officio bisogna osseruare il tempo di dirlo, ma prima si dee notare, che il giorno di dir l'officio è differente da quello del digiuno, perche il giorno del digiuno, secondo il costume della

Chiesa

Chieſa, comincia a mezza notte, e ſeguita il giorno ſeguente, ſino all'altra mezza notte, ma il giorno dell'offitio comincia a Veſpero, e ſeguita tutta la notte, e giorno ſeguente, ſino all'altra mezza notte, di maniera che dicendo il Matutino la ſera auanti l'Aue Maria, ſi ſodisfa, perche ſi dice nel giorno ſuo, il che non ſi farebbe ſi cominciaſſe a mezza notte, e poi ſino alla mezza notte del giorno ſeguente ſi può ſodisfare, ma paſſata quella non ſi può eſſendo paſſato il tempo di dirlo per quel giorno.

S. Thomaſo ne quolibeti, tratta queſta queſtione, e conclude, che la ſera auanti la mezza notte ſi può dire il Matutino, perche quantunque ne contratti, & in altre coſe ſimili, il giorno comincia a mezza notte, tuttauia quanto all'officio Eccleſiaſtico, e ſolennità delle feſte comincia a Veſpero, che per ciò dicendoſi il Matutino la ſera s'appartiene al giorno ſeguente, ancorche ſia auanti la mezza notte; da queſta dottrina di S. Tomaſo il Nauar. afferma, che ciò ſia de iure communi, che per ciò ſenza priuilegio, o conceſſione del Papa, la ſera ſi poſſi dire il Matutino, il che ſi conferma, perche de feriis in cap. 2. ſi dichiara, che il giorno quanto alla celebratione dell'officio comincia a Veſpero.

quaſt. 5. ar. 48.

De orat. c. 3. nu. 75. li. 8. conſ de reg. cōſ 48. n. 5.

La

La Clementina prima de celebratione Miss. commanda per quella parola sancimus, che non solo si dica l'offitio, ma di più ogni hora a tempo suo, come Matutino, all'hora del Matutino, Prima all'hora, e tempo di Prima, e così si dice dell'altre hore per regola, particolarmente si dee osseruare in choro, tuttauia il Gaetano tiene non esser de essentia precepti, dir l'officio all'hora sua quando si può dire, ma non dicendolo si sodisfa, e ciò per la consuetudine introdotta: onde communemente li Dottori dicono in ciò si hà da stare alla consuetudine delle Chiese, e Religioni, l'hora del Matutino per l'ordinario è la notte, secondo il costume antico circa la metà di quella, con tutto ciò oue è consuetudine dirlo la mattina, o la sera, si può dire secondo la consuetudine, il medesimo si dice dell'altre hore, si dee notare, che quando si dice, che l'officio si dica all'hora sua non s'intende strettamente, come in punto, ma con qualche latitudine, di maniera che dicendolo vn'hora prima, o più tardi si dicesse l'hora debita.

Azz. p p lib. 18. c 9. Nau de horis cano c. 3. Sil. hora q. 9. Soto de hor. lib. 10. q. 5. art 3.

Questo tempo s'hà da osseruare, quãdo si dice in choro con maggior strettezza, & osseruanza di quando si dice fuori del choro, ancorche etiam fuori di choro si dee osseruare quanto sia possibile con buon modo, onde anticipando

do

do, o posponendo l'hora, etiam senza causa fuor di choro, con qualche negligenza, secondo il Nauar de horis canon. non vi è più che il peccato veniale, pur che si dica nel giorno suo, percioche quantunque nel *cap. dolentes de cecelebr. Miss.* Si commanda dir l'officio diurno, e notturno, tuttauia non si cōmanda che il notturno si dica di notte, nè il diurno di giorno, però se p qualche causa non si può osseruare l'hora è meglio anticipare, che tardare, ma si auuertisca, secondo il Nauar. che dicendosi il Matutino la sera doppo il Vespero si sodisfa, perche si dice nel giorno suo, ma non perciò si possono dire l'Hore canoniche, prima, sesta, &c. per esser contro la consuetudine della Chiesa ancorche si dica nel giorno proprio.

vbi sup.

vbi sup.

Ogni volta che si lascia di dire l'officio, senza causa legitima, si pecca mortalmente, ma si dubita se in ogni hora non dicendolo si commette il peccato mortale, in ciò vi sono opinioni diuerse, ma breuemente, secondo l'opinione più vera, e commune, quando l'officio si lascia per tutto vn giorno solo nō è più che vn peccato mortale, pche l'officio di tutto vn giorno cade sotto precetto, di maniera che non dicendolo dieci giorni si commettono solo dieci peccati mortali, quanti sono li giorni, tuttauia non essendosi fatta deliberatione

Nauar. lib. de orat. c. 7 nu. 6. Sil. hora q 12.

E di

di non dirlo in tutto il giorno, perche l'hore sono distinte l'vna dall'altra, come per essempio, non si è detto Prima, e se ricorda, che può dire terza, e nondimeno delibera di non la dire volontariamente, commette nuouo peccato, cosi non hà detto terza, e si ricorda che puo dir sesta, e parimente delibera di non dirla, commette nuouo peccato, e cosi in quante hore, nel medesimo giorno fa questa deliberatione tante volte pecca mortalmente, perche tutti questi atti sono di trasgressione distinti l'vno dall'altro reiterati, che perciò in ciascuno si commette il peccato.

Il luogo di persoluere l'officio diur. no, la Clemētina prima de celebr. Miss. commanda strettamente, che si dica communemente in Chiesa, con queste parole: *Vt in omnibus Ecclesiis Catedralibus, atque etiam collegiatis horæ canonicæ deuote psallentur conuenienter celebrentur, vt debite diuinum officium diurnum, pariter, atque nocturnum*; & il medesimo si dice nel c. dolentes, di maniera che l'officio publicamente si ha da dire in Chiesa, che perciò l'Angelica dice, che li Superiori che sono negligenti a farlo osseruare, peccano mortalmente. La onde li Chierici ordinati al seruigio d'alcuna Chiesa, come si è detto di sopra, sono obligati dire l'officio in choro in commune per quelle

hora nu. 21 & 25.

quelle

quelle parole *Ecclesiæ deputati*, ma in modo tale s'intende da Dottori, che quantunque vn Chierico lasciasse per qualche causa d'andar in choro, etiãdio per negligenza nonpecca mortalmente, purche satisfaccia, e dica l'officio da se secondo l'Angelica, e Siluestro: in doi casi si pecca mortalmente: primo quando senza causa legitima, il Chierico fa consuetudine di non andar in choro, e se pur ci và, arriua tardi, o si parte auanti l'officio sia finito, che perciò in iure s'ordina, che vn tale sia deposto, ouero astretto per censura, ilche communemente non si può fare se non per il peccato mortale.

An hure n.20 Silu.hore,q.12.

Secondo, quando mancando d'andare in choro, quello patisce detrimento, perche l'officio nõ si può dire cõ quella decenza, che si ricerca, con tutto ciò il Nauar. tiene opinione, che solo si pecchi mortalmente, quãdo non ce si và per dispreggio, e che non vuole obedire al Superiore, che di ciò l'hà corretto: essendo dunque che le Monache sono ordinate al seruitio della Chiesa del Monastero, oue stanno, che perciò sono dette Chiese regulari, quasi colleggiate sono tenute dirlo in choro, con la medesima obligatione, che hanno li Chierici, come si è detto di sopra. Li Monasterii de Religiosi, e Religiose sono collegii, perche hanno Prelato,

De horis cap. 5. nu.14.

e Superiore, così si dichiara nel cap. cũ creatura de celebr. Miss. onde le Chiese loro sono colleggiate: Leon X. concede, che le Monache etiam sane non siano obligate sempre dire l'officio in choro, remettendosi in ciò alle conscienze dell'istesse Monache, e giuditio della Badessa, quando giudicarà essere espediente.

Quanto al modo di dirlo nel cap. do lẽtes de celebr. Miss. si commanda che si dica studiosamente, & attentamente con queste parole: *Districte precipimus in virtute sanctæ obedientiæ diuinum officium diurnum pariter, & nocturrnum, quantum eis Deus dederit studiose pariter, & deuotæ persoluatur.* Li Dottori, che esponeno queste parole dicono che non s'intende dell'officio quanto alla sostonza; ma quanto al modo di dirlo, di modo che non basta di dirlo solo con la bocca, e parole, ma etiamdio bisogna dirlo con la mente, & attentione come di çe Sant' Agostino con queste parole, *semper versetur in corde, quod profertur in ore*, quello che si dice con le parole, bisogna parimente hauerlo nel cuore con l'intentione. Onde l'Apostolo scriuendo a' Corinti, parlando di se stesso dice, se io farò oratione solo con la lingua, la mia oratione sarà senza frutto alcuno; che farò dunque acciò

1.c.14.

ciò sia con frutto? *Orabo spiritu, orabo & mente psallam spiritu psallam, & mente*, non solo farò, che l'oratione sia fatta con la lingua, ma col spirito, e con la mente, non mi contentarò solo di salmeggiare con la bocca, ma etiamdio con il cuore, e con la mente: S. Agostino sopra questa auttorità dell'Apostolo dice. *Quid prodest strepitus labiorum, si mutum est cor*, e S. Cipriano dice. *Quonam modo a Deo audiri postulas, si te ipsum non audias*. Il che conferma S. Bernardo qual dice, *si cor non orat, os in vanum laborat*. Colui che dice l'officio solo con la bocca è simile alla citara, che suona, ma non intende quel che si faccia, ne sente gusto alcuno di quel che fa per esser cosa inanimata, quindi nasce il tedio che si sente in recitar l'officio, perche si dice solo con la bocca distrattamente, con molti pensieri impertinenti, talmente che non s'attende al senso delle parole, ne al fine di quello, ch'è di lodare Dio, ma appena s'attende alle parole, che si dicono. Tre sono l'attentioni secondo S. Tomaso, che si possono hauere in dire l'officio: Prima si dice habituale, qual procede da quell'habito in commune che si ha nella mente di dir l'officio, a cui è obligato, e quest'attentione si hà etiamdio dormendo, mangiando, o facendo qual si voglia altr'attio-

serm. de ora. dei

In 4. dist in. 15.

ne esteriore, perche sempre hà nell'animo di dire l'officio, questa attentione non basta per sodisfare all'obligo, perloche dicēdolo in tal modo bisogna redirlo se vuol fuggire il peccato mort.

Seconda è detta attuale, e questa è quando si dice l'officio attualmente, si stà con la mente attenta a quel che si dice, ilche secondo il medesimo Dottore può essere in tre modi. Primo stare attento alle parole, che si dicono, in modo che non se ne lascia alcuna, ouero se ne dica vna per vn'altra. Secondo stare attento al senso delle parole, e significato di quelle. Terzo stare attento al fine dell'oratione, qual è di lodare Dio, dandoli il supremo culto, & honore, il primo di questi tre modi è necessario per sodisfare all'obligo, di maniera che non facendolo, non s'adempisce il precetto; il secōdo, e terzo è necessario per sentir gusto spirituale, e deuotione in dire l'officio.

2. 2. q. 83. art. Nau. in Man. c. 25. nu. 104.

Terza attentione, si dice virtuale, in virtù della quale si sodisfa all'obligo, e questa si fa auanti si cominci l'officio si muoue con animo, e volontà di dirlo, per sodisfare al debito: onde auanti si cominci si dee fare vn'attione attuale di dirlo attentamente, per sodisfare al precetto, e con tale attentione s'incominci, se poi nel dirlo la mente si dissolue altroue, tutta volta che ciò non si

fa

fà volontariamente ſempre in vrtù della prima ſi ſodisfa, ſolo baſta, che accorgendoſi, che la mente è diſtratta ſi sforzi di ridurla, e ſtare attento: e ſin tanto che non ſi fà attentione in contrario di non voler dire l'officio, ſempre ſi ſodisfa, ilche ſecondo il Nauar. può eſſere in doi modi; primo eſpreſſamente, quando volontariamente non intende dire l'officio, e ſodisfare a quello: ſecondo tacitamente, & è quando s'accorge, che la mente è molto diſtratta in coſe aliene, e non ſi cura di ridurla, talmente che tacitamente acconſente a quella diſtrattione, ouero mentre ſi dice l'officio, ſi occupa in qualche eſſercitio eſteriore, che toglie l'attentione, come sarebbe leggere, ſcriuere, contar l'hore, e ſimili: onde tutta volta che tutto l'officio, o la maggior parte ſi è detto, in tal guiſa biſogna redirlo, per fuggire il peccato, perche non ſi è ſatisfatto all'obligo, di maniera che due coſe principalmente ſi dee attendere a dire l'officio: primo nel principio fare l'attentione attuale come ſi è detto: ſecondo, mentre ſi dice, volontariamente non interrompa per quanto può la prima attentione, o faccia coſa per la quale ſi può interrompere, sforzadoſi quanto ſia poſſibile continuarla.

Man. c. 25. nu. 105.

Quandoſi dice alcun officio, o diuotione

tione, che non è di precetto, come l'officio de morti, li sette Salmi, &c. secondo Soto, ancorche non siano di precetto, bisogna dirli cō riuerenza, che perciò si ricerca l'attētione, pche quantunque non sia tenuta la persona ꝑ far quell'oratione, o dire quell'officio talmente, che non dicendolo non pecca per non esser obligata; tuttauia dicendolo è tenuta dirlo con riuerenza, il che non si fa quando si dice senz'attentione; onde dicendolo in tal modo distrattamente, si pecca almeno venialmente, è ben vero secodo il medesimo Dottore, quādo la prima intētione è di lodare Dio, e fare oratione, perche facendosi alcun'opera manuale, & in quel mentre per tener la mente occupata, che nō vada vagando inutilmente si dice qualche Salmo, o diuotione, non è necessaria l'attentione, posciache la prima intentione non è di orare, o laudare Dio, ma di far quell'essercitio esteriore, si dice quella diuotione per tenere la mente occupata, che non vada vagando.

De iust. & iure lib. 10. c. 5. ar. 5

Per tenere la mente ferma, che non vada vagando mentre si dice l'officio si assegnano dalle persone spirituali molti modi; ma il principale più vtile è pigliare alcuna meditatione in ciascun'hora del misterio della passione di Christo Signor nostro, ma in modo

tale

tale, che la prima intentione sia di dire l'officio, e sodisfare al precetto seruendosi solo della meditatione per freno, affinche la mente stia attenta.

La regola dice, che quando la Monaca, perche non sa leggere, o per qualche impedimēto non può dir l'officio dica l'officio, delle sorelle laiche in cābio, che cosi sodisfa all'obligo, ilche conferma Clemente VII. qual concede che quando la Monaca per ignoranza non può dire l'officio perfettamente secondo il giuditio de Superiori, dicendo li Pater nostri, che dicono le laiche sodisfa all'obligo.

Quando l'officio si lascia per malitia, o negliglgenza in modo che vi è il pecccato mortale, essendo passato il giorno suo, non è d'obligo redirlo, basta si faccia altra penitenza ad arbitrio del confessore. Quando si lascia per scordanza communemente non è mortale, ma veniale, ma non essendo passata la meza notte del giorno suo, bisogna dirlo; altrimente pecca mortalmēte. Quando si lascia per infermità, essendo infermità vera, secondo il giuditio del medico non vi è peccato alcuno, ne meno è tenuto dir altro, il che secondo il Nauar. è de iure communi. Innocenzo III. nella Clementina prima de celebr. Miss. afferma, tutta volta che il dire l'officio può dar nocumen

Sil. tit. hor. nu. 13.

de orat. cap 19. nu. 88.

to, all'infermo essere escusato di dirlo. Leon X. essendoli riferito da frati, che nell'infirmità molti scrupolosi d'intorno al dire l'officio s'inquietauano molto, concede priuilegio, che essendo il frate aggrauato di febre, dolore, o d'altra infermità, per laquale il medico giudica, che dicendo l'officio li può esser nocumento, che all'hora il Superiore del Conuento li possa assegnare qualche Salmo, Hinno, Pater nostro, Aue Maria in cambio, qual dicendo, sodisfa all'obligo dell'officio. Il medesimo priuilegio possono vsare etiādio le Monache, perche possono godere, & vsare tutti li priuilegij conceduti a' Frati Minori. Essendosi detta vn'hora, e si ricorda non hauer detta l'altra precedente, come per essempio si è detto Vespero si ricorda di non hauer detta Nona, secondo la commune opinione de Dottori, non è necessario di redir Vespero, volendo dir Nona, basta dir Nona, e sodisfa quando ciò faccia nel giorno suo, perche quando fosse passato, non si può sodisfare. Quando in choro si dice l'officio con la voce tanto bassa, che non communica con gli altri, perche non s'intende quel che dice, secondo il Gaetano non sodisfa, onde dicēdo tutto l'officio ò la maggior parte, in tal guisa bisogna redirlo per fuggire il peccato; tuttauia altri Dottori tengono,

Rod. q. reg. to 1. qu. 42. art. 7.

Nau. de horis canon. c. 3 nu. 66.

Summa hora Tabiena.

no, che si sodisfa, perche l'officio che communemente si dice in choro è tutto vn'officio solo, perloche doue manca vno l'altri suppliscono, basta che l'officio si dica da tutti compitamente, ma si auertisca, che s'intende quando non si communica per diffetto naturale della voce, o infirmità, percioche quando può, e non dice, non è scusato secondo la commune opinione.

Azor. 1. par lib. 10. cap. 66. qu. vlt.

Si come la regola alle sorelle litterate, impone l'officio diuino, come oratione publica per tutta la Chiesa, nõ altrimenti alle sorelle laiche impone li Pater nostri, per officio & oratione publica, accioche come persone religiose satisfaccino all'obligo, per ilquale sono state instituite le Religioni, come si è detto di sopra. & inoltre, perche viuano di limosine, onde li assegna la quantità de Pater nostri, che sono vintiquattro, per Matutino cinque, per le laudi, per vespero, e per tutte l'altre hore, per ciascheduna sette.

La regola assegna l'officio breue alle laiche, affinche possino più commodamente attendere alli seruitij manuali del Monastero, a quali principalmente sono ordinate, perloche quelle, che per negligenza, e per fuggir la fatica, non vogliono affaticarsi in detti seruitii non sono sicure in conscienza saluo che non potessero per infermità, ouero

che haueſſero gran ſpirito, e ſentimento di oratione per attendere a quella.

Le dette laiche non hanno tempo determinato in iure di dir l'officio, tuttauia dicendo la regola che dichino tāti Pater noſtri per matutino, per prima, terza, ſeſta, e nona, veſpero, e compieta monſtra vuole ſi dica come oration publica a ſuoi tempi, come fanno li Chierici; perloche ſi deueno sforzare dirlo all'hore ſue quanto ſi può, come ſi dicono nel choro, & il tempo di dirlo per longa conſuetudine, s'intende come quello de Chierici, cioè che comincia a Veſpero, e dura tutto il giorno ſeguente ſino alla meza notte, paſſato detto tempo non poſſono più ſodisfare all'obligo, che hanno di dir l'officio in quel giorno. Non altrimente in iure non hanno luogo alcuno determinato in dirlo, ma per certa conuenienza eſſendo queſta oratione publica, che ſi fa a Dio ſi dee dire in Chieſa luogo atto, e deputato a fare oratione, che però noſtro Signore, parlando del Tempio di Gieruſalemme diſſe: *Domus mea, domus orationis vocabitur*, la chiama caſa ſua, ed oratione perche in eſſa come luogo particolare ſi dà lode alla Maeſtà diuina, & iui l'orationi più facilmente ſono eſaudite, hauendo promeſſo la Maeſtà ſua di tener ſempre gli occhi aperti, e l'orecchie attenti

Matth. 21.

Lib. 2. paral. c. 7.

tenti per ascoltar quelli', che in essa lo pregaranno, massime che in Chiesa li Demonii non hanno tanta forza di tentare, e sturbare l'oratione, come in altro luogo, tuttauia si può dire etiamdio altroue, purche sia luogo honesto, e decente a far tale attione.

Quanto al modo di dirlo si noti quello, che si è detto di sopra dell'attentione che si ricerca in dir l'officio de Chierici, il medesimo debbano osseruar le sorelle laiche in dire l'officio loro per sodisfare al debito; fare oratione, e pregare per l'anime de morti è vn'opera di gran carità, e merito qual piace grandemente al Signore: onde lo Spiritosanto nel libro secondo de Machabei dice, *Sancta & salubris est cogitatio pro defunctis exorare, vt a peccatis soluantur*, perloche il P. S. Francesco acceso di zelo grande della salute dell'anime, nella regola ordina, che le Monache preghino per l'anime de morti, & alle sorelle laiche ordina per Vespero dichino sette pater nostri con il *requiem aeternam*, & per il Matutino dodici, ilche s'intende ogni giorno si come l'officio Pater nostri, lo debbano dire ogni giorno, ma non di precetto, poscia che la regola dice solamente dicano; ma alle letterate commanda che dichino l'officio de morti.

Cap. 12.

Soro-

Sorores litteratæ teneantur dicere officium mortuorum, per quella parola *teneantur* è di precetto, ma non esplica il modo, nè in che tempo lo debbano dire, però questo passo della regola hà qualche difficultà, come si debbe intendere. La Chiesa non custuma dir mai l'officio de morti in choro nelle feste commandate, ne tampoco nelle feste di 9. lettioni, come si ha nelle rubriche del Breuiario, perciò alcuni vogliono che così s'intenda la regola, non parendoli credibile, che la regola voglia ordinare cosa contro l'vso, e costume della Chiesa, con tutto ciò altri vogliono s'intendi ogni giorno, e così costumano di dirlo alcuni Monasterii, ilche par cosa molto dura, e difficile da osseruare dicendolo in choro: onde Leon X. per toglier via questa difficultà in vna constitutione dichiara, che le Monache di S. Chiara, che stanno sotto il gouerno de Frati Minori nõ sono tenute di precetto dir l'officio de morti, se non come sono tenuti li Frati Minori, e nel medesimo modo, quali per la regola non hanno precetto alcuno di dir l'officio de morti, ne tãpoco della Chiesa, e se pure lo dicono in choro vna volta il mese, secondo la rubrica del Breuiario, ciò fanno solamente per deuotione, e non di precetto, la onde per questa dichiaratione di

Comp priuil. Monial. 4.

Leone

Leone le Monache non ſarebbono tenute di preceto dire l'officio de morti, e volendolo dire, maſſime in choro lo poſſono dire per diuotione: Roderigo nelle queſtioni regolari dice che le Monache di S. Chiara non ſono tenute dire l'efficio de morti di precetto, perche Pio V. nella Bolla del Breuiario non commanda che ſi dica, ma eſorta, ciò è vero quanto al precetto della Chieſa, ma non quanto al precetto della regola, perloche in queſto ſi dee ſtare alla conſuetudine del Monaſtero.

Prima par. qu. 42. art. 14.

Quando vna delle ſorelle paſſa con la morte da queſta vita preſente la regola ordina che ſe li faccia la carità pregando il Signore per l'anima ſua e ciò con gran ragione per riſpetto dell'vnione, che hanno inſieme, per la profeſſione fatta, a finche ſi come in queſta vita ſi ſono aiutate inſieme nel ſeruitio del Signore coſi parimente s'aiutino doppo la morte.

La ſeconda coſa che ſi tratta in queſto Capitolo è il Digiuno; omni tempore ſorores ieiunent, vuole la regola che ſi digiuni tutto l'anno, ſolo eſclude il Natale del Signore in qual ſi voglia giorno venga, concede ſi poſſa mangiar doi volte. Il Digiuno è ſtato in grandiſſima ſtima, e molto celebrato da ſerui veri di Dio, che hanno fatto gran profitto nella perfettione e ſantita della

vita come si legge del Padre San Francesco di Santa Chiara, e di molti altri santi, percioche col digiuno teneuano mortificata la carne con tutti li suoi appetiti disordinati tenendola sogetta allo spirito, a finche non li fosse impedimento all'operationi spirituali dell'anima, & in oltre con esse si rendeuano atti, e disposti a riceuer gratie, e doni particolari da Dio; come Moise per mezzo del digiuno li fu datta la lege. Il Padre San Francesco digiunando li fu datta la regola, e forma di viuere per tutto l'ordine, non altrimente quando digiunaua la Quaresima di San Michele nel Monte dell'Auerna li fu dato quel priuilegio tanto grande delle sacre Stimate, la onde non senza gran ragione la regola impone alle Monache il digiuno perpetuo.

Si dee notare, che parlandosi qui del digiuno s'intende del digiuno Ecclesiastico commandato da Santa Chiesa in certi tempi dell anno, come la Quadragesima quattro tempora, le Vigilie, alquale di precetto sono obligati tutti li Christiani, saluo che per qualche causa legitima non fossero iscusati; ma le monache di S. Chiara oltre il precetto vniuersale di santa Chiesa sono tenute per precetto di regola in quei tempi, che la Chiesa commanda, come l'altri Christiani secondo la Clement. *exiui*,

qual

qual dichiara, che li Frati Minori per digiuni della regola non sono liberati dalli digiuni della Chiesa, come gl'altri Christiani; la medesima dottrina s'intende delle Monache.

Tre cose nel digiuno sono d'essenza secondo li Dottori. Prima è la quantità del cibo secondo il costume, e consuetudine della Chiesa, non è lecito nel giorno del digiuno mangiar più d'vna volta, come etiamdio costumauano li Padri del testamento vecchio, appresso de quali il digiuno era in grand'estimatione, come si legge in più luoghi della sacra scrittura saluo le Domeniche, che si può mangiare doi volte.

Il digiuno secondo S. Thom. è ordinato à mortificar la carne, & à reprimere l'ardore della concupiscenza, e non à distruggere la natura, per lo che si hà da fare in modo che la carne si mortifichi, ma non si distrugga il corpo, e ciò si fà con mangiar vna volta il giorno, perche basta sostentar la natura, la sera del digiuno secondo il Gaetano è lecito per consuetudine introdotta nella Chiesa di bere, & a fin che quel bere non facci nocumento al stomaco si può pigliare qualche cosa non per modo di cibo per dar nutrimento al corpo; ma per modo di medicina per impedire il nocumento, & in ciò non si hà in iure regola particolare. per

2. 2. q. 147. artic. 6.

2. 2. q. 147. artic. 6.

lo

lo che si dee stare alla consuetudine: appresso d'alcuni è consuetudine pigliare vn poco di pane, e d'altri frutti, e d'altri l'uno, e l'altro, ma in modo che sia poca quantità, solo quanto basta a fare ch'il bere non l'offenda, e quantunque quel poco di bere dia qualche nutrimento al corpo, tuttauia secondo il Nauar. non è contro all'integrità del digiuno, poscia che non si piglia con tale intentione.

Man c. nu. 14.

Mangiando più volte il giorno del digiuno secondo che tengono communemente li Dottori si commette peccato mortale, in ciò non è difficultà alcuna, ma si dubita se quante volte mangia più d'vna, tante volte pecchi mortalmente alcuni hanno uoluto dire che si pecchi, tuttauia secondo l'opinione più vera, e commune del Gaetano, e Nauar. solamente la seconda volta che mangia si pecca mortalmente, ma poi mangiando altre volte non pecca, posciache già hà rotto il digiuno, e fatto contro il precetto purche non si facci per dispreggio, si come vn vaso è rotto, non ne seguita più danno facendone più pezzi. Bere piu volte il giorno del digiuno non è prohibito, purche non si faccia disordinatamente.

in 4. dis. 15 q. 6. in Man. c. 21. Sil. tit. Iein q. 8. Azor. p. 1. lib 7. c 9 q. 2. S. Tho 2. 2 q. 147. artic 6.

La seconda cosa d'osseruarsi nel digiuno quanto all'essentia, e la qualità de cibi, che si hanno a mangiare, opinione

S Tho. 2. 2. q. 147. artic. 8.

ne commune de Dottori nel digiuno solamente della Quaresima auanti la Pasqua è prohibito non solamente mangiar la carne, ma etiamdio tutte quelle cose, che hanno origine da quella, come latte, butiro, oua, e simili, come sia ha nel cap. denique dist. 4. con queste parole, *par autem est, vt nos qui his dieb. a carnibus animalium abstineraus, videlicet caseo, & ouis*, e nel concilio 6. Constantinopolitano s'ordina, che quelli ch'in Quadragesima mangiano latticini siano puniti, *vt si quis oua, caseum Butirum comedisset quæ sunt fętus, & fructus eorum, a quibus abstinemus in quadrag. Clericus deponatur, & laicus, a communione arceatur*, di maniera che solo nella quaresima è prohibito mangiar carne, e tutti latticini, ma nell'altri digiuni non si troua in iure espressamente prohibito se non la carne, d'altri cibi, che hanno origine da quella non se ne fa mentione. La onde secondo la commune oppinione de Dottori, e particolarmente di San Thomaso si dèe stare alla consuetudine del paese, in alcuni si mangia butiro, cascio, & oua, & in altri non solo s'astengono dalla carne, ma etiamdio da latticini, ciaschaduno dunque si ha dà conformare con la consuetudine del paese, città, o doue si troua, ma si noti secondo l'oppinione più commune nel giorno del digiuno

2. 2. q. 147. artic. 8. ad 3.

quan-

quando si mangia più volte, solo la seconda si pecca mortalmente come si è detto di sopra, ma se si mangia carne, o altro cibo prohibito in quel giorno tanti peccati mortali commette, quante volte ne mangia, e la ragione è, perche in tutto quel giorno sono prohibiti mangiarli, che perciò quante se ne mangia, tante volte si fa contro il precetto.

Ma quanto alle Monache parlando della qualità de cibi non possono per la regola mai mangiar carne se non quando sono attualmente ammalate per alcuna infirmità per ordine del medico; perche mentre la regola commanda il digiuno tutto l'anno dicendo. *Omni tempore sorores ieiunent*, conseguentemente seguita, che in tutto l'anno li prohibisce il mangiar carne, essendo che la Chiesa in tutti digiuni la prohibisce secondo tutti li Dottori, e così è in vso, & in tal guisa ha sempre praticato la regola che perciò le constitutioni sopra la la medesima regola prohibiscono il mangiar carne tutto l'anno, saluo che in tempo d'infirmità per ordine del Medico, & in confermatione di ciò Vrbano quarto nella seconda regola prohibisce il mangiar carne tutto l'anno, dicendo: *Omni quoque tempore præter infirmas infirmitatis suæ tempore ab esu carnium abstineant*, non ostante, che

non

non l'astringe al digiuno da Pasqua sino alla festa della Natiuità della Madonna.

Nella festa della Natiuità del Signore la regola concede, che le Monache si possino reficiare dicendo, *refici possint*, ma non per ciò concede la carne essendo espressamente prohibita non dicendo altro, solamente concede che in tal giorno possino mangiar doi volte come le domeniche.

La Badessa non ci può dipensare essendo precetto espresso della regola secondo l'oppinione commune, percioche si concede de iure communi al superiore che possa dispensare con li suoi sudditi, ma non in quelle cose espressamente sono commandate, o prohibite per la regola, e non si parla qui de voti essentiali, come di obedienza, pouertàle, e castità, ne quali solamente il Papa può dispensare, ma de precetti, che obligano al mortale, perche si come il sudito è soggetto al superiore, così il Superiore è sogetto alla regola essendo solamente professore, e non institutore, ouero confrate di quella, onde la regola di S. Benedetto dice, che tutte le cose della regola si faccino secondo la dispensatione dell'Abbate, quale per la regola non siano espressamente commandate, o prohibite, e la ragione l'assegna il Sacro Concilo Tridentino quale

Ser. 25. c. 1.

quale esortando li superiori a mantenere il stato della religione nella sua osseruanza, non solo de voti, ma etiamdio de preceti dice le formate parole. *Cum compertum sit ab eis non posse ea, quæ ad substantiam regularis vitæ pertinent relaxari, si enim illa, quæ bases sunt, & fundamenta totius regularis disciplinæ exactè non fuerint conseruata totum corruat edificium necesse est.* Concedere, che si possa dispensare ne precetti della regola e mettere in pericolo manifesto, quella di ruina, la onde ancorche la regola dica, che tutte le cose della regola, si faccino secondo la dispensatione del Superiore, s'intende purche da quella non sieno espressamente commandate, o prohibite, & in segno che l'Abbadessa non può dispensare. Le constitutioni concedeno che in assentia del medico in qualche necessità possa concedere il brodo della carne, & in oltre per dispensare vn precetto, che obliga al mortale, si ricerca la cognitione della causa secondo S. Tomaso, Soto de Iust & iure, e Nauar. in cap. statuimus, senza la quale non si può dispensare, percioche secondo la glosa *dispensatio est iuris communis relaxatio facta cum causæ cognitione ab eo, qui ius habet dispēsandi*, e che la causa sia vera, giusta, e legitima, perche secondo Innocenzo terzo in c. *cū ad*

Th 12. q. 96 artic. 9. Sot. li 1 q. 7. artic 3. Nauar nu. 10. c. requisitis §. nisi rigor. 1. q. 7.

ad monasterium de statu monachor. quando si concede facultà di dispensare sempre s'intende si faccia con causa giusta, e legitima altrimente non vale. Volendo dispensare che si mangi la carne non si può dar altra causa giusta, e legitima, che l'infermità, altrimente concedendola sarebbe senza vera causa in distruttione del ben commune, & osseruanza regolare e la podestà data alle Superiori secondo l'Apostolo è data in edificatione, e non indistruttione.

2. Cor. 10.

Ma qui si dee notare la dottrina di San Thomaso qual dice che le leggi, e statuti in commune si fanno secondo, che côuiene alla moltitudine che perciò il legislatore, che fa la legge principalmente risguarda sempre quel che appartiene a tutta la communità, e che per l'ordinario suole accadere, ma se nella legge per alcuna causa particolare si troua qualche cosa, che repugni alla legge, e giustitia, il legislatore non intende obligare alcuno all'osseruanza di quella, & in tal caso, si può da Superiori interpretar la legge quale da Theologi si domanda epicheia parola greca che in latino vuol dire equità, e ciò altro non è che osseruando la legge in commune quanto all'esser suo considerãdo bene tutte le circostanze, si dechiara che in tal caso la legge non hà luogo

2. 2. q 148 artic. 4. Soto de iust & iur. li 1. q 7. artic. 7.

luogo, ne si dee osseruare, ne oblighi all'osseruāza sua; come per esempio la Chiesa commanda che le feste commandate s'ascolti la Messa: vna persona si troua inferma in modo che non puore andare alla Chiesa, in tal caso la Chiesa non l'obliga, e quest'attione è assai differente dal dispensare, percioche colui che dispensa libera il sudito dall'osseruanza della legge, alla quale è obligato per alcuna causa giusta, e legitima, ma quel che interpreta seruata la legge nell'esser suo dichiara che in tal caso la legge non obliga all'osseruanza, onde il dispensare si conuiene solamente al superiore, che hà potestà di dispensare, ma l'interpretare non solamente il Superiore può fare, ma etiamdio il suddito in assenza del Superiore.

Nauar. Man. c. 121. nu. 21.

Alcuni dicono che il Superiore può dispensare li sudditi da precetti non in commune, ma in particolare in alcun caso necessario, fondandosi nella dottrina di San Thomaso, Gaetano, e Nauarra quali parlando del digiuno commandato dalla Chiesa affermano, che il Superiore ci può dispensare, essendo il caso necessario; qual opinione non piace ad alcuni, perche non è il medesimo dispensar vn precetto generale di Santa Chiesa, & il precetto di vna regola.

Miran. Manu. Prelat. to. 2. q. 30. n. 11 con. 2. 2 q. 147 Art. 4. Gaet. ibid. Nauar. Man. c. 21. nu. 21.

Questo

Questo è quanto alla carne, ma quanto ad altri cibi possono mangiar, oua, cascio, & altri latticini, saluo che la Quaresima di San Martino, che comincia dalla feste de tutti santi, la Quadragesima grande, tutti li Venerdì del l'anno, le quattro Tempora, e vigilie commandate dalla Chiesa per concessione di Eugenio I I I I. & il medesimo concede Vrbano I I I I. nella seconda regola qual dice *ouis, caseo, & lacticinijs possint vti præterquam ab Aduentu, vsque ad natiuitatem Domini, & a Dominica quinquagesimæ vsque ad Pascha, necnon a sexta feria, & ieiunijs ab ecclesia generaliter institutis.* *Vbi sup.*

In questa materia del digiuno nasce vna gran difficultà per la constitutione di Eugenio I I I I. qual parendoli cosa troppo rigorosa che le Monache siano tenute digiunar tutto l'anno in perpetuo non vuole siano obligate ad altri digiuni se non a quelli, che sono obligati li Frati Minori, e nel medesimo modo in cibi Quadragesimali q̃ste sono le parole proprie. *Placet, & volumus quod supradictæ Sorores solummodo teneantur ad illa ieiunia, ad quæ vos fratres ordinis Minorum obligati estis, & eosdem modos seruent in cibis quadragesimali tempore,* di maniera che per questa constitutione d'Eugenio non sareb-

bono le Monache tenute digiunare se non dalla festa de tutti i Santi sino al Natale. La Quadrgesima grande auanti Pasqua, e tutti li Venerdì dell'anno, perche a questi digiuni per la regola son tenuti li Frati Minori, a farli in cibi quadragesimali, come loro, le quattro tempora, e viglie faile come tutti li Christiani quando vengono fuor di Quadragesima.

Questa constitutione d'Eugenio in q̃sta parte del digiuno s'intende reuocata per nõ esser stata accettata dalle Monache, ilche hanno fatto cõ gran ragione, per osseruare la regola semplicemente nel suo vigore, secondo l'intentione dell'Institutore San Francesco, & s'il Pontefice per compassione compatendo alla debolezza, e fragilità loro li concede questa gratia, & indulgenza esse per feruor di Spirito non se ne vogliono seruire. La legge humana, che non è accettata per alcuna causa, giusta, e ragioneuole non astringe all'osseruanza sua secondo Sant'Agostino qual dice. *Leges instituuntur cum promulgantur, firmantur, & cum moribus vtentium approbãtur sicut enim moribus vtentium in contrarium non nullę leges hodie abrogatæ sunt, ita moribus vtentium ipse leges confirmantur.* E Nauar. afferma che auanti le leggi humane siano accettate almeno dalla

dist. 4. §. leges. lib. de vera relig c 31

li 1 cõs. de cõst. cons 1. nu. 73. & in Man c 23. nu. 41.

dalla maggior parte dell'vniuersità non ligano, e quando sono promulgate s'intende con questa conditione, se sono accettate, ma ciò non si può fare senza causa giusta, e legitima. San Tomaso, e la glosa in cap. de tregua, & pace dice che il transgressore della legge, o canone, che non è stata riceuuta non commette peccato, che percio non dee essere punito.

1.2.q.96 art. 6. & 2.2. q.147. artic.3.

Et in oltre questa constitutione s'intende esser riuocata per la consuetudine in contrario la quale quando è ragioneuole & legitimamente introdotta, & vniuersalmente prescritta basta a togliere l'obligatione della legge humana come dimostra Sant'Agostino nella sopra notata auttorità, & in confirmatione di ciò il Nauar. de horis canonicis dice, che molti precetti generali etiam de Sommi Pontefici, e concilij generali quando furno fatti obligauano tutti all'osseruanza di quelli, ma hora non tengono per la cõsuetudine in cõtrario introdotta, perche sono abrogati, non altrimente questa constitutione s'intende essere abrogata per la consuetudine, ancorche non tutta, ma solo in questa parte del digiuno, essendo, come proua eccellentemente il Nauarra in iure vna legge puo essere abrogata non solamente in tutto, ma etiamdio in parte in modo che secondo vna parte obliga,

cap.22. nu 99.

Man.c. 23. nu. 41. cap. 40.
Mir 2. 10. Man. qu. 25. art 26. cõs 20.

e resta nel suo vigore, & secondo l'altra no.

Et in confirmatione di tutto ciò le constitutioni fatte dal Padre Fra Guglielmo da Casale Generale dell'ordine approuate da Sisto IIII. ordinano, che le Monache digiunino tutto l'anno come vuol, e commanda la regola.

Il medesimo Pontefice nell'istessa cõstitutione dice di più che li Monasterij, poueri in paesi poueri, doue è grã penuria d'olio, e di Butiro, concede, che nelle mineстre, e cibi si possa vsare strutto, o lardo in cambio, si dee auertire che la concessione non è assoluta, ma conditionata, cioè quando commodamente non si può hauer l'oglio, o Butiro per la penuria, e pouertà, all'hora in cambio concede si possa vsare strutto, o lardo, di maniera che tutta volta si può hauere olio, o butiro non è lecito vsare strutto o lardo.

La terza cosa, che si hà da osseruare nel digiuno è l'hora del mangiare, nella legge Vecchia era solito nel giorno del digiuno mangiare vna volta la sera al tardi, come si hà nel libro de Giudici oue si dice che li figliuoli d'Israele vennero nella casa di Dio piangendo sedeuano auanti il Signore stando digiuni fino alla sera. *Ieiunauerunt die illo vsque ad vesperam.* La onde li Christiani nella primitiua Chiesa, che stauano in

feruor

feruor di spirito così costumauano di far il digiuno di non mangiar sin alla sera, come scriue Sant'Atanasio di Sant'Antonio, scriuendo la vita sua dice non mangaua più d'vna volta il giorno, poiche il Sole era tramontato, *pernoctabat in oratione sepissime, edebat semel in die post solis accasum*, e San Gierolamo afferma di San Hilarione, che non mangiaua il giorno più di quindici fichi, ma doppo il tramontar del Sole post solis occasum, ma poi rafreddandosi il feruore fu lasciato quest'vso e si cominciò a mangiar il giorno, ma diuersamente, per non esserui in iure hora determinata in particolare, al presente si costuma mangiare a mezzo giorno, perche essendo il digiuno ordinato ad affligere, e castigar la carne si tarda a mangiare più del solito, affin che il corpo patisca, e sent'afflittione, il che non sarebbe mangiando all'hora ordinaria dell'altri giorni, e d'intorno l'hora di sesta: nel giorno del digiuno si tarda più, e communemente per consuedine secondo li Dottori a mezzo giorno nell'hora di nona così tiene S. Thomaso e massime nella Quaresima auanti la Pasqua, che per ciò la rubrica del Breuiario vuole che nelli giorni feriali si dica vespero auanti mangiare circa l'hora di nona conforme al cap. solent de consacrat. nel quale s'ordina che

2. 2. q. 147 art. 7.

non si mangi per digiuno nella Quaresima, se prima all'hora di nona, non si è detto vespero, tutta via questo tempo non consiste in punto, ma si piglia con qualche latitudine, in modo che mãgiãdo prima di nona nõ si fa cõtra l'integrità del digiuno, ma volendo tardar più si può quanto si vuole etiamdio sino alla sera legitimamente.

2. 2. q. 147. Nau. in Man. c. 21. nu. 27.

In tempo del digiuno secondo il Gaetano, & altri Dottori l'hora del mangiare, è d'essentia, di maniera, che non osseruandosi l'hora non si sodisfa al precetto del digiuno, onde anticipando senza causa legitima si pecca mortalmente, cõ tutto ciò per alcuna causa vera, e legitima si può anticipar l'hora secondo che communemente, si tiene da Dottori.

La Regola dice che in tempo di manifesta necessità le Monache non siano obligale al digiuno corporale, il medesimo parimente si concede de iure communi percioche niuno in tempo di necessità è tenuto al digiuno. Questa necessità può essere per diuersi rispetti, può venire per rispetto dell'età, perche è vecchia decrepita, e quantunque per la diuersità delle complessioni in ciò non si può dar regola generale di quanto tempo la persona sia scusata, tutta via per l'ordinario si tiene da Dottori, che come si sono passati li 60. anni sia scusata,

Gaieta. 2. 2. q. 147. articu. 4. Azor. p. 1. lib. 7. q. 4.

ſata, perche all'hora per la debollezza della virtù naturale indebolita per il tempo non può pigliar tanto cibo in vna volta, che baſti tutto il giorno, maſsime che per la medeſima ragione la natura ha biſogno di più nudrimento per conſeruarſi, per lo che non eſſendo terminato il tempo quando la Monaca ſia ſcuſata dal digiuno per l'età s'appartiene al Superiore giudicarlo con l'eſperienza, e nõmeno tal neceſſità può eſſere per cauſa di poca cõpleſſione, perciochè eſſẽdo di poca virtù naturale ancor che attualmente non ſia ammalata d'infirmità particolare eſcuſata dal digiuno; può etiamdio eſſer ſcuſata per cauſa di qualche infirmità, per la quale il medico giudica non eſſer tenuta al digiuno, & altre neceſſità ſimili, che poſſono occorrere, purche ſiano neceſſità vere, non finte, o procurate, il giudicio di ciò s'appartiene alla Superiora, o Confeſſore, nondimeno quando la neceſſità è manifeſta non ſi ricerca altra licenza ſe non ad bene eſſe, poſciache all'hora la neceſſità la diſpenſa, ma quando ſi dubita ſe la neceſſità ſia vera ſe ricerca la licenza del ſuperiore, alla quale s'appartiene far queſto giuditio, e che ha poteſtà di diſpenſare ſecondo la dottrina di San Thomaſo.

2. 2. q. 147. articolo 4.

La terza coſa che ſi tratta in queſto

capitolo, e la confessione, della quale vuole la regola, che dodici volte l'anno le Monache si confessino. *Duodecim vicibus, ad minus de Abbatissa licentia confiteantur in anno*. Il Concilio Tridentino esorta si facci il medesimo, cioè vna volta il mese cō tutto ciò non si prohibisce, che non si possa fare più spesso, che per ciò la regola dice, *ad minus*. Nella Confessione fatta con debiti modi s'ottiene la remissione, & assolutione de peccati: Auanti che il figliuolo di Dio venisse dal cielo in terra a farsi huomo, l'auttorità di rimetter li peccati, la Maestà diuina se l'haueua riseruata a se, in modo che niuna persona in terra poteua ciò fare. Onde il Profeta Isaia dice *Ego sum, qui deleo iniquitates*. Ma venendo il figliuolo di Dio al mondo portò questa auttorità in terra, e l'ha comunicata alli Sacerdoti legitimamente ordinati, come suoi ministri, il che volse significare quando disse in S. Giouanni. *Accipite spiritum sanctū, quorū remiseritis peccata remittuntur eis, & quorū retinueritis retenta sunt*, di maniera che li Sacerdoti, come ministri proprij di questo sacramento, hanno potestà d'assoluere da peccati, che perciò quando danno l'assolutione dicono: *Ego absoluo te a peccatis tuis*.

cap. 43.

cap. 20.

Nella confessione si hanno da confessare

ſare li peccati, de quali quanto fa qui al propoſito ſono di doi ſorte, mortale, e veniale. Nella confeſſione ſi confeſſano principalmente li mortali, perche queſti propriamente ſono materia di queſto ſacramento, ma de veniali, ſecondo Scoto, & altri Auttori, per hauer la remiſſione di quelli non è neceſſario andare alla confeſſione, perche ſi poſſono rimettere in molti altri modi fuori di q̃lla, come cõ l'equa benedetta con percuoterſi il petto, dire il confiteor, & altri modi ſimili, purche non ſiano di quelli veniali, de quali ſi dubita ſe ſiano mortali, tuttauia li veniali ſi poſſono confeſſare per hauerne la remiſſione, anzi è neceſſario quando la perſona non ha conſcienza de peccati mortali, biſogna confeſſarſi de veniali, affinche nella confeſſione vi ſia materia, ſe non propria, almeno impropria, oltre che confeſſandoli ſi conſeguiſcono molti altri beni, perche nella confeſſione s'ottiene più facilmente la remiſſione di quelli, che per altra via; e di più quante volte ſi confeſſa etiam de veniali, riceue augumento di gratia per virtù del Sacramento, e non altrimente confeſſandoli, hà piu efficace rimedio per l'emendatione di quelli, & il demonio reſta più confuſo, in modo che non hà tanta forza di tentarlo.

Scot. in 4. diſt. 17. Soto in 4. ſent. diſt. 18. q. 1. artic 3. Tho. p. 3. q. 65. art. 1. Nau in Man de conf. c. 2. n. 8, & 9.

Ma si dee auertire, che in doi modi si possono commettere li peccati veniali: primo, quando la persona in se stessa tien risoluto animo di non voler commettere peccato alcuno, per minimo che sia, tuttauia con l'occasione per debollezza, e fragilità humana, cade in alcune imperfettioni, e difetti, che di sua natura non sono più che peccati veniali, quali in genere li dispiacciono sentendone dispiacere di commetterli. Secondo, quando si commettono volontariamente con la volontà tirata da qualche affettione disordinata, e souente senza hauerne occasione la desidera, e cerca non per fare il peccato, ma per hauere vna cosa diletteuole, secondo il senso come il mangiare, conuersare, parlare, & altre attioni simili, e quantunque per la debolezza della natura nostra corrotta per il peccato, mētre siamo in questa vita, nō potemo euitare tutti li peccati veniali, nōdimeno potemo mortificare, e vincere l'affettioni, & inclinationi vitiose, p lequali si cōmettono detti peccati, onde p hauerne la remissione, non basta solamente confessarli, ma è necessario ancora leuar via quella volontà disordinata, e se fuori della confessione si possono rimettere li peccati veniali come si è detto di sopra, s'intende però che non si stia cō l'affetto disordinato in alcuni di quelli

per-

perche hauendo vn tal'affetto volontario non li sono rimessi se bene s'aspergesse con l'acqua benedetta, & il medesimo si dice nella confessione, di maniera che non basta solamente confessarli.

La onde volendo andare alla confessione, bisogna prima esaminar la conscienza, e redursi a memoria tutti li peccati commessi dall'altra confessione, & hauendo ciò fatto, si ponga a cōsiderare nel danno, ch'è incorso per quelli peccati, percioche con il mortale hà offeso Dio, bene infinito, del quale hà riceuuto l'essere, e quanto hà di buono, si è priuato della gratia di Dio bene grande, di maggior stima, che tutti li tesori del mondo, & in oltre si è obligato alla pena eterna dell'inferno, e molti altri mali, che a pieno non si possono esplicare: con li veniali, quantunque non habbia perso la gratia di Dio, tuttauia hà offeso la Maestà sua se bene non tanto grauemente, come cō il mortale, & in oltre con essi in se hà raffredato, & impedito il feruor della carità con nō poco impedimento al camino della perfettione, alquale la persona religiosa è obligata, e dalla consideratione de mali, ne i quali è incorso nel peccato, concepisca nell'animo suo vn'odio, e sdegno grande contro di quelli, facendo proponimento con l'aiuto del Signore, non volerlo più commettere, e

quantunque questo proponimento in particolare ne' peccati veniali non sia necessario, posciache di quelli basta ha uerlo generalmente, tuttauia bisogna in quelli leuar la volontà, e proposito all'imperfettione per hauerne la remissione come si è detto di sopra.

Fatto questo dee fare vn'atto di contritione, con la volontà sentendo dispia cere di hauer offeso Dio con il maggior dolore, che può, o almeno dolersi di non poterlo hauere, & in tal guisa preparato, e disposto vada dal confessore per confessarsi, ma con gran riuerenza considerando, che il confessore rappresenta la persona di Dio in terra, quale come ministro suo hà potestà di assoluere tutti li suoi peccati commessi; onde postosi inginocchioni auanti di lui, hauendo detto il confiteor, con ogni sincerità, & humiliatione cominci a dire li suoi peccati, accusandosi colpeuole di quelli, e sopra tutto si guardi di non scusarli, perche Adamo, & Eua si volsero scusare, non ottennero il perdono, e si sforzi esplicare li peccati in particolare, come per essempio, hauendo mormorato del prossimo, non basta dire hò mormorato del prossimo, ma dee espianare in particolare la mormoratione, a finche il confessore possa far giuditio della qualità del peccato, il medesimo si dice dell'obedienza,

&

& altri peccati, e quãdo si cõfessa, si cõfessi cõ sperãza, e confidãza di ottenere il perdono di q̃lli, ancorche fossero graui quãto si voglia. E cõ ogni modo possibile si guardi dalli scrupoli, quali altro nõ sono che vna tẽtatione di grãde impedimento alla vita spirituale, e suol nascere dal souerchio timore della pena, tutto fondato nell'amor proprio, e falsa estimatione di se stesso, con poco amor di Dio, che per ciò non si confida nella bontà, e misericordia sua, tuttauia alle persone spirituali il più delle volte vengono per instigatione del demonio per impedirli non solo il gusto e sentimento delle cose spirituali, tenendo con li scrupoli l'animo alterato, & inquieto, ma etiamdio per farli commettere molti peccati per la conscienza erronea, a cui spesse volte obedisce disordinatamente facendo il peccato doue non è il peccato.

Finito, che hauerà di dire li peccati in particolare poi s' accusi in genere de tutti gli altri, che ha commessi de quali non ha cognitione, ò memoria, & al confessore domandi l'assolutione, e la penitenza, hauendo l'animo preparato a tutta quella correttione, e penitenza, che le darà.

Le Cõstitutioni prohibiscono espressamente, che niuna Monaca di qual grado, o conditione si voglia si possa con-

confessare ad altro confessore, che al confessore ordinario del Monastero, ciò fa con gran ragione, percioche se fosse in libertà di ciascheduna confessarsi ad altro confessore ne seguirebbe grandissimo disordine, e disturbo di tutto il Monastero, ma perche può essere, che alcuna non habbia cõfidanza con detto Confessore, il che non dourebbe mai essere, posciache la figliuola non dee perder mai la confidanza del suo Padre spirituale. Il Concilio Tridentino, ha benissimo preuisto perche ordina, che due ò tre volte l'anno dal Superiore del Monastero sia offerto, e dato vn confessore straordinario che ascolti la confessione de tutte. *Præter ordinarium autem confessorem alius extraordinarius ab Episcopo, & alijs superioribus bis, aut ter in anno offeratur, qui omnium confessiones audire debeat*]. Il che onninamente si dee osseruare, ancorche le Monache dicessero non hauer de bisogno, essendo, che può essere vna sola che ne habbia necessità, qual mai hauerebbe ardire domandar confessore straordinario, per non rendersi sospetta de qualche peccato, per lo che, per questa sola si dee dare, non altrimente tutte le Monache si deueno confessare da quello, ancorche ad alcuna paresse di non hauerne bisogno, accioche quelle che si confessano non

Sess. 25. c. 10.

mostrino

mostrino d'hauer qualche peccato particolare.

Le Monache hanno molte gratie, e priuilegij dalla Sedia Apostolica d'intorno alla confessione,& assolutione de peccati,e censure, delle quali per fuggire la prolissità farò mentione solo di vna conceduta in particolare alle Monache della prima regola di Santa Chiara secondo la reforma della Beata Colletta de Sisto IIII. qual concede gratia alle dette Monache che possino essere assolute da ministri, visitatori, e confessori loro da tutti li peccati, pene, censure, etiamdio riseruate alla Sedia Apostolica quante volte bisognarà.

Cõp. absolut. ordin. quo ad fratres.

L'elettione del Confessore s'appartiene al Prouinciale, che ha cura del Monastero, dal quale il Confessore riceue potestà, e cura delle Monache d'amministrare li Sacramenti, e far tutto ciò si ricerca per il frutto spirituale di quelle, il quale può rimouere tutta volta giudicarà essere espendiente. Leon X. p certa sciëza, *de plenitudine potestatis ordinaria*, che il Cõfessore delle Monache di Santa Chiara non possa essere in tal officio piu di tre anni, saluo quando per alcuna causa fusse espediente mutarlo prima.

Cõp. priuil. tit. monial. lib. nu. 28.

La quarta cosa, che si tratta in questo capitolo è la Communione, vuole

la

la regola che sette volte l'anno riceuano il Santissimo Sacramento della Cōmunione *septem vicibus commuicent*, & esplica li giorni, e feste, che deueno ciò fare: Il Concilio Tridentino esorta vna volta il mese almeno si debbano communicare, tutto ciò s'intende come si è detto della confessione che non si prohibisce non si possa fare più souente, ma si dee auertire che facendolo si facci con la debita preparatione, e non vi andare per vsanza, ò perche si communicano l'altre per non parer di manco di quelle, ma per riceuerlo degnamente con frutto, essendo che questo Santissimo Sacramento opera in noi secondo la dispositione, che vi troua, si come il Sole, che hauendo vna sola virtù di scaldare produce però diuersi effetti secondo la dispositione, che troua ne soggetti, onde si vede che liquefa il giaccio, indura il fango, non altrimente fa questo Sacramento, e però la Chiesa dice che a cattiui da la morte, & a buoni la vita, *mors est malis, vita bonis*, perciò l'Apostolo essortandoci a questa preparatione dice, che ciascheduno dee prouar se stesso, *Probet autem seipsum homo, & sic de pane ille edat, qui enim manducat, & bibit indigne iudiciū sibi māducat, & bibit, &c.* onde volēdo andare al sacramento bisogna

Sess. 25. c. 10.

1. Cor. cap. 11.

gna prouar se stesso, e quantũque in ciò si potrebbe dire assai in che cõsista q̃sta probatione, tutta via breuemente altro non vuol dire probar se stesso, che conoscersi, e considerar se stesso non esser degno di riceuerlo parlando della dignità, equale, percioche, che equalità può hauere la creatura con il Creatore, essendo tra di loro infinita distanza? ma basta conoscere, non essere indegna, e ciò in doi prouisioni consiste, prima che non habbia in se impedimento alcuno, che possa impedirla d'andare al Sacramento: secõda bisogna vestirse della veste nuttiale per entrare a questo conuito celestiale.

Gli Impedimenti communemente, sono li peccati, & in particolare li mortali per lo che bisogna prima esaminar ben la conscienza; ò trouandola macchiata di qualche peccato mortale, che non se ne sia confessata lo dee leuare prima con la contrittione, hauendo dispiacere hauerlo commesso facendo proposito di non commetterlo più, e poi con la confessione al Sacerdote, ma de veniali conoscendosi, che con l'affetto sta inclinata ad alcuni di quelli si sforzi toglier via quell'inclinatione, ma de gli altri veniali basta la contritione almeno in genere: guardi la Monaca di non andar mai a questo Sacramẽto Santiss. con cõscienza di peccato

veniale

veniale, e se pur ve ne fusse alcuno dicendo il confiteor auanti lo riceua, e battēdosi il petto li vien rimesso, onde può liberamēte pigliarlo senza scrupolo alcuno, che perciò santamēte hà ordinato, che auanti la persona si cōmunichi dica il confiteor, & il Sacerdote li faccia l'assolutione: impedimento puo essere ancora, hauendo hauuto qualche dispiacere dal prossimo, se tenesse l'odio, e mal'animo contra di quello, per ciò bisogna leuarlo via, poscia, che non vi sia cosa più contratria alla purità, e santità di questo Sacramento per essere vn dono celeste tutto pieno d'amore, e pace, quanto l'odio, e la maleuolenza; e si dee guardare di non tenere mai la parola ad alcuna sorella sotto pretesto di non voler la pratica sua, per esser cosa molto brutta, e scandolosa in vna persona religiosa, che hà professato di tendere alla perfettione.

Può essere parimente impedimento quando hauesse alcuna occasione prossima a qualche peccato graue, però denesi leuare quanto sia possibile poscia che nō togliendola via potendo, implicitamente si dice che cōsenta al peccato. Questa munditia, e purificatione dell'anima per andare al Sacramento ce la volse insegnare Christo nell'vltima cena, perciochè auanti communicasse li

suoi

ſuoi diſcepoli gli lauò li piedi, il mede ſimo vuole ſignificare per il profeta Iſaia, qual dice a quelli che portano li vaſi del Signore, che ſi lauino e ſtiano mondi, *lauamini, & mundi eſtote vos, qui fertis vaſa Domini*, ſe coloro che portano, i vaſi debbano eſſer mondi, quanto maggiormente quelli, che riceuono il Sacramento, che ſta dentro il vaſo.

Leuati gli impedimenti, e mondata la conſcienza biſogna veſtirſi della veſte nuttiale, accioche non li ſia detto. *Amice quomodo huc intraſti, non habens veſtem nuptialem*, e ciò conſiſte in tre prouiſioni, prima antecedente, ſeconda concomitante, terza ſuſſequente.

La prima ſta in retificar l'intentione, e prefiggere il fine, che la muoue a far vn'attione tanto nobile, e principale, i quali fini poſſono eſſere più, e diuerſi, tuttauia il principale è di riceuerlo per dar honore, e gloria a Sua Diuina Maeſtà, con queſta attione confeſſandolo vero Dio, Signor del cielo, e della terra, hauendo intentione di fare quanto il Signor noſtro intendeua, e voleua, che faceſſimo riceuendolo, quando inſtituì queſto ſantiſſimo Sacramento. Si può etiamdio diſcendere ad altri fini particolari, prima per render gratie a Dio di tutti li beneficij riceuuti

ceuuti da Sua Diuina Maestà. Secondo per sodisfattione de suoi peccati cõmessi in tutto il tempo della sua vita. Terzo per augumento di gratie, & acquisto di virtù nel suo santo seruitio. Quarto per dar gloria accidentale a Beati, che sono in patria, massime ad alcuni particolari suoi deuoti. Quinto per refrigerio dell'anime, che stanno in Purgatorio in commune, o ad alcuna in particolare. Sesto per aiuto di santa Chiesa tanto in commune, quanto in qualche bisogno particolare. Retificata l'intentione, al fine dee cercare d'eccitarsi alla diuotione, e riuerenza, il che si può fare in diuersi modi: primo in considerare la nobiltà, e grandezza del Santissimo Sacramento, e con quanta benignità, e clemenza ce si dona, e per il contrario considerare la viltà, e bassezza sua, massime essendo vna peccatrice, che tante volte l'hà offeso: secondo meditare la passione di Christo, considerando quanto hà patito, e fatto per amor nostro, e si possono dire alcune orationi vocali deuote, secondo la sua diuotione.

La seconda quando si presenta all'altare per riceuerlo, mentre il Sacerdote li presenta il Santissimo Sacramento; facci come ferno le Vergini Prudenti; le quali sentendo che lo Sposo veniua: *Surrexerunt, & ornauerunt lampa-*

lampades suas, & exierunt obuiam ei, non altrimente l'anima deuota sentendo, che lo sposo viene in questo Santissimo Sacramento dee leuarsi con particolar consideratione di questa attione, & ornare tutte le potenze dell'anima sua l'intelletto con la fede, credendo che in questo Sacramento vi è la vera, & real presenza di Christo vero Dio, & huomo, la volontà accesa di carità, & amor verso di lui. La memoria con la ricordanza d'vn tanto gran beneficio, & in somma quanto sia possibile, con tutte le potenze, e sentimenti suoi, vada con tutto lo spirito incontro allo Sposo dicendo: *Dilectus meus mihi, & ego illi*, ouero con li fanciulli di Gierusalemme, quando andauano incontro al Signore che andaua a pigliare il possesso del suo regno, dire: *Osanna filio Dauid benedictus qui venit in nomine Domini*, ouero con la Regina Ester, quale andando al Re Asuero suo sposo per ottener da quello gratia particolare, andò accompagnata da doi damigelle, e quando vide la faccia del Re per timore della grandezza sua, si gettò con la faccia sua in terra, non altrimente l'anima deuota, andando alla presenza della Maestà di Dio in questo Sacramento, vada accompagnata da doi virtù particolari, cioè timore, & amore, e quando dal Sacerdote

Can. 2.

Mat. 21.

Hest. 5.

dote

dote se li presenta l'Ostia consacrata, vedendo la faccia del Signore per humiltà si abbassi, e con tutto il cuore dica. *Domine non sum dignus*, ma con amore, e carità grande lo riceua, & hauendo riceuuta la particola con riuerenza interiormente parli al Signore, e può dire con il figliuol Prodigo, *Pater peccaui in cœlum, & coram te, iam non sum dignus vocari filius tuus, sed fac me, sicut vnũ de mercenarijs tuis*, ouero con S. Tomaso dica. *Dominus meus, & Deus meus*, ò vero con Origene. *O bone Iesu, sis mihi Iesus*, & altri simili aspirationi e parlamenti.

Luc. 15.

Ion. 20.

3.

La terza sta nel rendere le douute gratie, essendosi la religiosa communicata ritirandosi da parte in luogo cõueniente, consideri attentamente le gratie grandi dateli in questo Scramento. Primo ha riceuuto la gratia personale del figliuolo di Dio principio, e fonte di tutte le gratie. Secondo ha riceuuto la gratia meritoria, perche per mezo di q̃sto Sacramẽto, e fatta partecipe di tutti li meriti di Christo, per li quali s'acquista il regno del Cielo. Terzo la gratia inherente, e gratificante, che si conferisce in tutti li Sacramenti quale è vn'augumento di gratia, posciache questo cibo, è cibo de viui per gratia, e non de morti nel peccato. Quarto la speranza della vita eterna,

terna, e molti altri beni, che non si possono esplicar con lingua humana; la onde hauendo riceuuto vn tanto dono si sforzi rendere le douute gratie con il maggior affetto che può per non incorrere nel deteſtabile vitio dell'ingratitudine, e può dire con il Profeta Dauid, *quid retribuā Domino, pro omnib. quę retribuit mihi, Calicē ſalutaris accipiā, & nomen Domini inuocabo,* ancorche mi conoſca impotente a rendere le douute gratie, cō tutto ciò m'offeriſco, & eſibiſco a bere il Calice della morte per honore, e gloria di ſua Maeſtà tenendo coſi l'animo veramente preparato, e per ſupplimento delle proprie forze inuiti li Cieli, la terra con tutte le creature a render gratie al Signore come fecero li fanciulli nella fornace di Babilonia dicēdo *Benedicite omnia opera Domini Domino*, ouero con Dauid *laudate Dominum de Cęlis*, o altre orationi vocali ſecondo la diuotione.

Pſ 115.

Daniel 3.

CAPITOLO IIII.

NEl Quarto capitolo ſi tratta principalmente dell'elettione dell'Abbadeſſa, e di ciò che all'officio ſuo s'appartiene, ſecondo l'Oſtienſe. *Electio est idoneę perſonæ ad aliquam dignitatem, vel fraternam ſocietatem vocatio facta ſeruata canonica forma.* Si dee notare

notare in questa descrittione, che volendosi fare l'elettione non si può eleggere indifferentemente, che si vuole, ma bisogna che quella persona, che ha da essere eletta sia idonea, & habbi l'attitudine, che si ricerca a quella dignità, & officio, a cui è chiamata, e che de iure habbi quelle parti, qualità, e condittioni che si ricerca in tal'elettione. Laonde douendo le Monache fare elettione d'vna Madre, e prelata, che ha da gouernare, e reggere tutto il Monastero, non possono eleggere indifferentemente, chi li piace, ma bisogna che tra tutte faccino elettione di quella, che secondo il dettame della conscienza, & in verità giudicano idonea, & atta a quell'officio, altrimente facendo peccano mortalmente, posciache fanno contra il precetto della regola de Sacri Canoni, e di più saranno tenute rendere gran conto a Dio di tutti li disordini, che per tal'elettione seguirãno, il che bisogna bene auertire, onde per non errare si deueno osseruare alcune cõditioni delle quali la prima, è d'intorno l'età. Anticamẽte nõ si poteua eleggere in Abbadessa niuna Monaca, che non hauesse sessanta anni come si ha nel capitolo iuuenculas, ma poi fu ridotto a 25. o 30. anni, hora per il Concilio Tridentino si determina, che habbi 40. d'età, e 8. di religione salua che

Sess. 25. cap 7.

non

non essendone vna tale nel Monastero di licenza, & auttorità del Vescouo, ò Superiore se ne può eleggere vna di trenta anni finiti d'età, e cinque almeno di religione queste sono le parole. *Abbatissa eligatur non minor annis 40. & quæ octo annis post expressam professionem laudabiliter vixerit, quod si ys qualitatibus non requiratur in eodem Monasterio ex alio eiusdem ordinis eligi possit si hoc etiam incommodum, & Superiori, qui electioni præest videretur ex his, quæ in eodem Monasterio annum 30. excesserint, & quinque saltem annis post professionē recte vixerint Episcopo, vel alio Superiore consentiente.* Di maniera, che hora questo s'ha da osseruare quanto all'età. Seconda conditione bisogna che sia professa, e non basta che sia professa tacita, ma che habbia fatto la professione espressamente con le debite cerimonie, che costuma il Monastero, perche cosi commanda la regola, in modo che facendosi altrimenti, vuole che le Monache non siano obligate obedirla, sin che non habbi fatta la professione espressamente: il medesimo cōmanda il Concilio Tridentino, e si hà parimente in iure in cap. nullus de electione oue si commanda, che niun religioso possa essere eletto in Abbate, o Prelato della sua, o altra religione, se

non hauerà fatto prima la professione espressa di quella religione, alla quale è stato eletto. Terza conditione che sia stata nel Monastero otto anni, o almeno cinque, ne quali habbia tenuta vita religiosa, e laudabile, massime nell'osseruanza della regola, e professione sua. Quarta conditione che sia sana di corpo in modo che possa portare il peso del gouerno. percioche quando per infirmità, ò vecchiezza non potesse essercitare l'officio suo, non può essere eletta, però debitamente le constitutioni ordinano, che quando la Monaca non può stare ordinariamente alla vita commune, non può conuenire al choro di giorno, e di notte, e per l'ordinario ha bisogno de cibi particolari, massime in mangiar carne non può essere eletta, e ciò con gran ragione, percioche l'Abbadessa non solo con l'essempio ha da indurre le sorelle all'osseruãza della regola, e delle cose essentiali del Monastero, ma etiamdio dee riprendere, castigare quelle, che non l'osseruano, ma se lei non fa, non va al choro, non digiuna, e simili cose, come potrà correggere, e punire l'altre? Quinta cõditione, che sia sana di Spirito che non sia transgressora della legge di Dio, o della regola, stando inuolta in qualche peccato mortale, il che è prohibito in iure, che mentre la persona

sona sta attualmente in peccato mortale non può essere eletta a dignità spirituale. Onde S. Tomaso dice che colui che sta in peccato mortale è indegno al gouerno spirituale. *Quia per quodlibet peccatum mortale aliquis redditur indignus ad quodlibet spirituale exequendum*, che per ciò secondo Siluestro essendo vn tale eletto l'elettione si d dee cassare. Non altrimente essendo scommunicato, di scommunica maggiore, essendo eletto, l'elettione, è nulla come si ha in capitolo constitutus de appellatrione, e non solo di scõmunica maggiore, ma anco minore, come si hà in cap. fin. de electione, oue si dice ch'essendo alcuno eletto scientemente scommunicato di scommunica minore l'elettione si dee cassare, per ciò con gran raggione si costuma nella religione auanti si venga all'atto dell'elettione il Superiore che assiste al capitolo assolue generalmente tutti gli elettori a cautela d'ogni sorte di scommunicatione, sospensione, ò altro impedimento spirituale, che de iure potesse impedire l'elettione non esser fatta legitimamente, il che si dee osseruare nell'elettione quando si elegge l'Abbadessa. Sesta conditione, che sia adornata della virtù della carità, & amore verso il prossimo, affinche possa compatire alle sorelle bisognose, souenendole, &

quodlib. 8. q. 4. ar. 6.

Elec. 1. q. 14.

aiutandolo in tutti li loro bisogni, e necessità, & in particolare che non sia partiale in fauorir più vna, che vn'altra, ma vniuersalmente sia benigna, & amoreuole con tutte. Settima conditione, che sia Vergine, percioche de iure cõmuni niuna Monaca, che nõ è vergine può essere eletta Abbadessa senza dispẽsatione, come si ha nel c. quis omnem, oue si porta l'essempio di Maria Maddalena dicendo, *nouimus peccatricem prius Mariã post conuersionem, quamuis sancta, & casta, tamen in Diaconissas non computatam*. Se la Maddalena per non esser vergine, ancorche dopò la conuersione fosse santa, e casta non meritò esser connumerata tra le Diaconesse, non altrimente quella Monaca, che non è vergine non merita esser fatta Abbadessa. posciache Abbadessa, e Diaconessa è quasi il medesimo, e ciò parimente s'ordina nel capitolo iuuenculas, e si conferma con l'auttorità della Sacra Scrittura *Amos c. 5. Virgo Israel proiecta est in terram suã non est qui suscitet eam*, perche come la verginità vna volta è persa nõ si può più ricuperare. Quando il caso è publico, e manifesto non vi è alcuna difficultà, che non si può senza dispensatione del Papa eleggere, il che tampoco non si dee fare senza gran causa, ma la difficultà sta quando il caso è secreto

Mir. in Manu. prelat. tom. 1. de monial. q. 7. ar. 6.

creto, percioche essendo la Monaca obligata de iure naturę, come vogliono communemente li Dottori conseruar la fama propria non può, ne dee publicar il suo peccato, essendo che publicandolo infamarebbe se stessa, il che non si può, onde in tal caso secondo l'oppinione più commune de Dottori è tenuta quanto può rifiutare, e fuggire di concorrere nell'elettione con buon modo senza manifestarsi, ma tutto ciò essendo di fatto eletta si dee forzare di non accettarla scusandosi inhabile, adducendo altre cause che non li siano in dishonore, ò infamia, delle quali non ne mancano, e se cō tutto ciò fosse costretta accettare il carico lo può accettare, ma dee stare con gran timore, e cercare di scaricarsene in quel meglior modo che può. Ottaua conditione che sia di legitimo matrimonio nata se si può, percioche etiamdio l'illegitime possono essere elette non ostante che il Nauarra tenga oppinione, che nella prohibitione fatta in capitolo filiis prę sbyterorum, che niuno illegitimo senza dispensatione possa esser eletto a prelatione, e dignità spirituale si comprenda non solo gli huomini, ma anco le donne. Perche l'Ancarano nel capitolo generale con altri Dottori tiene oppinione contraria, cioè che quel capitolo non s'intenda per le donne, ma

Nauar. libr. 1. cons. de renunt. cons. 4. num. 4.

In cap. non dicatis n. 6.

de elec. in 6.

solamente per gli huomini come si vede chiaramente nel titolo di quel capitolo, massime che in iure e regola generale, che in materia odiosa non si comprendono le donne, se espressamente non si fa mentione di loro, come si ha pure in cap. generale de electione in 6. e questa opinione è più vera, e cõmunemente seguitata, per lo che, ancorche vna Monaca non sia legitima può essere eletta Abbadessa, e quantunque li religiosi per l'ingresso della religione siano dispensati a gli ordini sacri, come si ha, in capitolo *de filijs praesbit.* oue si dice *filij praesbiterorum, & ceteri ex fornicatione nati ad sacros ordines non promoueantur, nisi aut Monaci fiant, aut in congregatione canonica regulariter viuant*, non sono però dispensati per tal'ingresso a niuna prelatione, o dignità ecclesiastica senza dispensa particolare. Gregorio XIIII. in vna constitutione modificando la bolla di Sisto V. contra illegitimos vuole, che tal dispensa non si possa fare se non dal Generale, o Prouinciale nel capitolo con il consenso di quello, tuttauia ciò non s'intende delle Monache essendo che in detta constitutione non si parla se non de gli huomini, e non delle donne, & in oltre si prohibisce, che gli illegitimi non possino hauere tal dignità, perche in quella si contiene

tiene la giurisdittione spirituale ordinaria sopra li sudditi, e cura dell'anima, del che le Donne ne sono incapaci, onde l'Abbadessa ancorche sia eletta a quell'offitio non acquista tal giurisditione, e però quella constitutione, non s'intende per loro così tiene il Miranda nel Manuale prælatorum: non altrimente le Monache che sono state o discendono da infideli non si comprendono nella constitutione di Paolo IIII. e Clemente VII. quali prohibiscono che niun Frate Minore di tal conditione possa esser eletto in Prelato nella religione. secondo il medesimo Dottore per lo che la Monaca ancorche sia stata, o discenda da Giudei, o da infideli hauendo l'altre parti che si ricerca a questa elettione può essere eletta in Abbadessa. Hor queste sono le conditioni principali da osseruare in questa elettione quanto alla persona, che ha da essere eletta.

tom. 1. de mon. q. 6. art. 5.

q. 7. art. 2.

Bisogna hora vedere quelle, a quali appartiene questa elettione. L'elettione del Superiore de iure communi appartiene al Collegio, talmente che ciascheduna congregatione de iure hà facultà di elegersi il Prelato, che la gouerni, saluo che non vi fosse consuetudine, o priuilegio particolare in contrario, come si hà nel cap. de elect. e tiene Siluestro, & altri Dottori conforme

Elec. 1. q. 1.

a quest'ordine de iure l'elettione dell'Abbadessa delle Monache di S. Chiara della prima regola si appartiene al Monastero, perche cosi commanda la regola qual dice. *In electione Abbatissæ teneãtur formã canonicã obseruare*, vuole che si osserui la forma de sacri Canoni, e poi soggiũge che procurino d'hauere quãdo si fa l'elettione, il Generale, o Prouinciale, che lo esorti alla concordia, e pace in detta elettione, e che nõ si elega alcuna, che nõ sia professa, ciò tutto dimostra, che tal elettione vuole si faccia delle Monache del medesimo Monastero, & oltra di ciò, Innoc. IIII. e Bonifacio VIII. ordinano, e cõmãdano che la elettione dell'Abbadessa della prima regola di santa Chiara appartenga liberamente al Monastero, e Conuento, il che si conferma dal Concilio Tridentino, qual parlando della elettione commanda che in ciò s'osserui le constitutioni del Monastero: *In reliquis seruentur singulorum ordinum, vel Monasteriorũ constitutiones*. Di maniera che tutte le Monache del Monastero della elettione dell'Abbadessa, hanno voce attiua, e passiua, purche siano professe espresse, o almeno tacite, e di più che siano state tre anni in circa in detto Monastero, secondo Eugenio IIII. con queste parole. *Et vt prædictæ moniales, aut sorores melius gubernentur volumus*

Comp. Abbat.

sess. 25. c. 7.

lumus, quod in electione Abatissarum, & ministrarum, & matrum illæ tamen ex ipsis monialibus, & sororibus vocem habeant, quæ per annos tres, vel circa, in eisdem monasterijs, vel collegijs fuerint, dice che siano state tre anni in circirca nel medesimo Monastero, computandoci l'anno del nouitiato, il medesimo ordina Nicolò V. come si hà nel cōpēdio; e ciò non senza ragione, perche le giouane nouellamente professe non hauuendo esperienza non possono hauer intelligenza, e far giuditio in ciò che si ricerca in tal'elettione.

Abbatissa.

Il modo che si dee osseruare in questa elettione è il modo dato da sacri Canoni, seruata canonica forma, come si dice nella discrettione di sopra, & la regola commanda il medesimo, quado dice. *In electione Abbatissæ teneantur formam canonicam obseruare*, qual forma si hà in *cap. quia propter de electione*, quale è di tre sorti. La prima si fa per scrutinio: la seconda per compromesso: terza per commune conspiratione, la più commune, e facile è la seconda per compromesso, e questa è in vso nella nostra religione. e parimente vsano le Monache, nella cui forma si ordina, che da gli elettori si eleggano due, o tre scrutatori del medesimo collegio, ne' quali di cōmun consenso tutti compromettono la elettione da farsi,

ma limitata, cioè, che non possano eleggere se non quello che haurà più della metà delle voci di tutto il corpo del Capitolo semplicemente senz'altra consideratione, ma perche questa forma non si può osseruare nella elettione dell'Abbadessa in alcune cose il Concilio Tridentino ordina, che il Vescouo, o Superiore d'alcun Monastero fuori di quello per vna finestrella ascolti le voci di ciascheduna Monaca, ciò si dee intendere, che non egli solo, ma con vno o doi testimonii, come scrutatori pigli detti voti, e per osseruare la forma del Canone si debbano nominare al capitolo delle Monache, acciochè di commun consenso compromettano la elettione da farsi in detti scrutatori, il che vuol significare il Concilio quando poi che ha parlato della elettione dell'Abbadessa, del tempo che dee hauere, e dell'altre circonstanze, conchiude con queste parole. *In reliquis seruantur singulorum ordinum, vel Monasteriorũ constitutiones*. Se il Concilio vuole, che si osseruino le constitutioni delle Religioni, e Monasterii, maggiormente si dee tenere che vuol s'osserui la forma data nel cap. quia propter, e che per le sue parole non s'intenda esser reuocata, ma più tosto confermata, & in oltre il detto Concilio commanda, che le voci sieno secrete, in modo che

Sess. 25. c. 7.

quelle

quelle de gli elettori mai sieno manifestate, etiamdio da scrutatori, e di più che non si possa supplire alle voci de gli assenti, per lo che si dimostra chiaramente, che il Concilio vuole si osserui la forma di quel capitolo, quia propter. La onde il Superiore che assiste all' elettione, ha da pigliare doi scrutatori, quali quantunque vno di quelli possa essere il Confessore, tuttauia non è ben pigliarlo, affinche la elettione sia più libera, percioche può essere, che alcuna Monaca per timore, o rispetto del Confessore dia, o nieghi la voce ad alcuna, o nominarli al capitolo delle Monache e faccia, che di commun consenso in essi compromettano la elettione secondo l'ordine del detto capitolo.

Quando si danno le voci ciaschedu na Monaca dee dare il suo voto secretamente, in modo che non l'intenda persona alcuna, se non li scrutatori, & il Prelato, perche così commanda il Concilio, i quali scrutatori con ogni fedeltà, e sincerità sono obligati scriuere, & assegnar le voci a chi sono date.

Auanti si venghi all'atto dell'elettione, le Monache deeno esser chiamate, & intimate a questo effetto, il che si può fare con il segno della campanella, in voce, o altro modo, basta che a tutte le sia fatto sapere che all'hora si ha da fare l'elettione, e perche il testo dice,

che tutti gli elettori vadino, e sieno presenti quelli, che deueno, vogliono, e possono commodamente queste sono le parole proprie. *Præsentibus omnibus, quæ debent volunt, & possunt commodè interesse*, prima dice quelli che deueno, e questi sono quelli che de iure hanno voce in quella elettione, in questa dell'Abbadessa sono tutte le Monache professe, che sono state tre anni in circa nel Monastero, o che non habbia qualche impedimento canonico: secondo dice quelli che vogliono, il Canone parla in commune di tutte l'elettioni che si hanno da fare non solo nelle religioni, ma etiamdio nel secolo, però dice generalmente, *qui volunt*, ma li religiosi, che hanno il voto dell'obedienza in particolare non posson con propria auttorità renuntiare la voce senza licenza e concessione de Superiori, e quantunque vi sia oppinione d'alcuni Dottori, che il suddito non può esser constretto da Superiori a concorrere non volendo, ciò non s'intende generalmente percioche tutta volta, che la renuntia torna in infamia di colui, che rinuntia, o che l'elettione non si può fare debitamente, ouero, che torni in pregiuditio del ben commune si può constringere, & il giuditio in particolare quando torna in danno del ben commune s'appartiene al superiore, è però

Syl elec. 1. q. 5.

Soto de Iust & iure lib. 1. q. 5. ar. 5.

però può constringere il suddito quando conosce essere in pregiuditio, & il suddito è obligato obedire, e deporre la conscienza quando li dettasse di non concorrere. Terzo dice che possono esserui commodamente quando la Monaca stà inferma grauemente in modo che non può andare alla finestrella, e dare il suo voto è scusata, e quella voce non impedisce l'elettione, e non si può supplire con mettere vn'altra, che dia la voce in luogo suo, ne meno può farlo l'Abbadessa, ne il Superiore, perche espressamente è prohibito dal Concilio Tridentino, potrebbe la Monaca in tal caso constituire vna Monaca come sua procuratrice, il che in iure si concede, & è quando vn'elettore è assente per giusta cagione, e non può conuenire personalmente può constituire, e far procuratore vno de gli elettori, quale nel capitolo ha due voci, il che appresso di noi frati, e delle Monache nostre non vi è tal consuetudine.

sess. 25. cap 6.

E quando nel primo scrutinio non si è fatta l'elettione perche le voci non si sono accordate si può fare il secondo, e terzo e più, fin tanto che si faccia essendo, che cosi concede il canone, qual dice, *donec consentiunt in aliquem.*

Il luogo dà farsi quest'elettione, è termi-

vbi sup. terminato per il Concilio Tridentino cioè che non s'entri dentro il Monastero, ma fuori per vna finestrella si piglino le voci di ciascheduna, *is vero, qui electioni praeest Episcopus, siue alius Superior claustra Monasterij, non ingrediatur, sed ante cancellorũ fenestrellam vota singularum audiat, & accipiat*, e quella, che è eletta basta che habbia più della metà delle voci perche così dichiara Nicolò V.

Comp. tit. Abbatissa. La regola nõ determina quanto tempo possa durare nell'officio doppo l'elettione, in questo particolare vi sono bolle de Pontefici, che parlano diuersamente Nicolò V. ordina che l'officio dell'Abbadessa non possa durare più di vn'anno, & in fin di quello sia obligata renuntiare l'officio nelle mani del Prouinciale, ò Visitatore. Leon X. ordina il medesimo conforme a quel che ordina Vrbano IIII. nella sua regola, Gregorio XIII. in vna bolla, che comincia *exposit debitum pastoralis officij* l'anno 1583. prohibisce strettamente che l'officio dell'Abbadessa sia perpetuo, ma per l'auenire sia triẽnale, Sisto V. in vn'altra, che comincia, *& communis cura pastoralis officij* l'anno 1587. ordina che l'officio dell'Abbadessa non possa durar più di tre anni, onde il Nauarra dice l'officio dell'Abbadessa esser triennale da poco tem-

Cõp. tit. Abbat.

Tit. Abbatissa.

Lib. 3. cons. de reg. consil. 4.

po

po in qua, che per ciò il Collettor de priuilegij dice che per la diuersità dell'impetratione, diuisione, & innouatione, che si fanno, particolarmente del tempo della duratione dell'officio dell'Abbadessa si stia auertito in vsarle per non commettere errore, essendo che alcune di quelle non sono con l'vsò state accettate, & ammesse, il che si dee notare massime che bolle tali non sono vniuersali per le Monache di tutti gli ordini, ne in tutte le Prouincie, come quella di Nicolò V. che non s'estende se non in Italia, e parti circonuicine, e quella di Gregorio XIII. si estende solo in Italia, e Sicilia e non parla se non de Monache, che fanno vita Monacale di San Bernardo, Cisterciense, e Cartusiane, quantunque vi aggiunga la clausura generale di tutti gli altri ordini, e quella di Sisto V. parla solo de Monesterij, che stanno sotto la cura de Padri osseruanti, onde parlando hora risolutamente secondo la consuetudine ragioneuolmente introdotta l'Abbadessa non può durar nell'officio suo più di tre anni, ma in modo che ogni anno è obligata liberamente rinuntiare l'officio nelle mani del superiore, o visitatore, che assiste al capitolo doppo la quale fatta la discussione de suoi portamenti, essendosi a quest'effetto ascoltate tutte le Mo-

nache,

nache, e quando non vi sono demeriti, per li quali non possa di nuouo essere rieletta si può far l'elettione di nuouo, nella quale le Monache, che hanno potestà di eleggere nel dar il voto suo sono libere darlo alla medesima, ouero ad vn'altra, quando giudichi secondo il dettame della conscienza esser meglio, e ciò vuol dire la regola quando dice che parendo all'vniuersità delle Monache la predetta non esser sufficiente al seruigio, e commune vtilità loro siano obligate a eleggere vn'altra, quanto più presto potranno, ma tal giuditio, e mutatione non si può fare fuora del capitolo, & essendo la medesima rieletta può essercitar l'officio vn'altr'anno nel medesimo modo fino alli tre anni, quali compiti non può esser'eletta per tre altr'anni, ma passato detto tempo può essere rieletta per tre altr'anni nel medesimo modo come si è detto di sopra, di maniera, che più volte può esser'eletta con li medesimi interualli, e modi, questo modo sono tenute le Monache di precetto osseruare d'intorno alla elettione, dell'Abbadessa, altrimente facendo peccano mortalmente. *Si* dee notare, che Gregorio Decimoterzo prohibisce, che l'Abbadessa hauendo finiti li tre anni, non può per tre altri anni nel medesimo Monastero hauer officio, auttorità,

torità, ne amministratione alcuna. Il Miranda tiene, che questa prohibitione s'intende quado l'officio sia per tre anni, e non per poco spatio di tempo.

Man 1. par de monial. q 7. ar. 9. cõs. 2

La regola vuole che l'officiali del Monastero, e discrete sieno elette con voce secreta nel medesimo modo che si elegge l'Abbadessa, e le constitutioni dichiarano che la Vicaria, prima, e secõda Rotara, e la Maestra delle nouitie con le discrete si eleggano nel medesimo modo, il che è bene farlo per leuar via ogni sospettione di male in tal'elettione, facendosi se non da tutte, almeno dalla maggior parte di commun cõsenso, ma si dee auertire, che quando vna persona eletta con elettion canonica, à qualche dignità, fatta l'elettione con li debiti modi quella persona, *aquirit ius*, in quella dignità, in modo che non li può esser leuata se non per qualche causa graue, seruata la forma de sacri Canoni, ma l'officiale quantunque siano elette come l'Abbadessa quasi con elettione canonica, non acquistano *ius* alcuno, posciache non sono elette, ne chiamate a dignità, ma a ministerio, come officiale per seruitio del Monastero, che per ciò la regola soggionge, quando alle sorelle paresse espediente rimuouere alcuna, e farne vn'altra si faccia, se quella fosse veramente

elettio-

elettione Canonica, non si potrebbe rimouere niuna, saluo che nel capitolo si come l'Abbadessa non si può rimuouere dal suo officio, eccetto nel capitolo, il che sarebbe contra l'intentione della regola, qual vuole che occorrendo il caso per vtilità del Monastero se ne possi mettere vn'altra senz'aspettare il capitolo, ma douendosi fare tal mutatione non si dee fare senza licenza del Superiore.

La regola dice, che l'Abbadessa sia tenuta hauer il consiglio delle discrete in quelle cose che ricerca la forma della vita, cioè l'osseruanza della regola promessa: per queste parole, l'Abbadessa non è tenuta di precetto in tutte le cose, che s'hanno da fare nel Monastero hauere il conseglio loro, ma basta solo nelle cose graui, che aspettano all'osseruanza della regola, & al viuere religioso, e non esplicando la regola in particolare in che si dee hauere il conseglio bisogna stare al giuditio della medesima Abbadessa, e consuetudine del Monastero, tuttauia quanto sia possibile si dee sforzare di far tutte le cose col conseglio per non errare, non fidandosi del proprio parere essendo cosa molto perilosa.

Esorta la regola in questo capitolo quella Monaca, che sarà eletta al gouerno del Monastero, pensi, e consideri

ri bene il peso grande, che hà pigliato sopra le sue spalle, quale è che per l'officio è obligata render conto a Dio di tutti li peccati, e disordini che per causa sua, e mancamento si commetteranno in tutte le sue figliuole non hauendo essercitato l'officio suo con quella diligenza, che si dee, & particolarmente in correggere senza rispetto alcuno li diffetti, e mancamenti non solamente in commune, ma etiamdio in particolare, quando mancasse in dar rimedio alli disordini del Monastero, non sforzandosi con la dottrina, & essempio indurre le sue figliuole all'osseruanza delle cose promesse, & alla vita spirituale, & altre cose che aspettano al buon gouerno, che perciò la regola vuole che seguiti la via commune di tutte in choro, in dormitorio, in refettorio, in infermità, e parimente nel vestire, per lo che dee stare in gran timore, hauendo sempre nella mente quella tremenda, e spauentosa sentenza di Dio, per il Profeta Ezechiele minacciata a qualunque che hà gouerno, che perdendosi l'anima del suddito per mancamento, e negligenza sua li ricercarà il sangue, domandandoli strettissimo conto di quella perdita, *Sanguinem autem eius de manu tua requiram*: onde stia in humiltà ricorrendo spesso al Signore con l'oratione pregandolo instantemente,

cap 3.

che

che con la gratia, e fauor suo l'aiuti a portar quel peso, e sopra tutto la regola l'esorta alla carità verso le sorelle, consolandole nelle tribulationi aiutandole nell'infirmità, e prouedendole di tutte le cose necessarie secondo il stato loro, a finche speditamente possino caminare alla perfettione, e santità della vita.

In questo capitolo s'ordina, che non si faccia debito alcuno graue senza consenso di tutte le Monache, ma perche nell'ottauo capitolo oue si parla della proprietà si tratta come si possa fare, qui non se [illegible] altro.

[illegible] parimente la regola che dall'Abbadessa, e Monache non si riceua deposito nel Monastero, *caueat autem Abbatissa cum Sororibus suis, ne depositum aliquod accipiatur in Monasterio*: Deposito ordinariamente si fa de danari, o d'altre cose mobili per restituirli, o darli a chi de iure si dee, e ciò può essere in doi modi: primo pigliando il deposito con obligatiane ciuile di restituirlo, a chi và de iure, in questo modo le Monache non possono accettare deposito alcuno, posciache per la professione loro non possono in tal modo obligarse, secondo modo pigliando il deposito semplicemente per carità, senza obligatione di restituirlo, anzi con protesta che non vogliono essere obli-

obligate a cosa alcuna perdendosi, ma che si sforzaranno serbarlo fedelmente. In questo modo le Monache ne sono capace, ma ciò far non si dee senza gran necessità, e bisogno del prossimo, essendo che riceuer danari in tal modo nel Monastero è cosa pericolosa per le Monache, e poco buon essempio a secolari. Il medesimo si dice quando il deposito fosse d'altre robbe.

Vltimamente in questo capitolo si commanda, che l'Abbadessa, o Vicaria almeno vna volta la Settimana chiami tutte le sorelle al capitolo, ma perche quest'attione è ordinata benissimo nelle constitutioni quando, e come si dee fare, qui non occorre dirne altro solo si noti ch'essendo precetto per quella parola teneantur non si dee lasciar di farlo, oltre il frutto spirituale che se n'acquista dicendo la colpa, & accusarsi de proprij defetti in commune tutta volta, che non si faccia per cerimonia, & vsanza, senza consideratione alcuna, la onde la Monaca douendo andare al cap. dee andare preparata con animo deliberato di dire publicamente accusandosi de suoi defetti, e mancamenti non solo nelle cose spirituali, ma etiamdio ne defetti in far l'officio suo del Monastero, come Sacrestia, Cucina, &c. non altrimenti di quelli, che fa nella conuersatione, e pratica tenuta con le

sorelle

sorelle desiderando di esser ripresa, e penitentiata, & in tal modo facendo quando si và al capitolo si fa profitto, massime perche il Demonio in questa humiltà, resta grandemente confuso, e la Monaca si dispone riceuer gratie dal Signore non solamente, per l'emendatione propria, ma etiamdio per l'acquisto delle virtu, ma andarui a caso per cerimonia, & vsanza non se ne caua frutto alcuno, di quà procede, che se nel capitolo si sente niente tocca nella correttione, o che li sia dato vn poco di penitenza straordinaria subito si risente, lamentandosi d'esser stata aggrauata.

CAPITOLO V.

NEl quinto Capitolo si tratta d'vna cosa necessaria principale per la vita spirituale, e per far profitto nel viuere religioso, e questa è il silentio, senza del quale la persona religiosa, e come vn giardino, che stà aperto senza siepe esposto a tutti li viandanti, & alle bestie, che li vanno d'intorno, di maniera che auenga faccia molto frutto, subito è rubbato, e preso, non altrimenti la persona religiosa stando nella religione come in vn giardino rinchiuso, oue produce, e fa molto frutto spirituali di buone operationi, ancorche stia rin-

rinchiusa con il corpo se non stà etiamdio rinchiusa in se stessa con il Silentio ogni cosa perde, che perciò il Spirito santo, per il Sauio assomiglia l'huomo loquace ad vna città, che stà senza muraglie, che sta aperta, & esposta a tutti gl'insulti de nemici, onde San Giacomo afferma, che la religione è vana di colui, che non raffrena la sua lingua.

Prouer. 25. Iacob. c. 1.

Il silentio è di doi sorti. Primo Euãgelico, qual si rompe ogni volta che si dice vna parola otiosa, che perciò nostro Signore in San Mattheo dice, che d'ogni parola otiosa, che gli huomini diranno ne renderanno strettissimo cõto nel giorno del Giuditio; Ma se nel giorno del Giuditio si renderà conto strettamente d'vna parola otiosa, che conto si renderà de parlamenti vani delle cose del Mondo, delle molte dicerie inutili di cose superflue, anzi più, che conto si renderà delle mormorationi, che si fanno del prossimo; però è necessario che la Monaca stia molto auertita in osseruar questo silentio per non incorrere in quei mancamenti, e difetti. L'altro è regolare d'osseruarsi in certi luoghi, e tempi nel Monastero, come da Compieta fino all'hora di terza si dee osseruare in tutto il Monastero, ma in Chiesa sempre, e parimente nel dormitorio, in refettorio fin che si

Matth. c. 12.

man-

magia, tutto questo per la regola nō è di precetto, che facēdo cōtro si facci cōtro la regola, nōdimeno le buone figliuole che in tutto desiderano piacere a Dio si deeno sforzare di conformarsi con l'intentione della lor Madre, pensando che non senza gran ragione ordina, e vuole che si osserui il silentio, & occorrendo parlare in detti luoghi, e tempi per alcuna cosa necessaria, si dee ciò fare con parole humili, e basse, quanto possono essere intese, ancorche ciò si dee fare sempre in ogni luogo, e tempo, e sopra tutto deuensi fuggire li lōghi parlamenti non necessarij, e particolarmente delle cose del secolo per non dare impedimento all'operatione di Dio, quale per il Profeta Osea dice, che volēdo parlare, & ammaestrare vn'anima fedele come sua cara sposa la conduce alla solitudine per parlare al cuor suo. *Lactabo eam, & ducam eam in solitudine, & ibi loquar ad cor eius.* Debbano pensare le Monache che la M. Diuina, per gratia singolare le hà cauate fuori da rumori, e tumulti del mondo, e cōdottile alla solitudine del monastero per parlar loro interiormente & per manifestarli, e farli conoscere quanto importi il dispreggio di se stesso, e delle cose del mondo, farli etiamdio gustare la dolcezza, e soauità spirituale scoprendoli li segreti marauigliosi dell'amor

Ose. c. 2

suo

suo, della perfettione, e delle cose del cielo, ma se le Monache, tenendo la mente occupata con le molte ciarlarie, e parlamenti inutili, e perniciosi come potrà la Maestà sua parlarli? perciochè se pure Sua Maestà li parlarà non l'intenderanno, si come colui, che sta in luogo, oue si fa gran rumore, e strepito non può intendere s'alcun li parla, ne quel che si vuol da lui, così appunto auuiene alle Monache, che non tengono silentio, di maniera che in darno sono venute, e stanno nel Monastero, e solitudine e quelche importa più è che in tal guisa si disprezza la gratia, & dono grande, che hà fatto loro il Signore a cauarle dal Mondo, e condurle alla solitudine del Monastero, perciochè non basta star in quello solamente, con il corpo, ma bisogna staruì etiamdio con l'animo, voluntà, & opere, per lo che la Monaca per non mancare a cosa di tanta importanza dee stare molto vigilante nel parlare, non aprire mai la bocca per tale effetto se non è costretta da necessità, ò carità, bisogna assuefarsi a parlar poco, quanto manco sia possibile, e massime al parlatorio con secolari, che vengono a visitarla, quali per l'ordinario non sanno parlar d'altro, che delle cose del Mondo, trauagli loro, e tribulationi, quali non solo occupano l'animo della Monaca,

che le sente, ma etiamdio l'inquietano di maniera, che non può con la debita libertà attendere a gli essercitij spiritua li, perciò santamente la regola prohibisce, che nissuna delle sorelle vada al parlatorio, ò grada senza licenza particolare, qual licenza non dee la superiora darla facilmente hauendo riguardo al tempo, alle persone, a cui s'hà da parlare, & affinche non si parlino ragionamenti vani, superflui, ò pernitiosi vuole, che sempre vi siano due Monache presenti, e che odano tutto quello, che si dice, accioche facendosi qualche ragionamento poco honesto, e religioso facciano la correttione, secondo vuole la carità, & essendo espediente si dee far sapere alla superiora con debiti modi, accioche proueda, e dia rimedio secondo giudicarà essere ispediente, e di più, per fuggire questi, & altri inconuenienti vuole, che rare volte si vada alla grada, la onde quando la Monaca è chiamata per tal'effetto, dee andare come per forza, quasi non potendo far altrimente, & essendo andata, dee cercare di spedirsi quanto prima e si guardi di non tener prattica con esoltare li parenti ò altri secolari, che vadino spesso a vederla, anzi per il contrario con buon modo li preghi, che non vadino, offerendosi a pregare il Signore per loro nell'oratione, ancorche non li veda,

e ciò

e ciò li dee bastare senza visite, tutto ciò vuol significare la regola quando prohibisce espressamente, che auanti si lieui, e tramonti il Sole non si vada alla grada, ò parlatorio, che la Quaresima di San Martino, e la grande si parli se non con il Confessore, ò per qualche vrgente necessità secondo il giuditio della Superiora, e parimente che alla porta per niun modo si vada, e si notino quelle parole della regola quando dice, *Hanc formam loquendi teneantur Professa Abbatissa, & eius Vicaria obseruare*, quali parole hanno forza di precetto.

Ordina di più in questo capitolo la regola che si tenga vn panno negro dentro la grada, e parlatorio affinche la Monaca non sia veduta, & ella non possa veder persona alcuna di fuora, così particolarmente ordina la porta del Monastero come dee esser fatta, & in che modo dee star segreta, tutto ciò fa la regola per leuar l'occasione di qualche male, percioche quantunque la Monaca voluntariamente si sia rinchiusa nel Monastero, e che con volontà ferma, e stabile stia in quello, tutta via per la debolezza, e fragilità humana dee fuggire l'occasioni, che la possano far precipitare in qualche male, ò peccato non fidandosi di se stessa, nè della buona volontà, per lo che que-

ste cose si deuono osseruare con gran diligenza, per sodisfare non solamente al debito della regola, ma etiamdio per manifestare a tutti la sua buona volontà, & integrità nel seruigio del Signore.

CAPITOLO VI.

NEl sesto Capitolo la Beata Chiara fa mentione di doi cose principali: primo dice, e mostra, come lei, e tutte le sue sorelle Monache hanno promesso obedienza al P. S. Francesco che percio detto Padre li haueua scritto, e promesso per se, e per li suoi Frati hauer cura di loro, e mentre egli fù in questa vita l'osseruò, e fece osseruare. In ciò si dee notare, che per la regola la cura delle Monache della prima regola è data alli Prelati della religione de Frati Minori, come si vede chiaramente nel primo capitolo quando dice, *& sicut in principio conuersionis suæ, una cum sororibus suis promisit obedientiã B. Francesco ita eamdem promisit inuiolabiliter obseruare successorib. suis & aliæ sores teneantur semper successoribus B. Francisci, & Sorori Claræ, & alijs Abbatissis canonice electis, & succedentibus obedire*, e nel secondo capitolo parlando del visitatore vuole, che sempre sia dell'ordine dee Frati Minori,

ri, onde si vede, che l'auttorità ordinaria delle Monache, è data alli Frati come si è detto quale è perpetua essendo conceduta non à persona particulare, ma all'officio, quale è perpetuo, ma poi Vrbano IIII. nella sua regula tolse la cura di quelle, e la dette al Cardinale Protettore (come si ha nel capitolo vigesimoquinto) quale immediatamente n'haueua cura, e le gouernaua come Prelato loro visitandole per se stesso, o per altre persone idonee, secondo che li pareua più espediente, auuenga, che per l'ordinario le visitaua per mezzo de Frati Minori, ma come suoi commissarij, e delegati, & in tal guisa furno gouernate le dette Monache sino al tempo di Giulio II. quale leuò detta cura al Protettore, e la restituì alli Frati come si ha nel compendio de priuilegii, ma ciò s'intende solamente per le Monache della seconda regula, e non della prima quali sempre sono state suggette alli Prelati della religione, e non al Protettore, ma cō tutto ciò li Frati non sono obligati di precetto hauer cura di dette Monache, onde pretendendo le Monache per le sopradette parole di Santa Chiara, che li Frati fossero obligati di precetto hauer cura di loro, non solamente nelle cose spirituali, ma etiamdio in cercar la limosina, & in proueder delle cose ne-

Cōp. tit. protect.

tit prot tect.

cessarie al viuer humano, e facendo instanza, che li Frati hauessero questa cura fu proposto la questione auanti al Papa come si ha nelle nostre Croniche, qual dichiarò che li Frati non sono obligati etiamdio nelle cose spirituali all'amministratione de Sacramenti, e se ciò haueuano fatto, lo faceuano liberamente per carità senza obligatione alcuna, & in oltre Alessandro IIII. concede priuilegio, che li Frati Minori non possano essere astretti a pigliar cura di qualsiuoglia sorte di Monache senza particolar ordine espresso della *Sede* Apostolica e, Clemente IIII. concede, che non possino essere astreti di vitare, e confessare niun Monastero di Monache di qual si voglia ordine senza espressa licenza, & ordine della Sede Apostolica dechiarando che nó possino li legati, o delegati della Sede Apostolica constringerli, di maniera, che li Frati accettando la cura delle Monache ciò fanno per carità senza obligatione alcuna purche non vi sia qualche precetto, ò ordine particolare d'alcun Pontefice, come hanno le Monache del corpo di Christo di Roma essendoui precetto particolare di Gregorio XIII.

P. 1. c. 16.

Cóp tit de Monial.

La seconda cosa, della quale si parla in questo Capitolo è della Pouertà conforme alla volonta, e desiderio del

Padre

Padre S. Francesco, quale voleua che le Monache l'osseruassero strettamente, & in tal modo la Beata Chiara si teneua obligata con tutte le sorelle. Per dichiaratione di questo si dee notare, che le Monache, & altri Religiosi, che hanno solo il voto della Pouertà non sono capaci, nè possono hauere alcuna cosa di proprio in particolare, ma in commune possono possedere beni stabili, case, vigne, &c. hauer entrate, e rendite di anno in anno, ma li Frati minori, e le Monache della prima regola, non solamente non possono hauer cosa alcuna in particolare, come gli altri Religiosi, ma neanche in commune, e ciò per l'intentione particolare della Regola, che gli prohibisce espressamente appropriarsi cosa alcuna, di maniera tale che sono incapaci d'ogni sorte di proprietà, tanto in particolare, quanto in commune, solo li è lecito l'vso delle cose necessarie al viuere humano, secondo il stato, e professione loro, ilquale vso non è giuridico, che porti seco alcuna proprietà, ma vso semplice di fatto, vsando le cose come non sue, ma come concedute, e prestate dalli proprij padroni, e questa è propriamente la prouertà, che il B. P. S. Francesco, e la Beata Chiara voleuano che le Monache osseruassero sempre inuiolabilmen-

te, come apertamente si dichiara nella regola, la beata Chiara esortando le Monache con grande affetto ad osseruarla, esplicandosi meglio con queste parole: *Et sicut semper sollicita fui vna cum sororibus meis sanctam paupertatem, quam Domino Deo, & Beato Francisco promissimus custodire sic teneantur Abbatessæ, quæ in officio mihi succedent, & omnes sorores vsque in finem inuiolabiliter obseruare, videlicet in non recipiendo, seu habendo possessionem, vel proprietatem per se, nec per interpositam personam, seu etiam aliquid, quod rationabiliter proprietas dici potest*: Nelle quali parole espressamente dimostra l'intētione sua, che le Monache per se, ne per interposita persona in modo alcuno hauessero qual si voglia cosa di proprio, o che in qualche modo potesse denotare proprietà; solo dice, che si possa hauere tanto terreno, quanto basti fabricarui il Monastero; e ciò non per hauerlo come possessione di cosa temporale, ma solamente come necessaria per tale effetto, e seruigio delle Monache, per lo che quelle Monache, che vogliono veramente imitare la Beata Chiara, & essere annouerate con verità tra le figliuole sue debbono con tutte le forze loro abbracciare questa santa pouertà, osser-

seruandola strettamente, si come ella l'osseruò, e voleua che da tutte si osseruasse.

Dell'eccellenza di questa pouertà, & in che consiste se ne parlarà nell'ottauo capitolo.

CAPITOLO VII.

NEl Capitolo settimo, si parla del laboritio, e modo che in ciò si dee osseruare dalle Monache, si dee notare, che doi sorti di laboritij possono hauere le Monache: primo quando si fa qualche seruitio p cõmune vtilità di tutto il Monastero, come far l'infermaria, la cucina, l'horto, la communità, & altri essercitii simili, che spettano al gouerno, e mantenimento del Monastero, quali sono molto necessarie per essercitarsi nelle opere della carità verso del prossimo, aiutandosi l'vna l'altra ne' bisogni, e cose necessarie al viuere humano: onde in far tali essercitii la Monaca nõ si dee mouere per altro fine principale, che per far la carità alle sorelle, come vorrebbe fosse fatto a se stessa essercitãdosi in opere tãto principali, e grate al Signore, e meritorie, che perciò molti Santi per essercitarsi in esse andauano a seruire alli poueri, sino a gli hospitali, come si legge di Santa Elisabetta figliuola del Re

d'Vngaria, ch'essendo così gran Prin cipessa si compiaceua grandemente in quest'opere, in tanto che etiamdio con le proprie mani seruiua alli poueri, che erano aggrauati d'infermità graue, & vlcerosa: questo essercitio di carità in aiutarsi l'vn l'altro è molto necessario ne i Monasterii, percioche sin tanto questa virtù si essercita tra le sorelle tut te le cose passano bene con profitto nel seruigio del Signore, e della vita religiosa, ma per il contrario mancando questa, quale è fondamento del viuere religioso ogni cosa manca, e và in rouina, si come vna casa quando le manca il fondamento non può stare in piedi; quest'officio di carità ci volse insegnare il Signor nostro con l'essempio, quando s'abbasò sino al lauar li piedi alli suoi discepoli, che per ciò disse loro, *Et vos debetis alter alterius lauare pedes*, cioè douete aiutarui nelli vostri bisogni, a questo medesimo officio ci vuole indur re l'Apostolo, quando dice *alter alterius onera portare, & sic adimplebitis legem Christi*, aiutandosi nelli bisogni l'vn l'altro si portano li pesi di quelli, che sono grauati da qualche necessità.

Ioã. 13.

In oltre non facendosi questi essercitij dalle Monache istesse bisognarebbe tener per quest'effetto serue, e donne seculari nel Monastero con molta spesa

in

in spagarle, e gouernarle con grã disturbo di tutto il Monastero, e si farebbe espressamẽte cõtro l'intentione della regola quale non vuole che nel Monastero si tenga persona alcuna, che non sia Monaca, o per farsi Monaca, e mancando in questi esercitij si patirebbe nelle cose necessarie al viuere humano, come quando, non vi fosse chi hauesse cura dell'inferme di farla cuccina per le sane, la communità, per vestire le Monache, & altri bisogni simili, il che sarebbe occasione di gran disturbo, & inquietudine a tutto il Monastero, percioche non essendo le Monache consolate mancandoli le cose necessarie starebbono sempre con l'animo alterato, & inquieto in modo che malamente si potrebbono applicare, & attendere agli essercitij spirituali; E quantunque a questi essercitij siano principalmente ordinate le laiche, tutta via tutte le Monache sono obligate essendoui il bisogno farli, massime essendoui il commandamento della Superiora.

La seconda sorte di laboritio è quello che si fa fuori del Monastero a secolari come cuscire, ò fare altra opera manuale per riceuer premio di quella, quando dunque la regola dice, che le sorelle che hãno gratia di lauorare lauorino non s'intende della prima sorte, ma di questa seconda il che si caua dalla

medesima regola quando dice, che tutto ciò haueranno operato con le proprie mani siano tenute rasegnarlo nelle mani della madre Abbadessa, o sua Vicaria, il che non si può intendere de gli essercitii, che si fanno per il Monastero, massime che quelli si fanno, per carità, senza premio temporale; Il Padre San Francesco, si come alli Frati nella regola ordina, quelli, che hanno gratia di lauorare lauorino, il medesimo fà alle Monache; e ciò fece principalmente per fuggire l'otio pessimo, e contrario alla vita spirituale, e religiosa, percioche quantunque le Monache siano ordinate, & occupate ne gli essercitii spirituali, come officii orationi, meditationi, e simili, tuttauia, perche non si può sempre insistere, & attendere a quelli continuamente bisogna diuertirsi alle altre cose per non fastidir il spirito, aggrauandolo con indiscreta, & ansia sollecitudine, & affinche quel tempo non si perda in otio vuole, che la persona si esserciti in far qualche opera manuale honesta, e ciò con gran ragione, per ciò che si come la terra, quando stà otiosa non essendo lauorata non solamente non fà frutto buono, ma altro non produce che spine, vrtiche, & herbe saluatiche, non altrimente quando si stà in otio, non solamente si perde il tempo inutilmen-

te

te senza frutto alcuno di opera buona, ma di più s'incorre in molti peccati, e vitii, che perciò l'otio è stato tāto biasimato, e fuggito da i veri serui di Dio, & in oltre voleua il Padre San Francesco si lauorasse di opera manuale, perche auuenga le Monache essendosi spropriate di tutte le cose del mondo, e fattesi voluntariamente pouere, senza hauer proprietà alcuna de beni temporali li sia lecito mendicare, e viuere d'elemosine tuttauia il guadagnarsi con proprie, mani, & industria, il viuere delle cose necessarie è di maggior perfettione, e merito, che il mendicare, per molte ragioni, primo per mostrare che si serue a Dio volontariamente, e liberamente non cercando, ne volendo per la espropriatione, che si è fatta, delle cose temporali retributione alcuna in questa vita, ancorche minima, come sono le cose mendicate, ma solo per vero amore di Dio: secondo per non pigliare quell'obligo che si piglia nell'elemosina di ricompensarle quì con l'oratione, & opere di penitenza, qual obligo è tanto grande, che secondo San Bernardo ci bisogna etiamdio spargere il sangue, per sodisfare, che però nella Sacra scrittura per Osea Profeta si dice, che quelli, che viuono d'elemosine mangiano li peccati del popolo, alcuni espositori dicono, che

cap. 4.

son

son tenuti per satisfare far penitẽza per li peccati loro, quindi veniua che li Padri antichi dell'Heremo quali attendeuano grandemente alla perfettione si affaticauano con le proprie mani in far delle sporte, per le quali si guadaguano le cose necessarie al viuere humano, senza andare mendicãdo; oh se questo si considerassi bene dalle persone religiose, quanto sarebbono stretti in pigliar le limosine, massime la persona considerando l'obligo grande, che, hà in far penitenza de peccati proprii, e conoscendo, la pouertà, è debolezza sua in ciò, non pigliarebbe obligo per sodisfare alli peccati altrui, non essendo bastante a sodisfare per li peccati proprii: terzo voleua etiamdio si lauorasse per buon essempio del prossimo, & edificatione del mondo, percioche con la frequenza del mendicare s'infastidiscono li benefattori, che perciò fastiditi perdono la diuotione, che deuono hauere alle persone religiose onde ne seguita il poco rispetto, e riuerenza, che li portano.

Di maniera che il Padre San Francesco, voleua si lauorasse, e s'attendesse, a gli essercitii manuali, ma non dice assolutamente perche l'intẽtione sua era che si facesse in modo, che per quello non si lasciassero gli essercitii spirituali,

tuali, il che dimostra chiaramente quã do dice, *Ita quod excluso ocio animæ inimico Sancta orationis diuotionis spiritũ non extinguat*, deeno considerare attentamente le Monache, che nõ sono andate al Monastero, per guadagnar robbe, o altri beni temporali, anzi tutte queste cose l'hanno abbandonate, e dispreggiate essendosi volontariamente astrette con il voto della Pouertà, ma sono andate per attendere alle cose spirituali dell'anima, &, al profitto di quelle, perciò in quelle deeno insistere con gran diligenza, e sollecitudine, affinche possino acquistare le virtù sante, e particolarmente infiammarsi dell'amor di Dio amandolo con tutto il cuore si come egli merita, e vuole essere amato, ilche piu facilmente s'ottiene con il mezzo dell'oratione, e deuotione, ciò vuol significare la regola quando dice al quale spirito tutte l'altre cose deueno seruire, dice tutte non esclude niuna, vuole che tutte sieno ordinate a questo fine, perloche è lecito lauorare, & essercitarsi nell'opere manuali, ma in modo tale, che non siano d'impedimento alle cose spirituali, e ciò può essere in doi modi: primo quando tanto si occupa in fare gli essercitii, che non li auanza tempo d'attẽdere all'oratione, & altri essercitii spirituali: secondo Quando ci mette tan-

tο

to l'affetto, e tien l'animo occupato, e distrato, che non può ridursi a far le cose spirituali, ne sente gusto alcuno in quelli anzi tedio, e fastidio, che però le va fuggendo quanto puo; onde con ragione la regola soggiunge che si lauori, ma fedelmente, e deuotamente, all'hora la cosa si fà fedelmente quando si fà con quella sincerità, e verità, che si ricerca in quella, facendosi opera alcuna con falsità, & inganuo non si dice esser fatta fedelmente onde quando per quell'opera si toglie il tempo a maggior bene come sono gli essercitii spirituali non si fa fedelmente, perche si fa contro l'intentione della regola, e deuotamente, all'hora si fa l'essercitio deuotamente, quando si fa con il cuore, e con la mente a Dio, percioche quantūque la persona si esserciti in opere manuali, e cō le proprie mani lauori, tutta via non dee lasciar andare la mente dispersa in pensieri inutili, e vani delle cose del mondo, ma in quel tempo dee stare raccolta, & vnita a Dio aiutādosi con il mezzo d'alcuna meditatione della vita, e Passione di Christo Signor nostro immitando la gloriosa Sāta Cecilia; della quale si legge, che giorno, e notte portaua l'Euangelio di Christo nel petto, perche continuamente s'essercitaua nella meditatione della vita, e Passione sua, ò vero dire qualche Sal-
mo,

mo, ò oratione vocale, come per freno in tenere la mente raccolta in Dio, e sopratutto si guardi in quel tempo in nõ relasciarsi in raggionamenti vani, e superflui.

La gratia di lauorare s'intende l'attitudine, o scientia a qualche opera come di cusire, o simili, conuenienti allo stato religioso, la onde pigliare a far certe cose de secolari vane, e superflue che non seruono ad altro, che a vanità, e pompe del mondo per seruigio della carne, le quali difficilmente si possono vsare senza peccato, & offesa di Dio, in modo alcuno si debbono fare, e non debbono le Monache per piacere a gli huomini mondani, offender Dio in detrimento della salute propria, perche facendo tal'opere si fanno partecipi di quelli, & ciò dice la regola, quando essorta che lauorino, ma cose che appartenghino ad honestà, e commune vtilità. Et il lauoro, che faranno, commanda, che la Monaca sia tenuta presente l'altre Monache presentarlo nelle mani dell'Abbadessa, o sua Vicaria, e ciò fa la regola non senza causa, primo affinche qualche Monaca non si volesse appropriare il lauoro a se, e pigliare il premio di q̃llo seruẽdosene in q̃llo, che li piace, il che facẽdo sarebbe proprietaria espressamente, posciache la Monacha, ancor che

che faccia qualche lauoro con le proprie mani, con tutto ciò il premio di quello non è suo, ma del Monastero in commune, non altrimente essendoli data cosa alcuna, o da qual si voglia altra persona non la può pigliare come sua per se, perche s'appartiene al Monastero in commune, essendo che la Monaca per il voto della pouertà non è capace di proprietà di cosa alcuna in particolare di qual si voglia cosa temporale, come si vedrà meglio nel capitolo ottauo. Di maniera che tutto ciò la Monaca guadagna con le proprie mani, & industria, o che li sia donato, o presentato cosa alcuna, tutto s'appartiene al Monastero in commune essendone ella al tutto incapace; con tutto ciò può la Superiora parendoli bene, e che la Monaca n'habbia di bisogno concederli l'vso d'alcuna cosa; qual può vsarla, e tenerla, non come cosa sua propria, ma del Monastero tenendola sempre rassegnata nelle mani della Superiora, bisogna etiamdio presentare il lauoro per mostrare, che la Monaca non hà da fare lauoro alcuno fuori del Monastero, per minimo che sia senza licenza della Superiora, affinche nō resti priua del merito dell'Obedienza, & anche perche facendosi con l'obedienza non può causare disturbo alcuno nel Monastero, e di più perche il Signore
con-

concorrendoui con l'aiuto suo partico-lare per l'obedienza, l'opera verrà fatta con meglior conditione.

Della mercede da riceuersi per il laboritio, la regola non dice altro se non che quella si distribuisca per l'Abbadessa, o sua Vicaria per commune vtilità del Monastero con il conseglio delle discrete. Il Padre S. Francesco nella regola de Frati dice, che per mercede del loboritio si piglino le cose necessarie per se, e per li suoi Frati, eccetto danari, e pecunia. Non altrimente le Monache possono per mercede pigliare le cose necessarie ad vso loro, come pane, vino, oglio, e cose simili per vso proprio, ma non per vendere, ne tampoco possono pigliare cose, che in propria specie non sono licite all'vso loro per vendere, come sarebbe pigliar vestimenti d'huomini, di donne, non altrimenti si può pigliare la materia per far l'opera, quando la materia è appretiabile, come per essempio pigliar la tela con la quale si fa il lauoro, e poi così lauorata si da per riceuerne la mercede, non si può essendo che in tal guisa la tela all'hora si vende pigliando il prezzo di quella, perciò non è lecito pigliar premio se non dell'opera manuale fatta per industria, e non della materia, della quale è fatta l'opera, perloche si dee sempre operare in materia aliena, quan-

do è di qualche stima, perche se la materia fosse tanto vile, che non è stimata per prezzo, all'hora non è prohibito come li vinchi da far li canestri.

Li Danari se si possono riceuere per mercede dell'Opera la regola non ne fa mentione particolare, massime in prohibirli come si fa nella ragola de frati, per lo che seguita che si possono pigliare per quella regola che tutto quello, che non è prohibito s'intende conceduto, tanto più, che la regola non solamente non prohibisce l vso del danaro, ro, anzi lo cōcede espressamente, come si vede nel capitolo ottauo, oue ordina, ch'essendo mandata alcuna limosina di pecunia la madre Abbadessa la facci spēdere per li bisogni del Monastero cō q̄ste parole. *Si verò aliqua pecunia trāsmissa fuerit Abbatissa de consilio discretarū in illis quorū indigent faciat prouidere.* E quantunque secondo la dottrina di San Thomaso nel danaro non si distingue l'vso dal dominio, perche l'vso di quello altro nō è che spenderlo, onde colui, che ha l'vso, hà parimente il dominio, che perciò pigliando alcun pagamento per l'vso di quello, hauendosi riseruato il dominio è vsura, poscia che piglia il frutto d'vna cosa, che non è, non vi essendo altra causa, tutta via non per ciò le Monache si possono dire hauer di proprio per tal'vso, perche in

2. 2 q. 88. ar. 1.

tal

tal modo li è dato, e conceduto da benefattori solo per vsarli, ouero dalla Sede Apostolica quando il dominio della pecunia e trãsferito a lei, qual vso, è vso semplice de fatto, & auuenga, che in tale vso si trasferisca il dominio del danaro a colui, che lo riceue, ciò fanno, non con auttorità propria, ma di quelli, che gli lo danno, essendo che li benefattori quando concedono la limosina alle Monache intendono sempre darla in quel modo, che si li conuiene, e che ne siano capaci, posciache nel darla non hanno altra intentione, che di giouare a quelle, il medesimo si dice, quando il danaro è dato per mercede dell'opera, perche le Monache non lo possono riceuere, se non per modo d'elemosina, onde se nel vso della pecunia si trasferisce il dominio, ciò fanno con auttorità de benefattori, che la danno con questa facultà, si come nelle cose, che in vn tratto si consumano, come pane, vino, & altre cose simili, si distingue secondo Soto, & altri Dottori l'vso dal dominio in quanto che i benefattori, che danno cose tali concedono l'vso con facultà di consumarle, restando il dominio di quelle appresso di loro sin che siano consumate, che perciò li Frati Minori non si dicono hauer di proprio perche hanno l'uso di quelle, non altrimenti si dice

de Iust. & iur. lib. 4. q. 1. ar. 1.

dice delle Monache nell'uſo del danaro, e non ſi può argumentare a ſimili, dunque li Frati ancora poſſono riceuere il danaro in tal modo perche nella regola hanno eſpreſſa prohibitione di riceuer danari in modo alcuno.

La mercede dell'opera ſi può domandar ſemplicemente con parole modeſte, e religioſe conuenienti allo ſtato loro pouero, ma non ſi può in giudicio cercarlo per debito, conſtringendo quel tale per via di giuſtitia eſſendo eſpreſſamēte cōtro la profeſſione loro, nō altrimente non ſi può far patto, pigliando il patto propriamente come fanno li Mercanti del ſecolo, dicendo io ne voglio tanto, o altre parole ſimili, ma dire ſemplicemente il prezzo, che ricerca l'opera ſi può dire, & in ſomma in ciò non debbano moſtrarſi le Monache molto auide, e deſideroſe del guadagno temporale, poiche per amor di Dio hanno diſpreggiato, & abbandonato tutti li beni del mondo, ma debbono confidarſi nella prouidenza diuina, che non mancarà prouederli di tutte le coſe neceſſarie, dicendo il Signore in S. Matteo. *Nolite ſolliciti eſſe dicētes, quid manducabimus, aut quid bibemus, aut quo operiemur*, non vuole il Signore che ſiamo ſolleciti in penſar, che mangiaremo, che beueremo, o come veſtiremo, perche, *ſcit Pater veſter,*

Matth. cap.6.

ster, quia his omnibus indigetis, sa benissimo il nostro Padre Celeste, che di tutte queste cose habbiamo bisogno per viuere, però non mancarà di darle facendo noi il debito nostro, *Primum querite regnum Dei, & iustitiam eius, & hec omnia adycientur vobis*, sopra tutte le cose douemo attendere al seruitio suo con l'osseruanza delle cose promesse attendendo a gli essercitij spirituali, e particolarmente all'oratione, il che facendo non si può dubitare che sia per mancarci alcuna cosa necessaria, anzi l'haueremo con abbondanza.

CAPITOLO VIII.

NEll'ottauo capitolo si parla della Pouertà, quale debbono osseruare le Monache per la regola, la quale è altissima simile à quella de Frati Minori sopra tutte le pouertà del mondo, percioche non son capace hauere in modo alcuno proprietà di cose temporali, ne possono hauerle per minime che siano, solo possono hauere l'vso delle cose necessarie al viuere humano, il quale è vso semplice di fatto senz'attione, ò proprietà alcuna in quelle, stato tanto alto, che in tutto il mōdo nō se ne troua vn'altro simile, essēdo che in tutti li stati del mondo tanto religiosi, come secolari

Bart. in minor. lib. 1. c. 1

colari si da qualche proprietà de beni temporali fuor di questo de Frati Minori, e Monache di S. Chiara. Laonde il P. F. Guglielmo da Casale Generale dell'ordine ad instanza della B. Colletta fece le constitutioni, quali furno approuate da Pio II. e Sisto IIII. nelli quali conforme all'obligo della regola ordina, ch'in tal guisa s'osserui la pouertà delle Monache.

La regola dice *Sorores in commune*, per denotare, che non solo in particolare potessero hauere cosa alcuna temporale, ma etiamdio in commune *Nihil sibi approprient*, e quantunque con questa parola, e termine generale, *nihil*, hauesse escluso ogni cosa; tuttauia à maggior espressione, e dichiaratione soggiunge. *nec domum, nec locum, nec aliquam rem*, non vuole, che possedino cosa alcuna stabile, e ferma, che perciò da l'essempio de Peregrini, che sono in viaggio, che non possedono cosa alcuna per li luoghi doue passano, non hauendo albergo fermo, ma viuono di giorno in giorno, questa propriamente è la pouertà di questa regola secondo l'intentione del P. S. Francesco, e della B. Chiara: stante questo bisogna vedere che cosa sia dominio, ò proprietà. Soto nel libro de Iust. & iur. dice *Dominiũ, seu proprietas est propriè cuiuscunque rei facultas, & ius in rem, quam habet, quam*

Lib. 4. q. 1. ar. 1

quam in suum ipsius commodum quis vsurpare potest quocunque vsu, lege sibi promissa, colui si dice hauer il dominio, e proprietà di vna cosa, che può far di quella quello che li piace, vsarla per se, prestarla, donarla, venderla, alienarla, purche non gli sia prohibito da alcuna lege, come sono quelli, che hanno prohibitione di alienare, ancorche siano veri, e legitimi padroni, come li pupilli.

Questa proprietà può essere in doi modi. Primo in particolare, & è quando la persona hà qualche dominio, e proprietà d'alcuna cosa in particolare, della quale ne può disporre come li piace, come si è detto di questa proprietà non solamente le Monache, ma etiamdio tutti li religiosi, che hanno voto di pouertà sono incapaci, come si ha espressamente nel c. cum ad Monasterium de statu Monacor. con queste parole. *Prohibemus districte in virtute obedientiæ sub obtestatione diuini iudicij, ne quis monacorum proprium aliquo modo possideat, sed si quis aliquod habeat proprij totum incontinenter resignet, si vero post hæc proprietatem aliquam fuerit deprehensus habere regulari monitione præmissa de Monasterio expellatur, nec recipiatur vlterius nisi pœniteat secundũ monasticam disciplinam, quod si proprietas apud quemquam inuenta fue*

 rit

rit in morte ipsa, cum eo in signum perditionis extra Monasteriũ insterquilinio subteretur. Sono parole tremende, poiche tanto espressamente commanda con tante circostanze. talmente, che morendo in tal stato vuol sia gettato, e sepellito nel mondezzaro, e nel cap. monaci si prohibisce strettamente il medesimo a tutti li Monaci, & altri religiosi, & di più il Concilio Tridentino fa la medesima prohibitione in cõmune a tutti li religiosi, tanto huomini, come donne con queste parole. *Nemini igitur regularium tam virorum, quam mulierum licet bona immobilia, vel mobilia cuiuscunque qualitatis fuerint etiam quouis modo ab eis acquisita, tamquam propria, aut etiam nomine conuentus possidere, vel tenere, sed statim ea Superiori tradantur, conuentuique incorporentur*, dicendo beni immobili, e mobili di qual si voglia qualità abbraccia ogni cosa, etiamdiò è danari, ancorche siano acquistati con le proprie mani, & industria, o donati in particolare in qual siuoglia modo. Questa obligatione è tanto stretta alla persona religiosa, che hà voto solenne di Pouertà, che ne anco il Sommo Pontefice la può dispensare secondo Innocenzo III. in cap. cum ad Monasterium de statu Monacorum qual descriuendo, e terminando

Sess. 25. ca. 2.

do

do qual sia l'essentia della religione, e persona religiosa, dice, *abdicatio paupertatis, sicut & custodia castitatis adeo est annexa regulæ monacali, vt super ipsam, neque ipse summus Pontifex licentiam valeat indulgere*; Ma si dee auertire che per queste parole non s'intende, che il Papa per l'auttorità suprema, che hà in tutta la Chiesa non possa per alcuna causa graue, e giusta dispensare il religioso dal voto della pouertà, e castità, ma s'intende, che stante il voto, hauendo il religioso il voto non può il Papa dispensare, che habbia di proprio, percio che non può stare, che il religioso habbia voto di pouertà, & insieme habbia di proprio, perche implica cōtraditione: può il religioso, o religiosa hauer l'vso d'alcuna cosa necessaria con licenza del Superiore tenendola sempre rassegnata nelle mani sue, ma non la proprietà, e se pure alcuna volta il Papa concede tal gratia che vn religlioso possa tenere qualche cosa, sempre s'intende che li concede l'vso di quella, ma non la proprietà.

Il Concilio Tridentino determina, ch'essendo trouato vn religioso hauere alcuna cosa di proprio vuole sia priuato di voce attiua, e passiua per due anni, e di più sia grauemente punito secondo le constitutioni dell'ordine suo,

sess 25 c. 2.

I 2 *quod*

quod si quis aliter quisquam teneri deprehensus, aut conuictus fuerit, is biennio actiua, & passiua voce priuatus sit, etiam iuxta suæ regulæ, & ordinis constitutionem punietur, questa pena del Concilio è graue, ma è solamente pena esteriore, l'Interiore e tremenda, percioche vn tale religioso tenendo alcuna cosa di proprio comette peccato mortale grauissimo facendo contro il voto solēne di Pouertà, e perseuerando in quel stato, mentre stà in esso, stà in stato manifesto di dannatione, talmente che morendo non può esser sepellito in luogo sagrato in segno manifesto della sua dannatione, anzi di più se fosse stato sepellito dee essere scauato, e gettato al mondezzaro, come si legge hauer fatto San Gregorio ad vn Monaco della sua religione, il che s'intende potendosi fare senza scandolo notabile. Appropriandosi la Monaca alcuna cosa di propria douenta proprietaria, ma si dubita di quanta quantità, e valore bisogna che sia, posciache il canone nel Concilio Tridentino non le determina: alcuni pigliando in rigore le parole della legge hanno voluto dire, che per minima sia la cosa, come vn ago, vn poco di filo s'incorre nel peccato di proprietà fondandosi nelle parole di San Gregorio qual dice, *furti autem non solum in maioribus*,

Dialogi.

Nel c. fin. 14. q. 6.

iorib^9, sed in minoribus etiam iudicatur, non enim quod furto ablatum est, sed mens furantis attenditur, e poco di Soto s'aggiunge. *In furto quantumcũq; quis abstraherit, furti crimen incurrit*, e si proua con la ragione, per ciò che essendo la proprietà al tutto prohibita alla persona religiosa per il voto della pouertà è precetto della Chiesa, qualunque cosa minima si appria è proprietà, per lo che douenta proprietaria, e questa oppinione è aiutata dalla regola, qual dice *Sorores nihil sibi approprient*, qualunque cosa minima sia è più de nihil.

Questa oppinione non è communemente tenuta, per molte ragioni, come proua il Nauarra, e ueramente se facendosi contro il precetto della lege di Dio ancorche di sua natura sia peccato mortale, tutta via può essere scusato per tre causé vna delle quali è la paucità della materia, secondo San Thomaso e Nauarra, come per essempio rubandosi alcũna cosa minima non si pecca mortalmente ancorche sia contro il precetto diuino, non altrimente la parsona religiosa appropriandosi alcuna cosa minima non pecca mortalmente ne diuiene proprietaria, essendo che la legge che hanno li religiosi di non approprietarse cosa alcuna non è di maggior auttorità della

lib. 3. cons. de regul. cõs. 75. nu. 10. S. Th. 12. q. 88. art. l. c. 6. Nauar. Man. c. 11. nu. 4.

lege diuina & a gli argumenti si rispon de quantunque San Gregorio dica, che rubbandosi cosa minima si comette il furto e vero, ma non dice che si pecchi mortalmente: oueramente s'intende di colui, che rubba vna cosa minima, ma con animo di rubbare assai perche per tal'animo pecca mortalmente secondo San Thomaso è quando si dice, che ogni proprietà, e proprietà, è vero; ma impropria se non è con il peccato mortale quale propriamente fa il religioso proprietario, e se la regola prohibisce che non si habbia niente, non s'intende semplicemente come suonano le parole; ma secondo il ius commune, e uero senso della lettera.

2. 2. q. 66. art. 6. ad 3.

Hor si domanda di che quantità, e valore sia la cosa per incorrere nel precetto della proprietà. Nauar. risponde quando si appropria vna cosa di tanta quantità, e valore, che rubbandosi da vn secolare al secolo peccarebbe mortalmente, commettendo il furto, essendo che tanto è furto rubbandosi vna cosa nel secolo; quanto appropriandosi il religioso cosa alcuna della religione, o Monastero che perciò è tenuto alla restitutione potendo; e di quanto valore si commetta il peccato mortale, e furto, dice che rubbandosi alcuna cosa di valore di vn Giulio, si pecca mortalmente,

Ibi sup. nu. 18.

mente, e si commette il furto di maniera che tutta volta la Monaca si appropria alcuna cosa contro la volontà e licenza della superiora che sia di valuta di vn Giulio, commette il furto, & incorre nel peccato di proprietà diuentando proprietaria, etiamdio che quella cosa gli sia data da secolari, perche quando è data cosa alcuna alla Monaca non è data a lei, ma al Monastero: onde appropriandosela la rubba al Monastero.

ca. non dicatis.

Secondo modo, la proprietà può essere in commune possedere beni stabili, hauere entrate ferme d'anno in anno, & hauere tutta qlla attione, che de iure conuiene a quelli, che sono padroni, e che sono capaci di questa proprietà. Tutti li religiosi, tanto huomini come donne, per il Concilio Tridentino possono hauere di proprio in commune se vogliono, saluo, che li Frati Cappuccini, e gli Osseruanti, perche nell'istesso Concilio rinunciorno questo priuilegio, volendo stare nella semplice osseruanza della promessa regola: le Monache della prima regola, volendo ancor esse stare nell'osseruanza, non hanno accettato questo priuilegio, essendo che il Concilio ciò non gli commanda, ma concede dicendo, *concedit S. Synodus omnibus monasterijs, vt deinceps bona immobilia eis possidere liceat*, che li sia

ses. 25. cap. 3.

lecito, ma non constringe quelli, che non vogliono, la onde li Monasterii delle Monache della prima regola non hauendo accettato il priuilegio, non possono hauere proptietà de beni immobili, come terreni, case, vigne, &c. ne tampoco l'vso frutto di quelli, ancorche il dominio, e proprietà fosse d'altri, ne meno de mobili di qual si voglia sorte, che per ciò la regola dice, *nec aliquam rem*, non sono capace di rendite di anno in anno, solo possono hauere l'vso delle cose necessarie, senza delle quali non si potrebbe viuere humanamente, il quale vso, non è vso politico, e ciuile, ma solamente de facto vsando le cose come non sue, ma d'altri.

Con questa spropriatione, che le Monache fanno non si priuano affatto d'ogni aiuto humano per viuere, essendo che li restano etiamdio tre modi: il primo è il laboritio, guadagnãdo il viuere, e cose necessarie: lauorando con le proprie mani, & industrie: secondo riceuere le cose necessarie offerte per carità de benefattori: terzo mendicare, e cercare l'elemosine, per lo che non tentano Dio, ponendosi in stato impossibile a poter viuere humanamente si come Nicolò III. sopra la regola de' Frati Minori hà dichiarato: la medesima dottrina s'intende etiamdio delle Monache.

Ma

Ma stante questa spropriatione delle Monache si domanda di chi sono le Chiese, Monasterii, orti, massaritie della Chiesa, e di tutto il Conuento: per intelligenza di questa difficultà Innocenzo III. in cap. cum super de causa possessionis, seguitato dal Nauar. de redditibus ecclesiast. parlando in commune di tutti li Religiosi, dice che il dominio generale, e proprietà di tutte le cose, che li Religiosi possedono principalmente è di Dio Christo Signor nostro, ma secondariamente l'attione suprema, e generale dell'amministratione di quelle s'appartiene al Papa, e Chiesa Romana, ma l'amministratione particolare s'appartiene all'ordine, ouero Monasterii de quali i Religiosi sono figli, e soggetti. Da questa dottrina si raccoglie, che li religiosi propriamente non hanno ne i beni temporali, dominio, o proprietà, ma solo li superiori hanno l'amministratione particolare, & vso, per vtilità, e commodo de religiosi, e questo vuol dire hauere in commune per quelli religiosi, che ne sono capaci, ma li Frati Minori, e Monache della prima regola, perche nō possono hauere proprietà d'alcuna cosa temporale, etiamdio in commune, il dominio, e proprietà, che hanno delle cose ad vso loro principalmente, e generalmente è di Dio Signor nostro, se-

M. 4.

condariamente l'amministratione generale di quelle appartiene al Papa, e di più etiamdio l'amministratione particolare, restando alli Frati solamente l'vso, perche alcuni Pontefici, ma particolarmente Nicolò III. nel cap. exiit si dichiara, che il dominio, e proprietà delle cose necessarie all'vso loro de quali co loro, che le danno non si riserbano il dominio, lo riceue, e tira a se, lasciando alli Frati solamente l'vso con queste parole, *dominium vtensilium, & librorum, & eorum mobilium præsentium, & futurorum quæ, & quorum vsum facti scilicet ordini, vel fratribus ipsis licet habere proprietatem, & dominiũ in nos, & Romanam Ecclesiam, Apostolica auctoritate recipimus, & ad nos, & ipsam ecclesiam plene, & libere pertinere hac præsenti constitutione in perpetuum valitura sancimus*, ciò fece Nicolò III. per maggior dichiaratione, e sodisfatione de' Frati, perciochè mentre il Sommo Pontefice approua la regola de' Frati, qual non permette proprietà alcuna etiam in commune dicendo. *Fratres nihil sibi approprient* nondimeno la medesima regola concede si vada per la limosina. *Vadant pro elemosyna confidenter* vuole, che si cerchino le cose necessarie, all'vso loro secondo il viuere humano quale ordinariamente li benefattori,

che

che le concedono hanno intentione di spropriarsene, e darle assolutamente, il dominio de quali non si può trasferire alli Frati essendone incapaci; adunque il Papa confermando la regola implicitamente accetta, e riceue in se il dominio, e proprietà di quelle, accioche li Frati stiano sicuri nella pura osseruāza della regola, con tutto ciò Nicolo III. per maggior sicurezza dichiara esplicitamente che il dominio delle cose necessarie date a Frati si trasferisce alla Sedia Apostolica, di maniera che tutte le cose necessarie, che hanno li Frati ad vso loro, de quali i Padroni, che l'hanno date non si hanno serbata la proprietà, il dominio è trasferito al Papa, & alla Chiesa Romana quale alli Frati concede l'vso semplice di fatto senza alcuna proprietà, non solamente in particolare, ma ne anco in commune, il medesimo si dice delle Monache della prima regola che hanno il medesimo precetto, tuttauia per piu sicurezza Sisto IIII. in vna bolla, che comincia. *Vt eternæ beatitudinis amatrices*, l'anno 1472. concede alle Monache della prima regola reformate per la Beata Colletta tutti i priuilegij, e gratie concedute, e da concedersi a Frati Minori con queste parole, *quique omnibus, & singulis priuilegijs, & gratijs Fratribus Minoribus hacte-*

nus concessis, & in posterum concedendis; etiam libere frui, ac illis, vti & gaudere possint, & valeant, sicuti, & ipsi gaudent vtuntur, & fruuntur, ac gaudere, vti & frui poterunt quomodolibet, & in futurum. La onde si come la Chiesa Romana per la dichiaratione di Nicolo III. tira e riceue in sè il dominio, a proprietà di tutte le cose necessarie date per vso de Frati non altrimente tira a se, e riceue il dominio di tutte le cose, che sono date ad vso delle Monache, delle quali li Padroni che l'hanno date non si hanno riserbato il dominio, di maniera che le Monache hanno l'vso semplice di fatto, & si come il medesimo Pontefice concede alli Frati, che bisognando vendere, o commutare alcuna cosa non più necessaria, della quale il dominio è trāsferito alla Sede Apostolica con la stimatione del prezzo possono nominare vna persona, che non sia dell'ordine nominata dal Prouiciale, qual concede, che come Sindico del Papa, e con sua auttorità possa fare tale attione, non altrimenti in tal caso possono fare le Monache, onde l'Abbadessa a quest'effetto può nominare il fattor del Monastero; ouero altra persona, qual nominata hà la medesima facoltà.

Ma si dee auertire che Nicolò III. tirando a se il dominio, e proprietà delle

delle cose date ad vso de Frati non tira indifferentemente il dominio di tutte, ma solamēte delle necessarie, che in propria spetie possono seruire a quelle, onde seguita, che delle cose superflue nō necessarie all'vso loro non ne tira il dominio nō altrimente delle cose, che in propria spetie non possono seruire a Monache come vestimenti de secolari, & altre cose simili, che per ciò riceuendole bisogna venderle, o commutarle, ne anco di queste ne tira il dominio, perloche riceuendole il dominio loro non si trasferisce al Papa, seguita che sarebbe delle Monache, e ben vero quando hauessero bisogno del prezzo di quelle, per altre necessità possono pregare il dante, ch'egli medesimo le venda, e sostituire vn altra persona, che ciò faccia con auttorità sua, & in tal caso se li può nominare vn'amoreuole, affinche sia sostituito dal dante, e come suo procuratore faccia quell'attione in vedere, ò commutare quella cosa, & il prezzo spenderlo per vtilità de Frati tutto, il medesimo deueno seruare le Monache seruendosi del medesimo priuilegio.

L'vso del danaro espressamente è prohibito alli Frati per la regola. La onde in modo alcuno li possono riceuere, e se pure alle volte accettano, e cercano alcuna limosina de danari per cosa necessa-

cessaria non potendosi hauere senza il danaro, il dominio di quello non si trãsferisce al Papa, ma sempre resta appresso del dante sinche si sia speso come dichiara Nicolò III. nell'espositione della regola, ma le Monache nella regola loro non hanno questa prohibitione, anzi li concede l'vso del danaro, come si hà nell'ottauo capitolo, per lo che dicendo il Papa che riceue in se il dominio di tutte le cose, che sono ad vso loro, seguita etiamdio riceue il dominio del danaro, che perciò lo possono riceuere, e cercare, ma non indifferentemente in abbondanza, e gran quantità tenendolo nel Monastero per li bisogni futuri, che possono venire, essendo che ciò è più tosto vn tesaurizare, che prouedere alli bisogni del Monastero, perche se la regola concede l'vso del danaro ciò fa con molta modestia, e parcità, dicendo che se ad alcuna sarà mandato danari, la Badessa con il conseglio delle discrete la faccia prouedere secondo il bisogno. Con queste parole, la regola mostra, che il bisogno sia presente, o imminente, e non futuro possibile, & incerto, ne tampoco li è conceduto per la regola spendere il danaro in qual si voglia cosa, ma solo nelle necessità vere, alle quali non prouedendosi la Monaca in particolare, o il Monastero in commune patirebbe de-

trimen-

trimento notabil e nel viuere, come per essempio vna Monaca sta inferma è lecito spendere il danaro, & anco cercarlo quando non ci fosse per aiutarla delle cose necessarie per la sua infermità, ouero proueder del panno per vestire le Monache, o per hauer delle legna per far del fuoco, per l'oglio per condire le minestre, o altre cose simili, senza delle quali le Monache patirebbono detrimento notabile nel viuere, non hauendole, e ciò bisogna bene auertirlo, percioche la commodità del danaro da spendere, fa che spesse volte s'allarghino a molte commodità in comprar cose, che se ne potrebbe far di meno, debbono pensare le Monache che non sono andate al Monastero per gouernarse, ma per far penitenza, e viuere poueramente come si sono obligate con il voto, imitando la loro Madre Santa Chiara contentandosi delle cose necessarie, secondo il stato loro pouero, e religioso.

Il dominio, e proprietà del danaro dato per elemosina alle Monache non si trasferisce a loro, perche ne sono incapaci, alcuni dicono, che resta appresso di quelli, che lo danno, sin che sia speso, ma altri dicono meglio, che si trasferisce al Papa, e Chiesa Romana, percioche se il Papa secondo la dichiaratione di Nicolò III. non tira a se il domi-

dominio de danari, che ſono dati, & offerti a Frati, ma che il dominio di quello reſti ſempre appreſſo al dante ſin che ſia ſpeſo, non è marauiglia, perche li Frati hanno eſpreſſa prohibitione per la regola di riceuer danari in qual ſi voglia modo, ma non è il medeſimo delle Monache, poſciache la regola li conceda l'vſo del danaro. E ſi come il Papa tira a ſe il dominio di tutte le coſe, che ſono ad vſo delle Monache, coſi etiamdio tira il dominio del danaro, & alle Monache concede l'vſo con poteſtà di ſpenderlo, e trasferire il dominio ad altri, ſi come le coſe conſumptibili, come pane, vino, e ſimili, che vſandole ſi conſumano, concede l'vſo di quelle con poteſtà di conſumarle, e ſinche nõ ſono conſumate, che ſono in eſſere, il dominio, e proprietà, e ſua come dottamente proua Soto de iuſt. & iur. il medeſimo ſi dice del danaro dato alle Monache.

Lib. 4. q.1. art.

Si domanda ſe le Monache poſſono hauere alcuna coſa ad vſo ſuo particolare, ſi riſponde, per la regola alle Monache non li è conceduto altro che tre toniche con il mantello: onde oltre di queſte non può hauere coſa alcuna ſenza licenza, e neceſſità. Nicolò III. nell'eſpoſitione della regola de' Frati concede alli cuſtodi, e miniſtri, che poſſino concedere alcuna coſa ad vſo particolare,

colare, ſecondo l eſſigenza delle perſone, e luoghi, non ſemplicemente, ma con limitatione, cioè che ſia ſecondo la pouertà, e ſtato loro, come ſi vede in queſte parole. *Iſta tamen ſic faciant quod ſemper in eis, & eorum actibus paupertas ſancta luceat, prout eis, in eorum regula inuenitur indicta*, non altrimente la medeſima gratia è conceduta alle Monache del medeſimo priuilegio, per lo che la Madre Abbadeſſa può concedere alcuna coſa ad vſo particolare, ma non indifferentemente, ma che ci ſia qualche honeſta neceſſità, e di più che ſia ſecondo la ſanta pouertà, di maniera che non può concedere coſe ſuperflue, non neceſſarie, ne tampoco coſe pretioſe, di valuta non conueniente al ſtato pouero, e mendico, e concedendo coſe tali, peccarebbe di peccato de infedeltà, ſeruendoſi dell'auttorità nõ ad edificatione, ma in deſtruttione, e danno dell'anime, del che reſtarebbe obligata rendere ſtretto conto a Dio, e quando concede alcuna coſa ad alcuna Monaca, ſempre ſi concede con poteſtà di poterla radomandare, e leuarla quando li pareſſe eſpediente, non altrimente la Monaca eſſendoli conceduta coſa alcuna dalla Superiora, dee ſempre tenerla raſſegnata nelle mani ſue, ogni volta, che da quella li ſia chieſta, altrimente ſarebbe proprietaria.

Stante

Stante l'espropriatione di tutte le cose si domanda se le Monache possono dare cosa alcuna, si risponde, che parlando delle cose, che sono ad vso loro possono darle fuori del Monastero per concessione di Nicolò III. fatta alli Frati nel cap. exiit, ma seruate alcune conditioni, prima che quella cosa, che si vuol dare il dominio sia della Sede Apostolica, quale non riceue in se, se non delle cose necessarie date per vso delle Monache. La onde, cose date, o cercate, non per vso di quelle, ancorche l'vso di cose tali, sia lecito alle Monache, come per essempio cercare pane, vino, & altre cose non per vso del Monastero, ma per darle fuora di quello ad altre non si possono dare, perche di quelle il dominio non si trasferisce al Papa, non altrimente cose offerte, o date, delle quali l'vso in propria specie non è lecito alle Monache, come vn cauallo, vestimento de secolari, e simili non si possono dare, perche il Papa di quelle non tira a se il dominio, e non essendo sue non può dar licenza che si diano, perche concede licenza di dare delle cose, che sono state date per vso delle Monache, perche di quelle il dominio si trasferisce al Papa: onde egli come padrone può dar licenza, e facoltà di darle: seconda conditione bisogna, che quella, che si vuol dare sia

ſia vile di poco valore, ma di quanta quantità ſia queſta viltà ſi laſcia al giuditio della Superiora, & in ciò ordinariamente ſi dee ſtare alla conſuetudine communemente introdotta: terza conditione che ſempre vi ſia licenza della Superiora almeno preſonta, di maniera, che niuna ſuddita può con propria auttorità dar coſa alcuna ancorche minima, e dandola fa vn'atto di proprietà, per il quale merita caſtigo, e ben vero, che di certe coſe minime, come vna medaglia, vna figurina, e ſimili, de quali la conſuetudine è introdotta che ſi danno ſenza licenza della Superiora, ma dandole ſempre ſi deueno dare con licenza preſunta, percioche quando ſi credeſſe eſſere contro la volontà della Superiora non ſi poſſono dare, ancorche vi ſia la conſuetudine: quarta conditione biſogna che ſia coſa mobile, perche di queſte ſole il Papa da licenza, e non dell'immobili, come ſarebbe vna parte del ſito, ouero mutandoſi il Monaſtero in altro luogo, e queſt'attione di dare alcuna coſa immobile, non ſolamente non lo poſſono fare le Monache, ne tampoco il ſindico di Nicolò III. eſſendo che quello hà poteſtà di vendere, o commuttare le coſe mobili, che hanno ſeruito alle Monache, e non dell'immobili, onde venendo il caſo, che foſſe neceſſa-

rio-

rio dare alcuna cosa immobile del Monastero se il Monastero è stato edificato da alcuna persona particolare, o cōmunità, o collegio, e che s'habbia riserbato il dominio di quello si può dare cō licēza sua, altrimente bisogna ricorrere al Papa, essendo, che il dominio di quello si è trasferito alla Chiesa: quinta conditione per li Frati è che non possono dare danari essendo che la proprietà di quello, ancorche sia deposto in mano d'alcuna persona per seruitio, & vtilità de Frati sempre resta appresso del dante, finche sia speso, ma non è cosi delle Monache, a quali per la regola è cōceduto l'vso del danaro, il dominio del quale si trasferisce alla Chiesa, come si è detto. Onde si come il Papa da licenza di dare alcuna cosa di quelle, che sono ad vso delle Monache perche il dominio è suo, cosi parimente da licenza del danaro, ma si come dell'altre cose non vuole si possino dare se non di cose minime di poca valuta, non altrimente del danaro non si può dare se non in poca quantità, e ciò non si può fare senza licenza espressa dell'Abbadessa con conseglio delle discrete, perche cosi commanda la regola quando concede tal facultà in questo capitolo ottauo.

Per le medesime ragioni non possono le Monache darsi tra di loro cosa

alcuna

alcuna ſenza licenza della ſuperiora, perche auuenga tutte le coſe, che hanno le Monache ſiano ad vſo commune di tutto il Monaſtero, tutta via il diſpenſarle ſecondo il biſogno, s'appartiene alla Superiora per l'auttorità dell'officio ſuo, eſſendo che coſi concede il Papa, qual licenza non ſi dee dare ſe non di coſe minime, che communemente, e ſolito darſi, e ben vero, che di certe coſarelle, come vn'ago, vn poco di filo baſta la licenza generale, & il medeſimo s'intende non ſolo delle coſe del Monaſtero, ma etiamdio di quelle, che ſono date da ſecolari, non ſi poſſono dare ſenza la detta licenza della Superiora, percioche quando è data coſa alcuna alla Monaca, non è data a lei, ma al Monaſtero, onde non la può riceuere come coſa ſua propria, ma del Monaſtero però ſi ricerca la licenza della Superiora, volendola dare ad vn'altra Monaca.

Per la profeſſione loro le Monache non ſono capaci ne poſſono hauer rendite annuali di terreni, animali, è beni ſtabili, perche ſecondo li Dottori, le rendite, annuali ſono computate tra li beni immobili, de quali non ſon capaci le Monache, perche repugna troppo alla pouertà loro, che hanno promeſſa douendo viuere di mendicità ſenza hauer

cap. exiiii.

uer

uer cosa ferma, e stabile, ma totalmente pendere dalla diuina Prouidenza, & in oltre non solamente non son capaci di rendite formali, come hauer case vigne per affittarle, & hauerne frutto a suo tempo, & altre cose simili, ma ne anche le rendite virtuali quale sono, quando non si hà l'entrata propriamente, ma l'vso di quella, come per essempio è lasciato a vn luogo pio, o ad altra persona cento scudi d'entrata, ma con obligo, che siano date alle Monache, ouero quando è lasciato terreno, e vigne, e simili nel medesimo modo, per affittarle, ma che il frutto di quelle sia obligato darlo, o spenderlo per le Monache, talmente che il dominio direttamente è proprietà di quelle cose non è delle Monache, ma d'altri, & il frutto è delle Monache, queste rendite si dicono rendite virtuali, perche hanno forma, e virtù di rendita propria però alle Monache son prohibite, e di più non possono hauer terreni, vigne, non solo per affittarle ad altri, ma ne anco ad vso proprio, come hauer terreno per farlo seminare, e raccogliere il grano per vso delle Monache, ne tampoco hauer vigne per raccoglier vino ad vso di quelle, e simili, con tutto ciò li è lecito hauer terreno congionto al Monastero per far orto, e raccorre li frutti freschi,

ſchi, & herbe per ſeruitio del Monaſtero, come concede la regola nel capitolo 6. purche non ſia molto eccesſiuo.

Se dubita ſe le Monache ſiano capace d'alcune limoſine di coſe neceſſarie, come pane, vino, che la communità, o altre perſone particolari ordinano, che ſi diano ogni ſettimana, o meſe al Monaſtero, ſi riſponde, che in doi modi ſi poſſono dare queſte limoſine: prima quando ſon date con obligatione di darle, come per eſſempio vna perſona fa teſtamento, e laſcia, che gli heredi, o altra perſona ogni ſettimana dia tante limoſine al Monaſtero, e non dandole perde l'heredità ò vero incorre in altra pena, di maniera che de iure è obligato darla, in tal modo non ſon capace le Monache di limoſine tali, onde non ſi poſſono riceuere, ancorche ſiano offerte: ſecondo mondo ſenz'obligatione ciuile, verbi gratia la communità ordina al ſuo officiale, ò ad altro particolare, che ogni ſettimana ſi dia tanta limoſina al Monaſtero de danari, ò altre robbe, ma con libertà di non darle quando vuole, eſſendo che non è aſtretto da niuna ſorte d'obligatione, tali limoſine ſi poſſono accettare, purche non ſiano di tanta quantità, che toglia il mendicare, e quando coloro reſtaſſero di darle, non poſſono le Monache lamentarſe, e

se, e domandarle de iure, come cosa propria tutto ciò non è proprio cercarle semplicemente per elemosina.

Per la professione loro le Monache non son capace di heredità, percioche secondo li Dottori l'herede succede ne beni, che haueua il testatore che lo fece herede secondo la sua dispositione le Monache essendo che non possono hauer dominio delle cose temporali non possono succedere de iure nelli beni altrui, ne hauere heredità, e facendosi testamẽto dicendo che lascia le Monache heredi, il testamento non vale, e l'heredità secondo l'Ancarano va al coherede se vi è, se non, và a chi si conuiene ab intestato, ma quando l'heredità fosse lasciata alla Chiesa del Monastero ò capella di quella, si domanda se il testamento vale, e se si possa accettare dalle Monache, si risponde breuemente, che non si può perche secondo l'Ancarano: se per la Chiesa s'intendono le Monache, che stanno al seruigio di quella Chiesa, il testamento non vale perche le Monache non son capace di heredità: se per la Chiesa s'intendono le muraglia della Chiesa ne anco vale, perche le mura essendo cosa innanimata non son capace d'heredità, alcuni hanno voluto dire, che la Chiesa delle Monache per esser della Chiesa Romana quale è capace di heredità il testamento

Bald in autent. ingressi de sacro sanct. ecclesi.

L. possideri ff. de acq posses.

mento vale, perche detta Chiesa succede nell'heredità per le Monache, il che non può stare perche ciò sarebbe accettare heredità indirettamente per interposita persona, che pur le monache ne sono incapaci per la regola, ma se l'herede che succede ab intestato liberamente per carità volesse dare il valore di quella heredità alle Monache, hauendone bisogno per le necessità vere del Monastero le possono accettare, non come heredità, ma come elemosina offerta, purche non sia di eccessiuo valore non conueniente allo stato pouero.

Ma essendo lasciato vn legato non perpetuo alla Chiesa delle Monache s'intende lasciato alle Monache, che stanno al seruigio di quella però, lo possono riceuere se il legato è fatto con debiti modi, come si vedrà appresso, se il testatore facendo testamento lascia l'heredità sua ad altra persona, ma con conditione che il valor di quella si dia alle Monache, il testamento vale, e si può accettare, concorrendoui alcune circonstanze, posciache all'hora non si riceue come legato, ma come limosina: prima che il testamento non sia fatto in fraude, il che sarebbe, quando perche le Monache non possono riceuere heredità propriamente ne esser fatte herede, il testatore nomina vn'altra persona,

perche vuole, che le Monache habbino quell'heredità: seconda che non sia di valore grande eccessiuo, non conueniente allo stato pouero: terza che le Monache habbino bisogno vero di quella per spenderla non in cose superflue ma necessarie e la ragione di questo è perche si come le Monache possono riceuere alcune limosine dall'herede dateli sponteamente, non altrimente posso no riceuere il valore dell'heredità dandoli come lemosina.

Vna nouitia auanti la professione può esser fatta herede, e succedere ab intestato non per tenere quell'heredità, ma per dispensarla a poueri per l'amor di Dio auanti sia professa, non altrimenti essendoli fatto vn legato de danari, ò altri beni lo può riceuere nel medesimo modo come l'heredità.

Quantunque le Monache per la professione loro non sian capaci di heredità come si è veduto di sopra, tutta via non sono incapaci de legati, perche nel legato non si succede de iure in quello, come nell'heredità, & in essi non si acquista proprietà, ne attione giuridica, e ciuile ma per intelligenza si dee notare che li legati possono essere di tre sorte, prima son legati perpetui, per essempio si lascia vn censo di cento scudi per pigliare il frutto ogn'anno in perpetuo, ouero si fa vn legato di cose mobili, co-

me

me olio, legna, e simili, che ogni tanto tempo sia dato al Monastero con obligatione ciuile in perpetuo; de legati tali le Monache non ne sono capace per la professione loro, perche hanno ragione di rendite annuali, e sono computati tra li beni immobili, oltre che toglierebbono la mendicità, alla quale sono obligate implicitamente le Monache per la regola. Laonde essendo lasciato vn legato tale non si può accettare, ne tampoco si può rinuntiare pigliando la renuntia propriamente percioche secondo l'Ostiense *Renunciatio est iuris proprij spontanea refutatio*, coloro, che acquistano giurisditione nel legato perche sono capaci di proprietà possono fare tal renuntia, ma le monache non essendo capaci di proprietà non acquistano giurisditione alcuna nel legato, però non lo possono rinuntiare, solamente possono dire che non lo vogliono riceuere semplicemente, e se fossero ricercate di fare alcuna dichiaratione con scrittura non si può fare, affin che non fosse pigliata per renuntia vera, in virtù della quale vn'altro che l'herede subentrasse in quel legato, & il medesimo si dice de legati, che non si vogliono riceuere, perche non ne hanno bisogno ancorche ne siano capaci.

Si dubita se il legato perpetuo si pos-

pigliare ſemplicemente non come legato, ma come elemoſina offerta, ſi riſponde, che ordinariamente non ſi può riceuere quãdo ſi ſa che il legato è tale, e quello, che lo da ciò fà per ſodisfare all'obligo ſuo, ma quando foſſe offerto ſemplicemente non come legato, ma come limoſina, non ricercando la riceuuta di quello per ſua giuſtificatione, ſi potrebbe riceuere ſecondo alcuni, ma meglio, e coſa più ſicura ſarebbe rifiutarlo ſecondo l'intentione della regola, e buon eſſempio al proſſimo

Sil. leg. 2. q. 4. Angel leg. 1. §. 5.

Alcuni Dottori tengono oppinione, che per le coſe della Chieſa, qual ſeruono al culto diuino li legati perpetui ſi poſſono riceuere, come olio per la lampada, cera, e vino per la meſſa, & altre coſe ſimili, la ragione, che apportano è che non toglie la mendicità alla communità del Monaſtero, ma la solleua alquanto, tuttauia non ſi può negare che non habbino forma di rendite annuali, qual troppo repugna alla ſemplice pouertà delle Monache, onde è coſa più ſicura non pigliarle.

Feder. de Senis conſ. 12. Nauar. lib. 3. conſ. de teſtam. con. 13. Angel. tit. legat.

Quando foſſe laſciato vn legato de danari, ò altre robbe ad vn luogo pio in perpetuo aſſinche ſia ſpeſo per ſeruitio, & vtilità d'vn Monaſtero, ma con obligatione eſpreſſa, non ſi può accettare, ma quando foſſe laſciato ſemplimente raccommandandoli il Monaſte-

ro

ro in aiutarlo, e souenirlo nelli loro bisogni, in modo che resta in libertà di darlo, ò non darlo in tal modo si può acccettare.

Non altrimente essendo il Monastero appoggiato, e raccommandato ad alcuna confraternità, ouero ad altra congregatione, o luogo pio per aiutarlo, e gouernarlo nelle cose temporali, non può essere raccommandato se non semplicemente per carità senz'obligatione politica, e ciuile si come il Monastero del Corpo di Christo di Roma quale fu appoggiato, e raccommadato dalla buona memoria di Gregorio XIII. alla compagnia del Santissimo Crocifisso di San Marcello, ma semplicemente senza alcuna sorte d'obligatione, di maniera che tutto ciò che fanno quelli Signori in aiutare, & hauer cura di quello delle cose temporali il tutto fanno per carità, quantunque ne' legati lasciati ò dati à detta compagnia, *intuitu Monasterij*, ci sia qualche obligatione ancorche il Monastero in quelli non habbia niuna sorte d'attione ciuile ò proprietà.

La seconda sorte de legati non sono perpetui, ma *ad tempus* per qualche anno, alcuni Dottori dicono, che da 10. anni in giù si può riceuere qual oppinione non è accettata da Bartolo nella Minorica perche non conuiene a quelli,

li, che si sono spropriati delle cose del mondo per viuere semplicemente di mendicità, e pendono dalla prouidenza diuina tuttauia essendo poco tempo doi, o tre anni pare non repugni però si potrebbe accettare concorrendoui l'altre circonstanze necessarie che si ricercano.

La terza sorte de legati possono essere in tre modi: primo con modo illecito, & all'hora il legato non vale, però non si può riceuere, come per essempio è lasciato vn cēso in perpetuo à pigliare il frutto di quello, ouero è lasciata alcuna cosa immobile, come vna casa ò vigna per affittarla, e pigliarne il frutto, ouero cose mobili, che non possono seruire alle Monache in vso proprio, vn'armatura, vn cauallo, ouero danari per spenderli in cose illecite alle Monache, come in cose superflue, e non conuenienti allo stato loro pouero: secondo modo è lecito, quando si lascia vna somma de danari moderata, conueniente allo stato delle Monache, come cento scudi per spenderli per vtilità del monastero ouero cose immobili, come vna casa, o vigna non per tenerla, ma per venderla, & il prezzo di quella spenderlo per li bisogni necessarii del Monastero, o vero cose mobili, l'vso delle quali è lecito alle Monache in propria spetie, come vn calice, panno,

tela,

tela, e cose simili in tutte queste il legato è lecito, però vale essendoui il bisogno. Il terzo modo si dice indifferente, & è quando il testatore lascia alcuna cosa indifferentemente senza esplicare altro in particolare, come lasciandosi vna quantità de danari non eccessiua, ma moderata senza dire altro s'intende esser lasciato in modo lecito, in quel modo, che conuiene alle Monache; non altrimente lasciandosi vna cosa stabile, terreno, vigne, e simili senza esplicar cosa alcuna, s'intende lasciata in modo, che conuiene, alle Monache, cioè per farla vendere, cosi parimente essendoli lasciata alcuna cosa mobile, l'vso della quale non è lecito alle Monache s'intende lasciato con debito modo, che si conuiene a loro, in tutti questi modi legato vale però si può riceuere.

Ma si dee auuertire, che quantunque de iure communi, morto il testatore al legatario s'appartiene l'obligatione, & attione p̃sonale della cosa legata, per la quale può conuenire, e constringere l'herede in giuditio a sodisfare, percioche il dominio di quella è trasferito al legatario, tuttauia essendo che le Monache non sono capaci di proprietà di cose temporali per la morte del testatore, ancorche il legato sia lecito alle Monache non acquistano dominio

alcuno nella cosa legata, che perciò non hanno facoltà di conuenire, e constringere l'herede di sodisfare al legato, con tutto ciò possono domandarlo semplicemente fuor di giuditio, essortando l'herede, che per ben dell'anima sua, e del defonto voglia sodisfare, ma de iure non lo possono constringere.

cap. 4. reg.

E caso, che fosse negligente a sodisfare all'obligo di pagare il legato. San Bonauentura dice, che quando l'herede malitiosamente per auaritia non vuol fare quanto è obligato secondo la intentione del testatore, si può senza scropulo alcuno manifestar tal negligenza al Vescouo del luogo, Gouernatore, o Giudice, ma non giuditialmente; domandando il legato per giustitia, ma semplicemente facendoli sapere il mancamento dell'herede, perche il Vescouo, o Giudice secolare ex officio, essendo il legato *ad pias causas*, non ad istanza delle Monache può constringere l'herede a sodisfare il legato; il dominio del legato, ancorche de iure morto il testatore l'obligatione, & attione personale di quello s'appartenga al legatario, tuttauia non è delle Monache non essendo capaci di proprietà: Bart. nella Minoric. tiene, che il dominio del legato resta al herede sin che si sia sodisfatto secondo la dispositione del

lib. 2. dist. 4. ca 7.

testa-

testatore, che perciò quando il legato non fosse stato accettato dalle Monache per qualche impedimento, l'herede non lo può tener per se, ma è tenuto darlo a poueri, secondo S. Bonauentura, onde essendo cosa stabile l'herede hà facultà di vendere, o far vendere la cosa legata per vtilità delle Monache, ouero bisognando commutarlo in altre cose necessarie lo può fare egli medesimo, o farlo fare ad altri con auttorità sua restando secondo l'opinione di Bartolo, padrone del legato in sin che sia sodisfatto.

Vbi supra.

La regola nel primo capitolo commanda che non si faccia debito alcuno graue dalle Monache, senza necessità, e consenso delle sorelle; per intelligenza di questa difficoltà come si possa fare, si dee notare che le Monache per la profession loro non sono capaci di niuna sorte d'obligatione, massime fatta per scrittura, pigliando l'obligatione propriamente, che de iure astringe l'obligato, perche chi non hà cosa alcuna temporale al mondo, che sia veramente sua, come sono le Monache, non può obligarse, nè promettere cosa alcuna con tale obligatione, e facendosi, di fatto l'obligatione è nulla, e decetoria, parlando come si è detto della obligatione propria, che de iure astringe, percioche dell'impropria, promet-

tere con parole semplicemente che si sforzaranno con buon modo satisfare senza obligarse si può fare.

E non altrimente le Monache per la medesima ragione non solo non si possono obligare ad altri, ne tampoco sono capaci di accettarla da persona alcuna, parlando dell'obligatione propriamente detta che de iure può astringere, essendo che colui che riceue tal'obligatione riceue etiamdio giurisdittione, & attione personale in giuditio cōtro dell'obligato, il che è contra la professione loro, e ciò non possono fare per se, ne tampoco per altri, facendo che vn secolare s'obligasse per loro in nome del Monastero; potrebbe vn secolare obligarse non in nome delle Monache, ma in nome suo proprio, ancorche ciò faccia per seruigio di quelle, come per essempio vn secolare piglia cento scudi in presto, & egli medesimo, s'obliga di sodisfare come se li pigliasse per seruitio suo proprio, ma egli di quelli medesimi danari per carità ne accommoda le Monache semplicemente senza obligatione spendendoli per seruigio loro, in tal guisa si può fare.

Hora parlando del debito: stante alcuna necessità graue, che non si può prouedere altrimente, se non si fa debito, può la madre Abbadessa con il con-

consenso delle Monache pigliar quella quantità de danari in presto, che sia necessario per supplire a quel bisogno, ma senza obligatione propriamente detta; solamente con parole può dire, che s'affaticaranno di sodisfare con buon modo secondo la sua professione, ma non promettere, perche non può ciò fare ne obligarse, ne meno può il Procuratore del Monastero, come procuratore farlo in nome loro, essendo che ciò sarebbe obligarse per interposita persona, del che ne sono incapaci, si potrebbe in tal caso non potendosi fare altrimente pregare una persona amoreuole, che li facesse tal debito, ma in nome suo proprio, e non delle Monache, accioche poi di quelli danari ne accomodasse le Monache semplicemente senza obligatione, tuttauia ancorche di rigore si possa fare, non è ben farlo per fuggire molti inconuenienti, che ne possono seguire.

In questo capitolo dice la regola che le Monache mandino per la limosina confidentemente senza vergognarse, perche il Signore si fece pouero per noi in questo Mondo, le Monache essendosi spropriate nella professione di tutte le cose temporali, in modo che non possono possedere beni stabili, ne hauer rendite, come si è detto di sopra, seguita, che per hauer le cose necessarie al

mente con il voto della pouertà si è fatto pouero per amor di Dio li è lecito mendicare, e viuere d'elemosina non per stare in otio, ma accioche spedito da tutte le cose del mondo si possa affatigare, & hauere commodità d'attendere a gli essercitij spirituali dell'anima seguitando Christo nostro Signore nella via dell'humiltà, e perfettione; hora se i religiosi, che solo hanno il voto della pouertà, con il quale possono hauere beni temporali in commune, li è lecito mendicare, e viuere d'elemosina, quanto maggiormente è lecito alle Monache, che per la professione loro si sono spropriate di tutte le cose temporali, in modo che ne anco in commune possono hauere cosa alcuna.

Quantunque il mendicare sia lecito come si è detto tutta via può essere illecito per altri rispetti, e ciò sarebbe quando con la mēdicità si vuol viuere abbandantemente con tutte le commodità senza patir punto penuria delle cose necessarie & perciò è lecito mendicare, ma come pouero conforme al stato, che hà promesso, perche altrimente, e vn gabare il Mondo, mendicare come pouero, e volere abbondare come riccho; se ciò li benefattori sapessero, mai farebbeno elemosina, essendo che sempre credono darla ad vn pouero in oltre: cercare elemosine superflue

flue per stare abbondantemente si commette furto secondo Scoto, perche si rubba l'elemosina alli veri poueri, che stanno in necessità, che perciò secondo il medesimo Dottore son tenuti alla restitutione alli poueri, che stanno in necessità perche l'elemosina è patrimonio di quelli, con il quale debbono viuere: quelli poueri, che cercano più del bisogno vsurpano questo patrimonio, onde sono tenuti restituirlo alli veri padroni, che sono li poueri, però il Padre San Francesco ringratiaua Dio che non era mai stato de limosine ladro, posciache non solo non haueua cercate cose superflue, ma assai manco del bisogno, affinche l'altri poueri non fossero defraudati della parte loro: può etiamdio essere illecita la mendicità quando non si ricompansano li benefattori con l'oratione, percioche quantunque tra colui, che da l'elemosina, e colui, che la riceue non c'interuenga propriamente contratto di giustitia commutatiua, tuttauia vi è contratto di gratitudine essendo che li benefattori, che danno l'elemosina per l'ordinario sempre la danno con speranza d'essere aiutati nell'oratione, massime a persone religiose, percioche facendola dicono pregate Dio per me, e veramente secondo San Bonauentura è vn obligo grande, che pigliano li religiosi con l'ele-

In 4. dis. 15.

in opusc. vlt. quod incipit Religio. munda & immaculata.

l'elemosina, che p satisfare a quell'obligo bisogna affatigarse molto per nõ incorrere nella pena della dannatione, che perciò alcuni santi per non obligarse a quello hanno voluto viuere d'industria con le proprie mani; il Gaetano dice tutta volta, che il religioso non osserua la regola, che hà promesso pigliando l'elemosina, pecca, e merita d'esser castigato, ma osseruandola ancorche non faccia oratione particolare per li benefattori, dice che non pecca, se non venialmente purche non vi sia il dispreggio almeno interpretato.

2. 2. q 183. articc. 4. c. 5.

La regola in questo capitolo prohibisce, che niuna Monaca mandi lettera alcuna fuori del Monastero, ne riceuerne senza licenza della madre Abbadessa. La Monaca, che per amor di Dio, e per attendere più commodamente al profitto del l'anima con gli essercitij spirituali caminando alla perfettione, è tenuta a fuggire tutte quelle cose, che la possono impedire, ò ritardare punto da questo fine, vna delle principali e tenere prattica nello scriuere, e riceuer lettere, quali ad altro non seruono, che per intender nouelle, e cose del mondo, e rinfrescare la memoria delle cose passate del secolo inquietandola interiormente, leuandogli il gusto de sentimenti spirituali; che gioua alla religiosa esser rinchiusa

come

come in vna carcere nel Monastero per fuggire il Mondo, e quelle cose, che li poteuano esser occasione di peccato, & offendere Dio, se poi stando nel Monastero vuol tenere prattica con il mondo con le lettere; Non basta stare nel Monastero con il corpo per far profitto nel seruitio del Signore se non si stà anco con l'opere, e spirito, questo conosceua benissimo quel Santo Monaco, del quale si legge, che essendoli presentato vn piego di lettere, che veniuano dalla patria sua non volse aprirlo, ma così come staua lo gettò nel fuoco, dicendo abbrugiati con tutte le nouelle, e pensieri che mi porti delle cose del secolo, con tutto ciò essendo la Monaca constretta per qual che necessità, ò per atto di pietà scriuere, non dee ciò fare senza licenza della Madre Abbadessa, quale non si dee contentare dar solo la licenza, ma etiamdio dee leggere e vedere le lettere tanto quelle, che vengono, quanto quelle, che si mandano, massime delle giouane per leuar via ogni sospitione di male, & anche per la buona fama della Monaca che riceue, e scriue.

Vltimamente in questo capitolo si parla della carità che si dee vsare all'inferme cosa veramente necessaria principale nel Monastero, perche se la Monaca, che volontariamente si è priuata

non

non solo di tutte le cose del mondo, ma etiamdio della propria libertà, o gettatasi nelle braccia del Monastero, con speranza, che nelle sue necessità li sia prouisto, se poi ritrouandosi inferma non fosse aiutata delle cose necessarie sarebbe vn metterla in disperatione, e pentimento d'essersi fatta religiosa. La onde il Padre San Francesco quantunque sapesse benissimo, che seruire, & aiutar l'infermo nell'infermità fosse precetto diuino, e naturale, tutta via volse anco farlo precetto di regola per mostrare quanto sia grande quest'obligo, e quanto desideraua s'osseruasse dalle Monache.

Ma si dee notare, che in doi modi si può intendere questo precetto, primo di prouedere all'inferma di tutte le cose necessarie, come medico, medicine, oua, carne, & altre cose simili per l'infermità sua questa cura principalmente s'appartiene alla Superiora, che hà il gouerno del Monastero: secondo modo della seruitù personale da farsi all'inferma seruendola personalmente darli da mangiare, scaldare, & altre attioni simili, a questa seruitù in commune sono obligate tutte le Monache, ma quando dalla superiora, e deputata vna, o doi Monache atte a fare tal seruitio l'altre sono iscusate da questa seruitù particolare, ma non dalla seruitù

gene-

nella carità, che perciò l'Apostolo essortandoci a questa carità, dice *Omnia vestra in caritate fiant*. 1. Cor. 16.

Si dee notare che la regola commanda molto stretamente, che l'Abbadessa habbia sollecita cura di prouedere all'inferme di cose necessarie non semplicemente, ma con limitatione, cioè secondo la possibilità del luogo non senza gran ragione, ciò dice, perche alcune sono tanto amatrici di se stesse, e della commodità propria che nell'infermità sotto pretesto di bisogno vogliono abbondantamente esser prouiste come le ricche del secolo, vogliono cibi speciali e preciosi, e costino quel che si voglia, vini esquisiti, e cosi dell'altre cose, e queste tali nō gridano altro che carità, carità, ma della pouertà non se ne parla niente, ha da pensare la Monaca, che volontariamente si è fatta pouera per amor di Dio, che per ciò si dee contentare di viuere poueramente, & osseruare la pouertà, etiamdio quando stà inferma, percioche voler viuere abbondantemente non è secondo la possibilità dello stato, nel quale si troua, ma sopra la possibilità, e forze loro, perche bisogna eccedere, e passare il termine del stato pouero, e far contro l'altissima pouertà, grauando etiamdio troppo li benefattori senza necessità.

CAPI-

CAPITOLO IX.

DOi cose principalmente si contengono in questo capitolo primo, se alcuna Monaca peccarà mortalmente come dee esser corretta, & aiutata. Seconda se tra alcune di loro nascesse qualche disturbo, o fastidio, come si hanno da riconciliare. Quanto al primo, quantùnque la Monaca habbia fatto vn'attione tanto grande di hauere abbandonato il mondo con tutte le sue vanità, e che volontariamente si sia rinchiusa nel Monastero per imitare, e seguitare Christo per la via della perfettione, e santità della vita; tuttauia per fragillità, e debollezza humana essendo instigata con la tentatione dell'inimico infernale può cadere in peccato mortale, il che non dee parere strano, essendo donna vestita di carne mortale, e soggetta, mentre è in questa vita all'inganni, e tentationi del demonio, massime spesse volte permettendolo Dio per humiliarci, e farci conoscere la debolezza nostra; cadendo dunque alcuna in peccato mortale dee essere aiutata in tal bisogno, ma prima che si dica altro s'auertisca, che parlando quì de' peccati mortali, non s'intende de' peccatii occulti, e segreti, ma de publici, e manifesti, il che si caua dalla medesima

desima regola, qual dice che per l'Abbadessa, o per altre Monache doi, e tre volte sia corretta, e penitentiata publicamente. *Per Abbatissam, vel alias sorores bis, vel ter admonita, si non se emendauerit quot dieb. contumax, &c.* L'amonitione publica non si può fare se non de' peccati publici, se la regola vuole, che alla Monaca caduta se li faccia la correttione publica, e che puplicamente sia penitentiata in refettorio: adunque intende de' peccati publici, e non de' secreti, & in oltre dice, che l'Abbadessa, e le sorelle non si debbano adirare, e conturbare, per il peccato di lei, quando il peccaio è publico suole apportare conturbatione, e scandalo, perche con il mal'essempio offende il prossimo, e tutta la communità, quindi viene, che dee publicamente esser castigata per resarcire quel bene, che con il mal essempio hà distrutto, onde si vede chiaramente che la regola non parla de peccati segreti; ma de manifesti, & all'hora il peccato si dice publico, quando lo vede, e sa se non tutto, almeno la maggior parte del Monastero; de peccati segreti come, e quando si dee fare la correttione se ne parlarà al suo luogo.

Hauendo dunque vna Monaca commesso vn peccato mortale per aiutarla in tal necessità la regola vuole, che si facci

facci oration per lei appresso del Signore dall'Abbadessa, e da tutte l'altre sorelle, ciò dice con gran ragione, perche se ne' bisogni corporali per debito di carità, le Monache sono obligate d'aiutarse, e seruirse l'vn l'altra, e nell'infermità etiamdio cō la propria persona, quanto maggiormente la sorella, che si troua inferma spiritualmente nell'anima debbe essere aiutata da tutte e per far ciò non vi è altro modo, più efficace, che l'oratione, pregando instantemente il Signore che non solamente gli perdoni il peccato, ma di più gli dia lume, e gratia di conoscere se stessa, e leuarsi da quello con l'emendatione, a quest'officio di carità ci essorta l'Apostolo San Iacomo dicendo *orate pro inuicem, vt saluemini* perche, *multum enim valet deprecatio iusti assidua*, con questo mezzo Santa Monaca aiutò il suo figlio Sant'Agostino, quando staua immerso nel peccato dell'infedeltà, per le cui orationi si conuertì, e diuentò tanto gran Santo, che con la dottrina sua, & essempio hà illustrato tutto il mondo; non altrimente se le Monache si moueranno con carità, e feruore a fare oratione per la sorella, che si troua esser caduta nel miserabile stato del peccato si conuertirà, leuādosi da quello cō l'emendatione, e bisogna guardarse di non fare come alcune

Iacob. ca 5.

cune fanno sotto color di zelo, che mormorano, biasimano la pouera sorella caduta, fuggendola, hauendola in horrore, questo non è aiutarla, ma metterla in disperatione, e farla diuentar peggio, perciò la regola, soggiunge, che l'Abbadessa, e sorelle si guardino di non adirarsi, e conturbarsi per lo peccato d'alcuna, perche l'ira, e conturbatione in se, e ne gl'altri impediscono la carità; l'ira, e conturbatione, che non viene da vero zelo è di grande impedimento spirituale, perche non lasciano, che la persona conoschi la debolezza, e fragilità sua, che s'ella non è caduta in simile, o altro peccato nõ è stato per virtù sua, ma per gratia del Signore che l'hà guardata, e difesa, acciò non cadesse, percioche se niente hauesse allentata la mano sopra di lei sarebbe caduta in maggior peccato, e scandalo e quel che importa più è che se il Signore non l'hà fatto per il passato, lo potrebbe fare per l'auuenire; come si legge hauer fatto ad alcuni, che non haueano compassione del prossimo, che miserabilmente sono caduti in simili, & altri peccati maggiori, onde con gran ragione l'Apostolo dice, *Qui stat videat ne cadat*, oltre di ciò l'ira, e conturbatione tien l'animo alterato contra di colei, che è caduta nel peccato, di maniera che non la può vedere, ne dirli

Rom 14

li

li pure vna buona parola, & hauendola a castigare per il suo peccato eccederà nel modo di darli la penitenza con poca discretione, & in oltre stando in tal guisa con l'animo alterato come potrà fare oratione per lei, secondo vuole la carità, e la regola, & in tal modo si dice, che l'ira, e conturbatione impediscono la carità non solo in se, ma anco in altri, perche procedendo indiscretamente in dar la penitenza dà scandalo, e mal'essempio all'altre, la onde senz'adirarsi e conturbarsi punto si dee compatire alla debolezza, e fragilità della sorella cercando con ogni modo possibile d'aiutarla, e pensar quello, che vorebbe fosse fatto a se medesima se si trouasse in quel bisogno.

Non altrimente in far quest'ammonitione si ricerca, che il peccato sia publico, ma etiamdio mortale, perche secondo tutti li Dottori niuno è obligato fare la correttione fraterna di precetto se non di pecceto mortale, non altrimente s'hà da intendere di questa, ouero che il peccato sia molto propinquo al mortale, massime quando per quello s'offende molto la communità introducendo qualche rilassatione, & abuso intorno al viuere regolare, e spirituale. Si dee dunque ammonire la Monaca publicamente, perche l'Apostolo dice *Peccantem coram omnibus argue*, *ut*

1. Tim. 5

ut cæteri timorem habeant, quando si commette il peccato publicamente, vuole l'Apostolo sia publicamente corretto, affinche quelli che sanno, & hanno veduto il peccato, non piglino essempio di fare il medesimo, ma stiano in timore del castigo, con tutto ciò quando si sperasse far frutto, facendola piaceuolmente da sola a sola si può fare, concorrendoui l'altre circonstanze, ma se la Monaca per la prima ammonitione non accetta la correttione, ne tampoco si emenda, ma perseuera nel medesimo peccato, passato alquanto spatio di tempo si dee fare la seconda, più aspramente, non emendandosi si dee fare la terza, e se in questa manco fa profitto, ma ostinatamente persiste nel suo errore, e peccato si hà da venire al castigo, e quantunque la regola assegni la penitenza, che se li hà da dare, che mangi in refetorio in pane, & acqua, tanti giorni quanti sarà stata contumace, tuttauia si può, anzi si dee dare altre penitenze più graui, e conuenienti al delitto di quella, che lo cõmette, e tutto ciò si lascia al giuditio della Superiora, con il conseglio, e parere delle discrete, & in particolare del Confessore, non si niega, per questo che non si possa dare la medesima, o altra penitenza per il peccato commesso, ancorche se ne sia leuata, anzi

L è be-

è bene per vtilità della Monaca satisfa cendo in questo mondo con la penitenza, ma etiamdio per correttione, & auertimento delle sorelle, che hanno veduto il peccato.

Veramente par cosa strana, che vna persona religiosa, che stà al seruigio di Dio con tanta strettezza, e patimento, doppo tante ammonitioni voglia ostinatamente perseuerare nel peccato, segno manifesto di poco buona volontà. San Pietro caddè nel peccato, quando negò Christo, ma perche haueua buona volontà, subito che Christo lo risguardò, e senti la voce del gallo s'accorse del suo peccato, che perciò lo pianse amaramente, *fleuit amare*, dice l'Euangelista, ma giuda che non haueua buona volontà, ancorche fosse ammonito, e corretto da Christo del suo peccato, sempre stette ostinaro perseuerando in quello, non altrimente si può dire di quella pouera Monaca, che doppo tante ammonitioni non vuol conoscere il suo errore, & emendarsi, segno manifesto di poca buona volontà, tutta via dee esser compatita, & aiutata quanto si può, accioche non si danni.

Mat. 16

La seconda cosa, che la regola dice in questo capitolo è che occorrendo qualche disturbo, o dispiacere tra le sorelle, che si debbano reconciliare, e

non

non tenere l'inimicitie. Non è gran cosa che le Monache stando, e conuersando di continuo insieme, vi nasca qualche disturbo, o dispiacere, & anco contentione, perche essendo le nature, e pareri delle persone diuersi per le molte occasioni, & accidenti, che seco porta la prattica, e familiarità possono venir disturbi, per li quali vengono contentioni, e contese, massime, che spesse volte sono instigationi dell'inimico infernale, per seminar zizanie, e discordie tra le sorelle, e rompere il legame della carità, con il quale sempre debbono stare ligate, & vnite insieme permettendolo Dio per giusto giuditio per humiliare li suoi serui, affinche non si leuino in superbia per li doni da lui riceuuti essercitandoli così nell'essercitio della patienza & annegatione di se stesso; ma quello, che è di gran stupore, & marauiglia è vedere vna Monaca nel seruigio di Dio per qualche dispiacere, ò parola brutta riceuuta da vn'altra sorella tenere nel cuore l'odio, e rancorre contra di quella, in modo che non la vuol vedere, ne praticar con essa tenendoli la parola, anzi peggio cercar di risentirsi, e vendicarsi come può, almeno con la lingua mormorando di quella, per il Monastero, biasmando l'attioni sue dicendo tutto il male, che

l'offesa, e fastidio datoli, raccommandandosi alle sue orationi, così ordina, e vuole la regola, & in tal guisa si dee fare, nondimeno quella, che è stata offesa non hà da stare sul tirato in volere onninamente, che quella sia la prima, ad humilarse, e domandargli perdono, percioche etiamdio, che quella mancasse di fare il debito suo, e che non volesse riconciliarse dee quella, che è stata offesa preuenire, humiliandosi, cercando di ridurla all'amicitia sua, e ciò non dee parer cosa strana, posciache la Maestà diuina fa il medesimo con noi, quando l'hauemo offeso con il peccato, perche egli è sempre il primo a preuenirci con la gratia sua preueniente, accioche il peccatore si conuerta, a quest'attione tanto nobile ci essorta l'Apostolo quando dice, *Noli vinci a malo, sed vince in bono malum*, star sul tirato, e voler che colei sia la prima humiliarsi a domandarli perdono, altrimente non li vol perdonare, altro non è che esser vinta dal male, ma quando ancorche sia offesa è la prima ad humiliarsi, e riconciliarsi con la sorella è vincere il male, e far cosa grata a Dio, & in oltre colei, che ha riceuuto l'offesa in modo alcuno si dee mostrar difficile, e retrosa in riconciliarse, in riceuer la sorella, che s'humilia, e li domanda perdono, ne dee fa-

Rom. 12.

re la serua di Dio come fanno li secolari del Mondo cercar satisfattione alcuna da lei, ma liberamente con ogni amoreuolezza li rimetta l'offesa, si come Dio vuole che faccia con lei, quando l'offende con qualche peccato, perche altrimente si come ella sarà dura, & ostinata a perdonare alla sorella, così Dio si mostrarà duro, e stretto verso di lei a rimetterli li peccati, che perciò nell'oration Domenicale c'insegna dire del continuo. *Dimitte nobis debita nostra, &c.*

CAPITOLO X.

NEl decimo capitolo si parla, come l'Abbadessa si dee portare con le sudite in gouernarle, e come la sudita verso di lei in honorarla, & obedirla. *Abbatissa moneat, & visitet sorores suas*, la regola vuole che l'Abbadessa visiti, & ammonischi le sue suddite; ma si dee notare, che li Superiori, che hanno gouerno, e cura di anime sono obligati con precetto diuino visitar li suoi sudditi, che per ciò il Concilio Trident. commanda, che tutti li Superiori di qual si voglia ordine diligentemente visitino tutti li Monasteri a lor soggetti, & a Vescoui parimente commanda, che vna volta l'anno visitino la sua Diocesi, e Chiese a lui commesse; In queste

Sess. 24. cap. 3.

queste visite il Superiore hà da procedere secondo la forma de Sacri Canoni, cioè inquirere con inquisitione generale, o particolare per intendere, e sapere tutti li peccati, e disordini commessi in commune, & in particolare; per dar rimedio, correggere, castigare, secondo sarà bisogno, & ispediente per il buon gouerno, *secundum formam iuris*, quando la regola dice, che l'Abbadessa visiti le sorelle non s'intende di questa sorte di visite, perche ciò appartiene a i Superiori, che hanno cura do Monasteri, quali per debito dell'officio loro sono obligati visitarli, come si vedrà a luogo suo; ma s'intende di vna visita, semplicemente fatta per il buon gouerno, e mantenimento del Monastero, qual è necessaria farla per alcune cause, prima per conoscere, e saperesse nel seruigio del Signore, e nell'osseruanza della regola si camina debitamente e trouandosi qualche peccato, o diffetto, o mancamento per correggerlo, castigarlo, e darli sufficiente rimedio secondo si giudica più ispediente, perciochè mentre li peccati, e disordini non sono castigati, e corretti vanno sempre pululando, e crescendo di male in peggio, infettando gli altri con il mal'essempio, talmente che si fanno quasi vniuersali, e poi per la mala consuetudine introdotta e difficile a poterui rimediare,

re, e di tutto ciò sarà tenuta l'Abbadessa rendere strettissimo conto a Dio, quando per suo difetto, e mancamento è stata negligente a visitare, e prouedere, e far quanto era necessario per dar rimedio. Secondo è necessario la visita per intendere, e sapere li bisogni tanto spirituali, come corporali delle suddite, affinche la Superiora gli possa prouedere con ogni sollecitudine, percioche alla Monaca, che per amor di Dio si è spropriata di tutte le cose del mondo, etiamdio della propria libertà; li possono venire molte necessità corporali, e spirituali, delle quali non potrà per se stessa aiutarsi, e prouedersi è necessario che la Superiora, che hà il gouerno del Monastero la proueda; altrimenti non essendo proueduta patirebbe detrimento, ouero sarebbe constretta prouedersi per se stessa con pericolo di contrauenire, o far contra l'osseruanza della regola, o veramente non essendo prouista la Monaca delle cose necessarie, viuerebbe molto trauagliata, & afflitta; con pericolo di mettersi in disperatione, e pentimento di essersi fatta Monaca; del che la Superiora renderà strettissimo conto facendo contro il precetto diuino; mancando al debito della carità verso il prossimo, e contro il precetto della regola verso le sudite, che perciò la religiosa si spropria di tut-

te

te le cose temporali, e di se stessa con speranza d'esser proueduta, & aiutata nelli suoi bisogni; perche altrimente se hauesse creduto di non esser proueduta, non si sarebbe fatta religiosa, & obligatasi con tanta strettezza de voti; e ciò s'intende non solamente de bisogni temporali, ma etiamdio de spirituali, affinche con pace, e tranquillità di cuore possa attendere al seruigio del Signore.

La Madre Abbadessa per la regola è tenuta visitar le sorelle humilmente, e caritatiuamente non commandandoli cosa, che sia contra l'anima sua, e la forma del viuere loro: *humiliter, & caritatiue corrigat eas; non præcipiens eis aliquid, sit contra animam suam, & nostræ professionis formam*: dee corregerle, ma humilmente non con superbia, ò alterezza, pensando esser di più delle suddite per l'auttorità, che hà del gouerno, ma si dee reputare la più vile, e minima di tutte; e correggendo l'altre, pensi che in molte cose merita lei esser correttta, e ripresa; e facendo tal'attione di corregger l'altre lo dee fare come per forza constretta dal debito dell'offitio, & in oltre caritatiuamente quando corregge dee ciò fare in modo, come vorrebbe fosse fatto a lei, se

fosse suddita; vsando parole dolci, amoreuoli; non troppo increpatorie, & altiere, & in particolare si guardi in dir parole ingiuriose, che non conuengono a persone religiose, e quãdo commanda alcuna cosa consideri bene se la può commandare; in modo che non sia cõtro l'anima; all'hora si cõmanda contro l'anima, quãdo si cõmanda che la suddita faccia vna cosa, qual facendola commette il peccato mortale, e si dice contra l'anima, perche l'offende dandoli la morte spirituale, perche la priua della gratia di Dio, per la quale l'anima nostra viue di vita spirituale, e quantunque il peccato veniale non faccia tal'effetto, essendo che non priua l'anima della gratia, tuttauia si dice ancor esso contra l'anima, perche con quella s'offende Dio bene infinito; auuenga che non tanto grauemente come con il Mortale, ma se la Superiora lo commanda pecca solo venialmente, e cosi chi obedisce, (saluo non ci fosse il dispreggio, ò altra circonstanza aggrauante) secondo l'Azzorio, non altrimente quando si commanda alcuna cosa, quale è occasione prossima al peccato mortale, si dice etiamdio contro l'anima; in oltre non si dee commandare cosa alcuna, che sia contro la forma della professione per la forma della

Parte 1. inst. mor lib. 4. c. 9. q. 10

pro-

professione, s'intende la regola, quale si promette nella professione; la onde non si può commandare cosa alcuna, che sia contro la regola, se l'Abbadessa per debito dell'offitio suo, è tenuta con ogni modo possibile vigilare, & operare, che la regola s'osserui intieramente come può commandare il contrario, che non s'osserui? all'hora si commāda rebbe contro la regola quando si commandasse alcuna cosa cōtro l'osseruāza de voti, e precetti della regola, il che facendo, sarebbe espressamente contro la potestà, che li da la regola di commandare, quale è per l'osseruanza, & edificatione di quella, e non in distruttione. Perche le donne non son capaci di giurisdittione spirituale si fa qualche difficultà come l'Abbadessa possa commandare alle suddite.

Per intelligenza di questo dubio, si dee notare, che la giurisdittione è di doi sorte vna è temporale, e l'altra è spirituale, la temporale hà potestà solamente circa li beni temporali; ma la spirituale nelle spirituale, quale può essere ordinaria, e delegata: l'ordinaria si hà per officio proprio, la delegata per cōmissione da colui, che hà la giurisdittione propria, che la può commettere. Le donne de iure communi, sono capaci, e possono hauere giurisdittione temporale come vna Principessa, che hà

vassali, hà giurisdittione temporale sopra di quelli, & in tal guisa secondo S. Tomaso Debbora, della quale si legge nel libro de' Giudici giudicaua i figli d'Israele: ma dalla spirituale de iure canonico, & ordinario, non ne sono capaci, perche l'Apostolo dice *Mulieres in Ecclesia taceant non enim permittitur eis loqui, sed subditas esse*; e a Timoteo dice: *Mulier in silentio discat, cum omni subiectione: docere autem mulierem non permitto; nec dominari in curam, sed esse in silentio*. da questa dottrina dell' Apostolo nel *Cap. de monial. de sentent. excommunic.* Si dice espressamente che l'Abbadesse per l'officio loro non hanno potestà d'assoluere le Monache suddite dalle censure, s'alcuna ci fosse incorsa, per loche seguita, che se non le possono assoluere, manco le possono legare, & Innocenzo III. in cap. noua de penitentia, riprende alcune Abbadesse, che haueuano ardire di benedire solennemente le Monache, e fare altre attioni, nelle quali si ricerca la giurisdittione spirituale prohibendo; che per l'auuenire non si faccia più, & in confirmatione di ciò porta l'essempio della Vergine gloriosa, quale ancorche fosse molto più degna, & eccellente di tutti gli Apostoli, cō tutto ciò Christo non dette le chiaui del cielo a lei, ma a S. Pietro, & a

Cap. 4.

1. Cor. c. 14.

1. Tim. cap. 2.

& a gli altri Apostoli, perche erano huomini.

S. Tomaso dice, che le donne non sono capaci di giurisdittione spirituale; perche secondo l'Apostolo, debbano esser soggette, che per ciò l'Abbadessa per l'officio della Superiorità non hà propriamente prelatione, nè giurisdittione: ma l'vso di quella per concessione; e ciò perche le donne non si possono gouernare con gouerno domestico da gli huomini per fuggire il pericolo d'alcun male, che potrebbe seguitare per la domestica prattica, e familiarità insieme, però si dà questa cura alle donne medesime, con facoltà di fare alcun'attione esteriore, come il cômandare, correggere, & ammaestrare, quanto s'appartiene ad vna madre spirituale, per il buon gouerno, e reggimento del Monastero.

in 4. sẽtent. distin. 19. q. 1. ar. 1 & distin. 25. q. 1. ar. 1

Soto conferma il medesimo, qual dice, che l'Abbadessa per l'officio, che hà non si può chiamar prelata, & alle suddite non può far precetti spirituali nel modo che fanno li Prelati delle Religioni, che sono veramente Prelati, & hanno giurisdittione propria sopra li sudditi, e di più dice che non solamente non può ciò fare l'Abbadessa per mancamento della giurisdittione spirituale: ma ne anco per rispetto del voto dell'obedienza, che le Monache fanno

in 4. sẽtent distin. 20. q. 1 artic. 4.

no nella professione, essendo che l'obligatione del voto dell'obedienza cadde verso li Prelati della religione, che hanno giurisdittione propria, & ordinaria sopra di loro, e sono veramente Prelati, ma all'Abbadessa per il voto non sono tenute obedire, se non quanto si conuiene al stato suo, come madre spirituale, come per essempio, s'vn amico facesse voto di obedire vn suo amico s'intende non come Prelato, ma come amico.

Vbi sup. Tutto ciò che si è detto è vero, ma non seguita secondo il medesimo Dottore, che le Monache non siano obligate obedire a precetti, e commandamenti dell'Abbadessa, come per essempio si commanda, che non si scriua, o riceua lettere senza sua licenza: non si vada all'horto, che non si parli con persona alcuna, o altri commandamenti simili, perche se non hà potestà di commandar strettamente per mancamento della giurisdittione propria, & ordinaria, l'hà per giurisdittione delegata, per commissione: percioche quando il Prelato la conferma nell'officio essendo stata eletta canonicamente li commette, e dà potestà di commandare, alle suddite conforme alla regola promessa, e stato loro: la onde sono obligate obedire, e non facendolo (seruate le debite circonstanze) peccano mortalmente.

mente, & in segno di ciò, quando la conferma nell'officio, commanda poi a tutte le Monache, che come Superiora l'obedischano, & in oltre la regola espressamente commanda a tutte le Monache, che obediscano l'Abbadessa, perche hauendo prima parlato della potestà di quella in visitarle, e comandarle, soggiunge: *Vnde firmiter suis Abbatissis obedire teneantur in omnibus his, quæ obseruare promiserunt, & non sunt animæ contraria, & nostræ professioni*, ilche si dee intendere ancorche l'Abbadessa non habbia giurisdittion propria, & ordinaria, ma basta che sia commessa, e delegata: la onde seguita, che le Monache sono tenute conoscere l'Abbadessa per Superiora, honorarla, & obedirla in tutte le cose, che commanda loro, che non sono contro l'anima, e la regola.

Si può dubitare, se l'Abbadessa non hauendo giurisdittione propria, & ordinaria, ma delegata, per commissione, possa commettere l'auttorità ad altre in qualche caso, e par di nò, secondo quella regola in iure, che *auctoritas commissa non potest iterum committi*, a tutto ciò si risponde, che può, perche quella regola s'intende, quando nella commissione si commette l'auttorità limitata, e non vniuersalmente a tutte le cause, massime secon-

do

do S. Tomaso ne' colibeti, quando non può per se stesso spedire tutto il negotio: perche all'hora quantunque non possa commettere tutta l'auttorità sua, la può commettere in parte volendo; essendo intentione del delegante, che essequisca il negotio in quel meglior modo, che può; onde non potendo per se stesso per qualche causa giusta, e legitima, può per altri farlo, e però può commettere l'auttorità sua: La onde quantunque l'auttorità dell'Abbadessa sia delegata per commissione, tuttauia per le medesime ragioni la può commettere, secondo il bisogno.

La seconda, cosa, di che si parla in questo capitolo, è come le Monache si deueno portare verso l'Abbadessa. *Sorores vero subditæ recordentur, quod propter Deum abnegauerunt suas voluntates, unde firmiter suis Abbatissis obedire teneantur.* Per il voto dell'obedienza secondo San Thomaso tutti li religiosi sono obligati di necessità di salute obedire a suoi superiori in tutte le cose, che esplicitamente si contengono nella regola, che hanno promessa, ouero implicitamente. Questa dottrina di San Thoomaso è vera accettata communemente da tutti parlando de religiosi, in cose commune, che solamente hanno voti d'obedienza, ma

2. 2. q. 104. ar. 5.

de

de Frati minori e Monache della prima regola di Santa Chiara, quale oltra il voto solenne, hanno precetto particolare d'obbedire non solo nelle cose esplicite, ò implicite, ma etiamdio in tutte l'altre, purche non sia no contra, l'anima, e la regola bisogna dire altrimente, percioche quando la regola dice che s'obbedisca in tutte le cose, che hanno promesso, e poi soggionge, che non sono contrarie all'anioma, & alla regola, queste vltime parole non si possono intendere delle cose, che esplicitamente ò implicitamente, si contengono nel la regola, perche parrebbe, che la medesima regola contenesse cose contrarie a se, il che non può stare, però bisogna dire, che non parla delle cose, che esplicitamente ò implicitamente contiene, ma di tutte l'altre, delle quali alcune possono essere contro la medesima rego la, per le quali non vuole s'obedisca, se si commanda, che vna Monaca il venerdi non digiuni non si può fare, perche è contro la regola che commanda, il contrario, parimente è contro l'anima, perche si commette il peccato; ma se si commanda, che vna Monaca non vada all'orto, ò che mangi pane, & acqua, questo non si contiene nella regola, ma non è contrario a quella, però si dee fare, e questa è la vera intelligenza di questo precetto della regola secondo

gli

gli espositori, che espongono la regola de Frati Minori. E di quà si caua, che l'obedienza de Frati, e Monache della prima regola, e più alta, nobile, e meritoria dell'obbedienza de gli altri religiosi, che solamente hanno il voto; perciò le Monache ancorche l'Abbadessa habbia l'auttorità per commissione son tenute obedire in tutte le cose, che si contengono nella regola esplicitamente che secondo il Gaetano sono li statuti dell'ordine, e tutto quello, che si può ridurre all'osseruanza regolare, e buon gouerno del Monastero, percioche se la Superiora non potesse commandare se non le cose che esplicitamente si contengono nella regola, l'obbedienza sarebbe molto dubiosa, perche la suddita potrebbe sempre dire non sono obligata a fare la tal cosa, perche la regola non lo dice esplicitamente per lo che sempre sarebbe contentione tra le Superiore, e le suddite con molto disturbo, e di più sono tenute obbedire in tutte l'altre cose purche non siano contro l'anima, e la regola come si è detto di sopra, per lo che tutta volta che la suddita conosce l'intentione della Superiora che onninamente vuol che faccia alcuna cosa, quando non è contro l'anima, e la regola (quando si fà intendere con parole, ò altro modo) dee obbedire semplicemente senza disputare se la può commandare,

mandare, o nò, non solo per fuggire il peccato, ma etiãdio cõsiderando il premio grande che se n'acquista appresso il Signore quale è fedelissimo in remunerar tutte le opere nostre buone, ma in particolare quelle, che si fanno per obedienza, essendo che in ciascheduna di esse si fa vn particolar sacrificio a Sua Diuina Maestà per l'annegatione di se stessa, e della propria volontà, nella quale molto si compiace, e se non vi fosse altra cagione d'obedire semplicemente si dee ciò fare per fuggire il pericolo del dispreggio, percioche per minima che sia la cosa, che si commanda dalla Superiora, la suddita non facendola per dispreggio pecca mortalmente.

Per intelligenza di ciò si dee notare, che nel peccato due cose si cõsiderano secõdo il Gaetano, prima è l'atto dell'opera, quãdo si fa alcuna cosa, che di sua natura, e contro alcun precetto, come quãdo si rubba la robba d'altri: secõda la causa per la quale si fa quell'opera. Quando si fa l'attione senza intentione di dispreggiare il precetto, si commette il peccato, si come quello che toglie la robba d'altri non intende di dispreggiare il commandamento di Dio, ma solamente di pigliare quel guadagno, ma perche lo piglia contro il commandamento diuino commette il peccato mortale

2. 2. q. 104. ar. 2.

mortale ò veniale, ma quãdo non sola mente si fa l'opera ma ancora vi si aggiunge il dispreggio, dispreggiando il precetto non facendone conto alcuno, ne stimandolo, che perciò fà contro di quello si dice esserui la causa, & all'hora quando il peccato è mortale per il dispreggio è più graue, ma quando è veniale per il dispreggio si fa mortale, secondo Siluestro, l'Azzorio, e communemente tutti li Dottori, qual dispreggio può essere in doi modi. Primo espressamente quando non solo scientemente di propria volontà non vuol far quello, che li è commandato, ma di più dispreggia il commandamento con parole, o fatti non facendone conto alcuno, che ciò propriamente vuol dire dispreggiare. Secondo interpretatiuamente, & è quando frequentemente fa, o manca di fare alcuna cosa, che li è commandata con animo di non volerla fare, perseuerando con tale intentione, ancorche attualmente non habbia intentione di dispreggiarla si dice esserui il dispreggio interpretatiuo, e consequentemente il peccato mortale, ilche si proua con la dottrina di S. Thomaso qual dice che per la frequenza del peccare si dispone al dispreggio. *Frequentia peccati dispositiue inducit ad contemptum*, mentre non s'obedisce sempli-

tit. cõ. resp. lib. 1 c. 15.

S. *Th.*

cemente

temente scusandosi, quando per vna causa, e quando per vn'altra, e ciò si fa spesso, si dice esserui il dispreggio interpretatiuo, & il peccato. Il medesimo conferma S. Bernardo parlando de peccati veniali dice, *peccata quippe sunt, & Deus prohibet omne peccatum, & tamen venialia, non criminalia repetantur excepto si per contemptum vertantur in vsu*, & all'hora il dispreggio è più graue, quando non solo si dispreggia il commandamento, ma etiamdio la persona, che li commãda, dispreggiandola con parole, mormorando di lei, giudicandola indiscreta, & altri modi simili; all'hora il peccato è più graue, perche tal dispreggio Christo lo reputa fatto alla persona sua propria, dicendo nell'Euangelo, *qui vos spernit, me spernit*, il che suole auuenire quando si commanda alcuna cosa, che porta difficultà in essequirla, auuenga che propriamẽte si possa fare, ouero per esser cosa cõtraria alla volontà della suddita, & ancorche sia contro la volontà sua si dee obedire, perche l'obligo, & forma dell'obedienza si estende ancora in commandare cosa contro la propria volontà, il che si proua per la regola, quando dice si ricordino le Monache, che per amor di Dio hanno annegato la propria volontà. Il fondamento principale

de pauп. & dispens.

Luc. 10.

le

le dell'obedienza, & doue consiste la forza, e merito suo è in fare etiamdio cose contro la volontà propria, che per ciò S. Gregorio antepone l'obedienza al sacrificio, perche con essa si ammazza la propria volontà: onde dice *Obedientia iure victimæ anteponitur, quia per victimas aliena caro, per obedientiam vero propria voluntas mactatur*: quando si fa alcuna obedienza d'alcuna cosa, quale è secondo la propria volontà, e sentimento, può essere che la persona si muoua ad obedire più per il commodo proprio, che per l'amor di Dio, e così perde il merito di quella, ma quando si fa contro la propria volontà, all'hora è certo che si fa per amor di Dio con merito grande, onde con gran ragione la regola dice che si ricordino le sorelle della promessa fatta a Dio quale è di virtù, e potentia infinita, che non può essere ingannato in modo alcuno, bisogna tener memoria continua per osseruarla, e colei, che non osserua la promessa fatta parche se ne sia scordata: quando la Maestà diuina dette la legge al Popolo Hebreo, per mezzo di Moise comandò che la portassero sempre nel cuore, meditandola, stando in casa, caminando fuori, dormendo, e vegliando, e finalmente, che la portassero ligata nella mano, e che sempre l'hauessero auanti gli occhi,
&

& ligabis ea quasi signum in manu tua, eruntque & mouebuntur ante oculos tuos. Non altrimenti la regola data alle Monache per mezzo del Padre San Francesco si dee tener continua memoria di quella tenendola sempre auanti gli'occhi, leggendola, obedendola, e con essa regola regolare tutte l'operationi, e vita loro, il che non facendo non si può fuggire il giuditio diuino, e castigo suo tremendo non osseruandola.

Deut. 6.

Si dee notare che li precetti della regola non sono voti solenni, ne tampoco semplici, ma solamente precetti, la transgressione de quali obliga al peccato mortale, perciò che la Monaca quando fa la professione promette d'osseruar la regola in cui si contengono li precetti, secondo l'intentione dell'institutore della regola fu, che li precetti nõ cadessero sotto il voto, ma solamente li tre voti essentiali, Obedienza, Pouertà, e Castità, che perciò esplica quelli in particolare quando dice viuendo in obedienza senza proprio, & in castità, secondo Rodorico, & il Miranda, per lo che più facilmente si possono dispensare dal Papa, che se fossero voti.

Rod to. 1. quest. reg. q. 26. art. 4. Mirãda pres. to. 2. q. 31. art. 2.

Poiche la regola hà parlato dell'obedienza che deueno hauere le Monache alla Superiora, essorta, che si guardino

no da certi vitij, quali ſono molto con tarii alla vita ſpirituale, e profitto di quella, ma in particolare all'oſſeruanza del voto dell'obedienza, nella quale biſogna mortificarſe, humiliarſi, e ſottoporſi alla volontà d'altri, il che non può far colei, che è ſuperba, inuidioſa, e che ſtà immerſa nell'auaritia, cura, e ſollecitudine delle coſe del mondo, maſſime, che da quei vitij naſcono diſturbi grandi, diſſentioni, diſcordie, perſecutioni, mormorationi, e ſimili ne Monaſterij, con grandiſſimo detrimento della carità religioſa, che dee regnare tra le ſorelle ſenza la quale non ſi può far profitto alcuno nel ſeruigio di Dio, che perciò la regola vuole che ſempre ſiano ſollecite ſeruar tra di loro la concordia, vnione amandoſi cordialmente inſieme l'vn l'altra, eſſendo che queſta vnione ſecondo l'Apoſtolo è vincolo della perfettione, alla quale ſono obligate aſpirar le Monache con ogni modo poſſibile al ſtato loro.

col. 3.

Eſſorta parimente la regola che le Monache, che non hanno lettere, non ſi curino d'impararle, quantunque il deſiderio di ſaper ſcientia non può eſſer molto nelle Monache, tutta via lo prohibiſce, per moſtrare, che le Monache hanno da toglier via ogni deſiderio, ſuperfluo, e vano, che li poſſono impedire lo ſtudio dell'oratione,

&

& sopra tutto attendere all'essercitio di quella, che perciò seguita attendano che sopra tutte le cose debbono deside rare d'hauere lo Spirito del Signore, e la sua Santa operatione, orare sempre a lui con puro cuore. Il principale essercitio, che si dee hauere nel Monastero, hà da essere l'essercitio dell'oratione, perche per mezzo di quella s'acquista lume interiore nell'anima, per il quale è illuminata, e leuata in alto a conoscere, e gustare Dio sommo bene, per amarlo, e seruirlo con tutto il cuore; per l'oratione si gusta interiormente la dolcezza, e soauità delle cose del Cielo, per la quale tutte le cose ter rene del Mondo vēgono in dispreggio: per l'oratione si viene in cognitione di se stesso, della viltà, e basezza propria, & il bisogno grande, che hà dell'aiuto del Cielo, senza del quale niente si può hauere: per l'oratione apertamente si conosce quanto sia grande la maluagità, e brutezza del peccato, per hauerlo in odio, e detestarlo; per l'oratio ne s'ottiene aiuto grande dal Cielo per l'osseruanza delle cose promesse, e per l'acquisto delle virtù sante, che adornano l'anima, di maniera che non frequentandosi l'essercitio dell'oratione si resta priua di questi beni, che perciò si camina nella religion al buio, e si come colei, che camina di notte senza lume

non vede la ſtrada buona, inciampa, e ſpeſſo cade, non altrimente la perſona religioſa caminando nel ſeruigio di Dio ſenza queſt'eſſercitio camina a tentoni non vede la buona, e dritta ſtrada dello Spirito, ſouente inciampa, e cade in molti difetti, & imperfettioni; La onde con gran ragione la regola vuole, che ſopra tutt e le coſe s'attenda all'oratione, e non baſta contentarſi dell'orationi ordinarie che ſi fanno nel Monaſtero in commune, ma biſogna eſſer vigilāte, acciò fuor di quelle(ſe hauerāno tempo) tanto di giorno, come di notte per ritirarſi a queſto ſanto eſſercitio; E parlandoſi quì dell'oratione, non ſi parla principalmente dell'oration vocale, che ſi fa con eſpreſſion di parole in dir Salmi, corone &c. quale è buona, e ſanta, ma principalmente ſi parla dell'oration mentale, molto più vtile, e fruttoſa, per mezzo della quale la mente ſi leua in Dio adorandolo, guſtando la ſua dolce preſentia, e facendo molti atti amoroſi della voluntà, ſcoprendoli come a Padre tutti li ſuoi biſogni corporali, e ſpirituali affin che l'aiuti; e proſperi nel ſuo ſāto ſeruitio, e per hauere più materia di trattenerſi più ſpatio in così ſanto eſſercitio ſi può accompagnare, con la meditatione della vita e Paſſione di Chriſto Signor noſtro nella quale ce s'inſegna, e moſtra

mostra vn viuo, e vero essempio di tutte le virtù, e massime della patienza; per sopportare patientemente le tribulationi, infermità, e tutte l'altre cose contrarie, e particolarmente per infiammarsi dell'amor suo, mentre con la continua meditatione vede interiormente, e considera, il figliuolo di Dio di tanta gran Maestà nascere in vna stalla, e posto in vna mangiatoia d'animali, esser circonciso, sparger il proprio sangue, presentarsi al tempio, fuggir con la madre in Egitto, & in tutto il tempo della vita sua patir fame, sete, caldo, freddo, e molti altri trauagli, e finalmente vederlo come vn mal fattore ligato da manigoldi, e condotto publicamente per tutta la Città a Tribunali ligato ad vna colonna, e crudelmente esser flagellato, coronato di pungentissime spine, per dispreggio vestito di Porpora reale, condotto con la Croce in Spalla al Monte caluario, & iui in quella confitto con durissimi chiodi, e tutto ciò hauer fatto per amor suo per liberarla non solamente dalla misera seruitù de peccati, e dannatione eterna, ma e tiamdio per farla herede del Regno del Cielo, che perciò San Bernardo con ragione diceua esser obligato più di amarlo, & seruirlo, che con tante pene, e tormenti l'hauessi voluto redimere, e saluare, che d'hauerlo creato, e datoli l'essere,

e meditando li punti di questo mistero, non s'hanno da meditare come cose passate, lontane, ma come se fosse presente, e con li proprii occhi vedesse il Signore posto in quella pena, e tormento.

CAPITOLO XI.

NEl vndecimo capitolo si tratta della clausura, e modo di custodire il Monastero; che perciò ordina le porte, che deueno hauere; come debbano star serrate di giorno, e di notte, & altre circonstanze simili, qual tutte in somma sono ordinate all'osseruanza della clausura, e custodia del Monastero, si dee notare che la regola di Santa Chiara commanda con precetto particolare la clausura, come si hà nel capitolo secondo, e nella professione, le Monache fanno voto particolare di quella; il che credo che niun'altra regola lo faccia: onde sin dal principio della religione le Monache hanno sempre osseruato la clausura, ancorche li monasterij dell'altre religioni non l'osseruassero, la clausura secondo San Thomaso; il Gaetano & il Nauarra nel capitolo statuimus non è, de iure naturali, ne diuino, ma humano, che perciò anticamente non s'osseruaua ne Monasterij d'altre religioni; onde le Monache vsciuano

S. Tho. 2. 2. q. 38. art. 4.. Gaet. 2. 2. q. 38. art. 2. Nauar. 19. q. 3. num 4. nu 39.

sciuano fuori del Monastero, & i secolari, entrauano in quelli, ma perche da questa prattica, ne seguitauano molti disordini, e scandali. La Chiesa Santa gouernata dallo Spirito Santo volendo prouedere, e rimediare a questi mali nel Concilio Lateranense, celebrato al tempo d'Innocenzo II. l'anno 1138. prohibisce la frequenza de Monasterij al Chierico sotto pena d'esser deposto; al laico sotto pene di scommunicatione, ma perche questa prohibitione non bastaua a leuar quei disordini Bonifacio VIII. mosso dall'essempio delle Monache di Santa Chiara, che stauano in clausura in vna constitutione che comincia periculoso, & detestabili; commanda, che tutte le Monache professe espresse, o tacite tanto le presenti, quanto le future di qual si voglia ordine o regola in tutte le parti del Mondo debbano viuere, e stare in perpetua clausura: in modo che non li sia lecito vscir fuori del Monastero mai; se non per causa graue, & infermità contagiosa; e che niuna persona possa entrare dentro la clausura senza causa legitima, e licenza del Superiore qual constitutione è confirmata, & ampliata dal Concilio Tridentino, qual commanda a tutti li Vescoui, e Prelati della Chiesa che inuiolabilmente la faccino osseruare, e poi Pio V. in vna constitutio-

sess. 25. ca. 5.

ne che comincia: circa postoralis officij, data l'anno 1566. e Gregorio XIII. in vn altra, che comincia Deo sacris l'anno 1572. commanda strettamente la clausura a tutti li Monasterii di tutti gli ordini, il che han fatto con gran ragione; non solo per prouedere, e rimediare a tutti li disordini, e scandali, che in ciò ne seguitauano nella Chiesa: ma principalmente per dare aiuto, e commodità d'osseruare intieramente li voti, e cose promesse dalle Monache, percioche secondo la dottrina di San Thomaso l'auttorità de Superiori s'estende non solamente in commandar le cose promesse da sudditi, esplicitamente, ma etiamdio implicitamente, che sono tutte quelle che spettano, e fanno all'osseruanza delle cose promesse esplicitamente, il che si conferma con l'auttorità di Clemente, V. nella clementina exiui, parlando de Frati Minori, qual dice le formate parole, *declaramus fratres ex professione sua regulæ obligari non solum ad tria substantialia vota: verum etiam ad omnia alia ad ipsa pertinentia*, stante questo, chi non vede chiaramente quanto la clausura sia necessaria, e faccia all'osseruanza de voti, e cose promesse dalle Monache, per lo che sono obligate obedire, ancorche per la regola, e voti non siano tenute a quella.

quodlib. 10. q. 5. art. 10. & 2. 2. q. 186. ar. 9. e q. 104. art. 4. ad 3.

E si

E ſi come la Chieſa hà potuto obligare tutti li fedeli a digiunare la Quadrageſima & altre viglie fra l'anno che non ſi contiene eſplicitamente nella legge di Dio, ma implicitamen perche fa all'oſſeruanza, e decoro di quella, non altrimente ha potuto commandare la clauſura alle Monache, ancorche eſplicitamente non ſi contenga nella promeſſa regola.

E poi eſſendo queſto commandamento fatto, e confirmato in vn Cōcilio generale legitimamēte congregato, come è il Concilio Tridentino quale nelle coſe della fede, che appartengono al viuere Chriſtiano de fedeli, non può errare per l'aſſiſtenza dello Spirito ſanto non ſi può dubbitar punto di queſta verità, che cio non ſia fatto giuſtamente, e legitimamente come confermano communemente tutti li Dottori, particolarmente Innocenzo III. in capitolo ſuper eo de regular. l'Arciueſcouo Fiorentino Nauarra in capilo ſtatuimus; l'Angelica; e Silueſtro, e ciò quanto alle Monache, perche quanto alla prohibitione, che niuna ſorte di perſona poſſa entrare nel Monaſtero, non vi è difficultà: perche ſe vn padre di fameglia può giuſtamente prohibire che alcune perſone non entrino in caſa ſua, delle quali ſoſpetta alcun male nella ſua famiglia; quan-

Parte 3. tit. 16. cap. 7. §. 3. Nauar. num. 4. Ang. religioſus nu. 30. Silu. relig. 7. nu. 16.

to maggiormente può far questo il Sommo Pontefice come padre spirituale vniuersale di tutti li fedeli, e particolarmente delle Monache, che come spose di Christo si sono date, e consacrate al seruitio suo, qual dee custodire, e guardare come carissime figliuole.

La clausura consiste in due parti, prima che le Monache professe non possono vscire dal Monastero, saluo che in casi particolari, e necessarii con licenza de Superiori, di questo se ne è parlato diffusamente nel secondo capitolo, secondo che niuna persona tanto huomini, come donne di qual si voglia stato, conditione non possano entrare ne Monasterij; e si noti che per Monastero s'intendono la casa interiore, doue habitano le Monache, il Choro, dormitorio, claustro, e tutte l'altre officine interiori, etiamdio l'horto, & altri luoghi interiori doue habitano le Monache, secondo che dichiara Nicolò III. nel capitolo exijt, e Gregorio XIII. nella sua constitutione, di maniera che la Chiesa, e le stanze congiunte al Monastero oue nō possono andar le Monache, ancorche siano per seruigio, del Monastero perche vi habitano li ministri, e quelli, che seruono alle Monache, etiamdio l'horto separato oue non possono pratticare

ticare le Monache non si comprendono nella clausura, onde non son prohibite. Nella clausura per il Concilio Tridentino non vi possono entrare huomini, ne donne di qual si voglia stato, e conditione queste sono le parole del Concilio. *Ingredi autem intra septa Monasterii nemini liceat, cuiuscunque generis aut conditionis status, vel ætatis fuerit sine Episcopi, vel superioris licentia, in scriptis obtenta, sub excommunicationis pena, ipso facto incurrenda*. La medesima pena di scommunicatione pongono Pio Quinto, e Gregorio Decimoterzo, e di più il medesimo Gregorio in vna bolla data l'anno 1581. che li religiosi, che entrano ne Monasterii fuor de casi, che si concedono in Iure: oltro la scommunica restano priui, ipso facto, di tutti gli officii, e dignità, di maniera che non si può entrare ne Monasterj, se non vi cõcorrono due conditioni, per il Concilio: prima la licenza del Superiore, al quale s'appartiene dar questa licenza, che s'intende il Vescouo di quei monasterii, che a lui sono immediatamente soggetti, ma de Monasteri, che sono essenti, che stanno sotto la giurisdittione, e gouerno de religiosi, s'appartiene alli Prelati, e Superiori delle religioni: che perciò il Concilio parlando di tal licenza parla

con distintione, dicendo: *Sine Episcopi, vel Superioris licentia*, da queste parole si caua che l'Abbadessa non ha facultà di dar licenza d'entrar nel Monastero: è ben vero che a quelli che hanno licenza da Superiori in particolare, ò in genere li può ammettere, e dar licenza d'entrare quando sarà necessario d'entrare, e più espediente.

Ma perche il Concilio vuole, che tal licēza sia scritta, nasce difficultà se tutti, & in ogni volta, che s'entra nel Monastero sia necessaria questa licenza: perche vengono alcuni casi repentini, che non vi è tempo d'aspettare; come il Medico, Cerugico, & altre necessità simili, che spesso e più volte è necessario d'entrare volere obligare che per ogni volta s'habbia questa licenza, è cosa difficile da osseruare, massime che alcuni Monasteri stanno distanti dal luogo, oue il Vescouo fa residenza, ò il Prelato della religione sarà assente; che perciò non si può hauer detta licenza essendo casi che non patiscono dilatione. Il Nauarra nel capitolo statuimus risponde a questo dubbio dicendo che ciò s'intende ne casi straordinarij non delli ordinarij, e necessaria questa licenza scritta in particolare: anzi dice di piu si come secondo la dottrina di San Thomaso del

nu. 60.

2. 2. *q.* 147. *ar.* 4.

del digiuno, quando la necessità è manifesta, e non si può hauere commodamente la presentia del superiore, la dispensa di quello non è necessaria essendoui la consuetudine, non altrimenti in questo caso, quando la necessità è manifesta; onde basta sia scritta generalmente esplicando in particolare li casi, come per essempio il Medico, Barbiere, Muratore, Falegname, e simili che per l'ordinario bisogna spesso entrino per qualche seruitio necessario e tampoco non è necessario esplicare il nome in particolare della persona, & a questi può l'Abbadessa dar licenza d'entrare a tempi debiti.

Ma s'auuertisca che le Monache di S. Chiara hanno più stretta obligatione d'osseruare la clausura delle Monache de gli altri ordini; percioche oltre la prohibitione generale per il Concilio Tridentino, e bolle di Pontefici, che hanno tutte l'altre: loro di più sono astrette per il precetto della regola, & per il quarto voto, che promettono nella professione, che per ciò sono obligate osseruare la clausura piu strettamente, e non osseruandola il peccato è piu graue. Si dee etiamdio auertire che li Frati Minori hanno obligatione più stretta di non entrare nei Monasterii non solo per il commandamento di santa Chiara, come tutti gli altri, ma etiamdio

etiamdio per il precetto della regola, qual prohibisce entrare in qual si voglia Monastero senza licenza speciale del Papa: perloche quantunque il Prouinciale ne i casi necessarii per l'officio suo possa dar licenza d'entrare ne i Monasterii a lui soggetti; tutta via non può darla ad vn Frate dell'ordine nostro, ancorche il caso sia necessario, come per cauar sangue, o simile senza licenza speciale del Papa, essendo che la generale non basta.

nu.59. Hora bisogna vedere le cause, che se ricercano. Nauarr. nel cap. statuimus, dice si ricerca non solo la causa sia ragioneuole, ma etiamdio manifesta, perche cosi esplica Bonifacio Ottauo, nella sua constitutione dicendo, *nisi causa rationalis, & manifesta existat*. Il Concilio Tridentino vuole, che le cause siano necessarie dicendo *in causis necessarijs*, e Gregorio XIII. nella sua Bolla, vuole, che siano vrgenti: dicendo, *in causis vrgentibus*, le quali quantunque paiono in se diuerse nel dire, tuttauia quanto all'intentione, e senso tutti tendono ad vn medesimo fine, cioè che non per ogni minima causa si dia tal licenza, ma che sia ragioneuole, e vera, in modo che si giudichi esser necessaria, ma si dee notare, che la necessità si piglia in doi modi da Dottori: primo modo si di-

ce

ce necessità semplice, assoluta, & è quã do vna cosa non si può fare senza il concorso di vn'altra in modo che include impossibilità, come il mangiare a l'huomo è necessario assolutamente, perche senza di quello non si può humanamente viuere. La seconda si dice necessità conditionata morale, quale parlando moralmente induce la necessità sotto qualche ragione, e causa ragioneuole, secondo il giusto, e vero giuditio, come il caualcar per viaggio si dice necessità morale, ragioneuole per non stancarsi; perche si può etiamdio andare a piedi: hora parlandosi quì della necessità, non si piglia nel primo modo, che sia necessità stretta, assolutamente, ma nel secondo che sia necessità morale, conforme alla ragione, & equità, e ciò secondo il giuditio del Superiore, che dà la licenza, verbi gratia: il Medico per curare alcuna Monaca inferma può entrare per cauare vn dente, il muratore per fabricare, & in somma in tutte quelle cose che commodamente, e debitamente non si possono essequire se non si entra, e che le Monache per se stesse non possono farle, si può dare la licenza, così si tiene communemente da tutti, percioche la Chiesa Santa vuole, che li suoi commandamenti siano fatti, & intesi ragioneuolmente per non fare la lege di Christo, qual dice *iugum meũ* Mat. 11. *suaue*

suaue est, & onus meum leue, troppo graue, & impossibile.

Si dee notar che Gregorio XIII. in vna constitutione dell'anno 1575. e Sisto V. in vn'altra data l'anno 1589. reuocano tutte le licenze, e gratie date a qual si voglia persona d'entrare ne' Monasterii, etiamdio dalla Sedia Apostolica di qual si voglia Pontefice.

Li Vescoui, e Superiori della Religione ne' Monasterii a loro soggetti, possono entrare senza alcuna licenza ne casi necessarii, e particolari, come per visitar quello, percioche si come essi hanno potestà di dispensare gli altri, come si è detto di sopra, così parimente possono dispensare se stessi secondo San Tomaso, & il Gaetano, & il Corduba nel libro delle questioni, & anco nell'annotationi, nel compendio de' priuilegii tit. accedere ad Monasteria, dice il medesimo cõtra il Collettore, che tiene oppinione in contrario, il medesimo conferma il Nauar. nel lib. 3. de cõs. de statu Monacorum, ma non possono ciò fare senza legitima, e giusta causa per alcuna necessità vrgente, come dichiara Gregorio XIII. in vna constitutione data l'anno 1581. che comincia *dubijs quæ emergunt*. Li Vescoui non possono entrare ne i Monasterii essenti, che stanno sotto la cura de Religiosi, ne anco sotto pretesto di vedere la clausura.

p. 2. q. 56. ar. 5.

lib. 5. q. 21.

cons. 6.

sura.

ſura ſi ſia intiera; ſaluo che nõ conſtaſ-ſe per publica fama, che la clauſura non ſi oſſerua, e ciò meno poſſono fare, ſe prima non hanno doi, e tre volte auuertito il Prelato ordinario come proua il Miranda nel Manuale prælat. de Monialib. e quantunque nella ſeconda regola di S. Chiara di Vrbano IIII. ſi concede al Veſcouo, che per la conſecratione, e benedittione della Monaca poſſa entrare, hora queſto priuilegio è derogato dal Concilio Tridentino, e dalle Bolle de Pontefici.

1. p. q. 11. art. 14. conclu. 3.

Nella ſeconda regola di S. Chiara, d'Vrbano IIII. ſi fa mentione di molti caſi particulari, quali ſono noti, e dichiarati dal Collettore de' priuilegii, ma parlando della prima regola ſi fa mentione di eſſa in alcuni caſi in particolare, come nel 3. cap. il Capellano per communicar l'inferme poſſi entrare, e celebrar la meſſa, *pro communicandis infirmis sororib. Capellanus intus liceat celebrare*; il che hora nõ è in vſo, e nel ſeguente capitolo concede ſi poſſa entrare in alcuni caſi in particulare quali ſono queſti: primo per confeſſar la Monaca, che per l'infermità non può andare al confeſſionario ſecondo per communicarla: terzo per dar l'eſtrema ontione: quarto per raccommandar l'anima: quinto per far l'eſſequie, e per celebrar la Meſſa: ſeſto per far la

Ingredi monast.

foſſa.

fossa o aprir la sepoltura, & accommodarla, in tutti questi casi per la regola, può entrare, ma per far l'essequie, e dir la Messa per la defonta non è necessario, ne tampoco in vso, *pro confessione infirmarum, quæ ad locutorium ire nõ possunt, pro communicandis eisdem, pro extrema unctione, & pro animæ raccomandatione liceat introire, pro exequijs vero Missarum solẽnium defunctorum, vel ad fodiendem, vel ad aperiendam sepulturam seu etiam coaptandam possint sufficientes idoneæ personæ de Abbatissæ prouidentia introire*. Oltra questi casi bisogna stare al ius commune, e consuetudine approuata, e massime alle Bolle dei Pontefici.

Quando li Prelati, che hanno la cura de Monasterii, visitatori, o confessori entrano nella clausura per alcun caso necessario non possono entrare soli, ma con il cõpagno come dice la regola nel seguente capitolo del Capellano, *non licet Cappelannũ Monasteriũ ingredi sine socio*. La seconda regola d'Vrbano concede, che il Generale possi entrare nel Monasterio per celebrare la Messa, e predicare alle Monache, ma accompagnato con doi o tre Frati dell'ordine, e che il Prouinciale visitatore per visitare il Monastero, possi entrare con doi Frati idonei, ma perche la prima rego-

la non parla del numero de i Frati, che si hanno d'hauere in compagnia per entrare, però resta al giuditio del Prelato, che hà il gouerno, basta sapere che non si può entrar solo, e pigliandone più di vno, si dee pigliare numero conueniente honesto, quanto si giudica essere espediente, facendosi ciò semplicemente senza fraude, o inganno, ilche sarebbe quando si facesse per farci entrare alcuno per qualche altro fine.

Si dee notare, che quantunque li Frati Minori habbiano prohibitione per la regola di entrare in qual si voglia Monastero senza licenza speciale del Papa, tuttauia quelli Frati, che sono deputati al seruigio delle Mona. che ne i casi necessarii possono entrare per concessione di Gregorio IX. qual specialmente concede, e dà licenza alli Frati deputati al seruigio del Monastero possono entrare ne i casi necessarii, la qual concessione s'intende solo de' Monasterii di S. Chiara.

Il Collettore de priuilegij dice, *Ingredi manast. nel 7. caso.* che si come per far qualche opera necessaria con la debita licenza può entrare vn secolare, ne Monasterii non altrimente può entrare vn Frate per fare quel opera medesima ma che sia vno de Frati deputati dal Prelato al seruigio delle Monache, etiamdio che si

potesse

potesse hauere vn secolare; perche essi hanno concessione, e licenza speciale da Gregorio IX. ma li altri Frati, che non sono deputati per la prohibitione della regola non possono entrare senza peccato, tutta via il Corduba dice altrimente quale nell'annotationi del compendio de priuilegii dechiarando quali Frati s'intendano esser deputati al seruigio del Monastero, dice che sono il Censessore o Vicario delle Monache, & il compagno deputato a tale offitio da Prelati, quali per concessione di Gregorio IX. possono entrare ne casi douuti; ma perche al presente si costuma per l'ordinario che tali Frati siano constituiti, e posti ad arbitrio del Prouinciale, che perciò può il Prouinciale ogni volta li piace assegnare vn Frate per compagno a colui, che hà da entrare, & esso per all'hora s'intende esser deputato al seruigio del Monastero, anzi aggionge di più, che etiamdio il Guardiano di licenza del Prouinciale almeno implicitamente può fare il medesimo purche ciò faccia semplicemente senza inganno; la onde secondo questa oppinione tutta volta che il Frate in tal guisa è assegnato per compagno può entrare con il Confessore, o altro essendo necessario.

Quando si entra nel Monastero spedito il seruigio, per il quale si è entra-

to, subito senza dimora si dee vscir fuora; posciache la licenza s'ha da intendere secondo l'intentione del concedente, & al debito fine: l'intentione, e fine fu solo per quel seruitio; altrimente si commete il peccato, con tutto ciò se per curiosità di vedere il Monastero, o per parlare ad alcuna Monaca inferma si trattenesse per qualche spatio di tempo non vi sarebbe peccato graue, saluo che non si trattenesse con mala intenitone a qualche cattiuo fine secondo il Miranda nel Manuale prelatorum.

Tom. 1. de monial. q. 2. ar 20

In questo capitolo molte cose particolari s'impone da osseruare, quali non hanno bisogno di dichiaratione particolare, essendo per se stesse chiare, e manifeste; onde si lascia al giuditio, e terminatione de superiori, a quali s'appartiene d'osseruarle, e farle osseruare.

CAPITOLO XII.

DVe cose si trattano principalmente nell' vltimo capitolo: prima del Visitatore: seconda del Protettore, quanto al primo, la regola dice che il Visitatore sempre sia dell'ordine de i Frati Minori, secondo il commandamento del Protettore. *Visitator vester semper sit de ordine Fratrũ Minorum*

norum, secundum voluntatem, & mandatum nostri Cardinalis: per intelligenza di questo passo della regola si dee notare, che le Monache di santa Chiara sono di doi sorte, le prime si dicono della prima regola di S. Chiara, qual fu scritta da S. Francesco, e data alla B. Chiara, e queste anticamente si chiamano le pouere di S. Damiano; ma dopò la morte della beata Chiara si cominciorno a chiamare Monache di S. Chiara, & esse propriamente sono Monache di S. Chiara. Seconda sorte si chiamano della seconda regola di Santa Chiara, qual regola fu fatta, & ordinata da Vrbano IIII. molto tempo doppò la morte di Santa Chiara; quale quantunque sia fondata nella prima, tuttauia discorda molto dalla prima regola, hauendola detto Pontefice ampliata in molte cose, massime d'intorno la pouertà; e queste Monache si chiamano Vrbaniste; auuenga che ordinariamente si chiamano di S. Chiara, perche così ordina, e vuole l'istesso Vrbano nell'istessa regola. La onde tutti li priuilegii conceduti da sommi Pontefici auanti Vrbano IIII. sono ordinati, e dati alle Monache della prima regola, ma poi che sono stati conceduti a quelle della seconda regola, ancorche per la communicatione de priuilegii possino seruire,

ferüire, & all'vna, & all'altra, questa differenza tra le Monache bisogna bene auuertirla; perche li Dottori souente parlano, e dicono alcuna cosa delle Monache della prima regola, e sono intese per quelle della seconda, non altrimente per il contrario, dicono alcune cose per le Monache della seconda regola, e si pigliano per la prima: onde per questa in auuertenza si commettono de gli errrori, confondendo il parlare: hora quando la regola dice che il Visitatore sia dell'ordine, secondo il commandamento del Protettore; non s'intende in modo che li Prelati della Religione non possino visitare li Monasterii a loro soggetti, senza ordine, e commandamento del Protettore; essendo che, l'auttorità, che hanno sopra le Monache è auttorità ordinaria, per l'officio, quale immediatamente dipende dal Papa, che conferma la regola, che perciò come Prelati ordinarii senza altra licenza possono visitare per se stessi, o per altri come pare più ispediente, non ostante che la regola dica, che si faccia per cõmandamento del Protettore: la regola con queste parole non vuol dire altro se non mostrare vna certa riuerenza, e rispetto che si debbe hauere al Protettore, essndo che non doueua togliere la potestà ordinaria, che li

Pre.

Prelati per l'officio loro acquistano sopra le Monache, oltra che Bonifacio Ottauo, e Leon Decimo, concedono facoltà alli Prouincinciali d'instituire visitare li Monasterii di Monache di santa Chiara a loro soggetti; non altrimente, quando nel fine di questo capitolo commanda, che le Monache habbino vno de Cardinali di santa Chiesa, qual sia Protettore, e Correttore loro: *Ad hæc sorores teneantur semper habere vnum de Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus pro vestro Gubernatore, Protectore, & Correctore, qui fuit à Domino Papa Fratribus Minoribus deputatus*; non s'intende perciò, che'il Protettore per queste parole della regola acquisti autorità sopra delle Monache: se non come Protettore in protegere, e difendere li Monasterii loro; come dichiarano Gregorio IX. e Sistd IIII. parlando de' Frati Minori, quali hanno il medesimo precetto nella regola, quali con tutto ciò il Generale, Prouinciale, o altri Prelati dell'ordiné, non hanno dependenza alcuna dal Protettore, quanto all'auttorità ordinaria, quale per l'officio hanno sopra li Frati, il medesimo si dice delle Monache, di maniera tale che il visitatore dee esser del l'ordine, ma non per commandamento, & ordine del Protettore. Le Monache

Cap. tit. moniales.

nache della secõda regola per vigor di quella non erano immediatamente soggette alli Prelati dell'ordine, ma al Protettore, perche così ordina Vrbano IIII. nella regola nel c.25. di maniera che il Protettore haueua il gouerno come Prelato ordinario delle Monache in gouernarle, e visitarle per se, o p altri; ma pche il Protettore era troppo largo in dar licenza per entrate ne Monasterii Martino V. volendo rimediare a questo inconueniente, come si hà nel compendio, restrinse l'auttorità del Protettore prohibendo, che non potesse dar licenza a qual si voglia persona d'entrare ne' Monasterii senza licenza della Sede Apostolica, ma poi Giulio II, come si hà nel Compendio tolse la potestà al Protettore, che haueua sopra le Monache, e ne diede la cura, e gouerno a Prelati della religione, dandogli tutta quell'auttorità, che hauea il Protettore sopra di loro; di maniera, che l'auttorita, che hanno al presente li Prelati, che hanno gouerno di quelle Monache della seconda regola, li viene immediatamente dalla Sede Apostolica, e sopra di ciò il Collettor de priuilegii muoue vn dubio: se la cõcessione di Giulio II. data alli Frati sopra le Monache, sia generale in ogni cosa, ouero con restrittione secondo la Bolla di Martino V.

tit. protector.

tit. protector.

qual

qual prohibisce, che il Protettore non possi dar licenza d'entrare ne i Monasterii senza licenza della Sede Apostolica, e cō molte ragioni si sforza prouare, che detta concessione di Giulio s'intenda secōdo la restrittione di Martino V. La cui opinione non è approuata dal Corduba nelle annotationi nel compendio de priuilegii, auuenga che ne anco approua l'opinione in contrario, ma dice sin che altro non si determina è cosa più sicura tenere detta concessione di Giulio con la restrittione di Martino V. e massime in dar licenza a nostri Frati d'entrare ne' Monasterii, per esser quella licenza di Giulio generale, conceduta anche a secolari; qual non basta per li Frati, douendo esser speciale, e particolarmente conceduta a loro.

Tutto ciò si è detto affinche s'intendano li Dottori, quando parlano delle Monache di Santa Chiara, per non errare, pigliando quelle della prima regola per quelle della seconda, percioche quanto si è detto di sopra non s'appartiene alle Monache della prima regola. Tornando hora al proposito nostro, quantunque la regola dica, il Visitatore sia secondo il commandamēto del Protettore, cō tutto ciò possono li Prelati, che hanno cura di Monasterii senza tal commandamento visi-

tarle

tarle con propria auttorità per se stessi, ouero commetterla ad altri.

La visita de Prelati è molto necessaria per diuerse ragioni, ma in particolare, per correggere li vitii, e disordini, che del continuo vanno pullulando, e crescendo ne' Monasterii per la debolezza, e fragilità humana essendo per la sua corruttione inchinata al male; quale come spine, e piante cattiue impediscono il frutto dell'opere buone, che si fanno nel seruigio del Signore, onde con la correttione, e castigo per mezzo della visita si vanno stirpando; che perciò la regola dice, che l'officio del visitatore è di correggere li eccessi commessi contro la forma del viuere regolare: *Cuius officium erit, tã in capite, quam in membris corrigere excessus commissos contra formam professionis vestræ*, per lo che il Prelato nella visita con diligenza hà da inquirere, e sapere, non solo il viuere in cõmune del Monastero; ma etiamdio in particolare di ciascheduna Monaca: e trouandosi disordine, relassatione, e peccato alcuno, è obligato rimediare, correggere, & castigare, secondo conoscerà esser più espediente, seruata la forma del giuditio, e carità insieme, quale inquisitione secondo li Dottori si può fare in doi modi; primo generalmente, & è quando il Prelato com-

manda per sant'obedienza in commune chi sà peccato alcuno commesso, o disordine senza nominare persona alcuna in particolare glielo manifesti: secondo modo è particolare, quãdo cõmãda, se li dica il peccato d'alcuna Monaca in particolare; ma ciò non si può far se non seruata la forma de' Canoni in iure, che vi sia infamia del delitto, o altri inditii, per li quali possa giuridicamente procedere in far tale inquisitione per castigare secondo il debito della giustitia.

Quando dunque il Prelato commanda nella visita generalmente chi sà alcun peccato, o disordine glielo manifesti: la Monaca è obligata dirlo sapendone alcuno: altrimente pecca mortalmente, ma ciò s'intende con debito modo, onde per intelligenza di ciò si dee notare, che secondo Riccardo in doi modi si può dire il peccato al Prelato: primo modo publicamente come a Giudice, affinche proceda giuridicamente in castigare, e punire la delinquente, e ciò per correttione di quella, acciò vn'altra volta guardi di commettere tal delitto, & anche per edificatione del ben publico, affinche si come il peccato hà dato mal'essempio, e scandalizato il prossimo; così con il castigo, e penitenza l'edifichi risarcendo quello, che con il suo mal'essem-

in 4. dist. 19. ar. 3. q. 1.

l'essempio hà distrutto, satisfacendo al debito della giustitia, il che etiamdio gioua non poco per instruttione all'altre, che si guardino di commettere simil delitto.

Primo modo, si può dire secretamente, non come a giudice, ma come al padre, acciòche secretamente con correttione paterna la correga, o castighi del suo peccato; senza nota, o infamia della persona. La onde quando al Prelato gli è denunciato in tal guisa il peccato d'alcuna; non può procedere giuridicamente contro di quella castigandola con penitenza publica. Quanto al primo modo secondo S. Tomaso, bisogna che il peccato sia mortale, accioche astringa la suddita di precetto a dirlo come a giudice, perche de' veniali non vi è obligatione alcuna, che stringa, ma quando il peccato è publico, si può dire al Prelato publicamente senza fare la correttione fraterna, perche l'Apostolo dice, *peccātem coram omnibus argue, ut caeteri timorem habeant*. Non altrimenti quando il peccato è pernitioso, che torna in danno di tutto il Monastero, massime nella dottrina disseminando dottrina falsa circa la fede, & osseruanza delle cose essentiali, ancorche tal peccato sia secreto, si può dire senza hauer fatta la correttione: saluo

2. 2. q. 33. artic. 7.

1. Ti. 5.

quando ci fosse certezza, che facendo la correttione fraterna si emendarà, tuttauia è cosa più sicura dirlo, affinche il Prelato faccia l'officio suo di prouedere a tal pericolo.

Ma quando il peccato è occulto; che torna in danno solo della persona, che l'hà commesso, sapendosi certo, & hauendo speranza, che facendo la correttione fraterna si farà frutto: allhora non si può dire al prelato come a giudice, se prima non si fa la correttione, come commanda Christo nell'Euangelio. *Si peccauerit in te frater tuus, vade corripe eum inter te, & ipsum solum, si peccauerit in te*, cioè *coram te*; che si sappia certo, & auuenga non offenda te nella persona, tuttauia t'offende in quanto che non deui sopportare l'offesa di Dio, e più stima e conto si dee fare dell'offesa di Dio, che della propria, *vade, & corripe*, &c. Si dee fare la correttione secondo l'ordine dell'Euangelo: prima da solo a solo, e non emendandosi chiamare vna, o doi persone, atte a tal'effetto, per correggerla, e se manco si emenda, *dic Ecclesiæ*, cioè al Prelato, come a giudice, affin che faccia l'officio suo in procedere, castigare, o altro modo più espediente per il bene, e salute della suddita: per lo che sapendosi il peccato occulto, come si è detto, non

Matt. 18.

si

si può manifestare al Prelato, come a giudice se prima non harà fatto la correttione, come commanda Christo; la onde ancora che il Prelato commandi per obedienza, strettamente che si dica, chi sà, la suddita non è obligata dire, se prima non harà fatta la correttione, perche non si dee obedire al prelato contro il precetto, e commandamento di Dio, come è scritto ne gli Atti Apostolici. *Deo magis obedire oportet, quam hominibus*, e se il Prelato intendesse commandare, & astringere li sudditi a manifestarli li peccati secreti, senza hauer fatto prima la correttione peccarebbe grauemente, e non meno sarebbe peccato la suddita, che obedisse.

Act 5.

Si dee notare, secondo S. Tomaso, che la correttione fraterna, che hà p fine solo l'emendatione, e bene di quello, quando facendola non si spera frutto, perche la persona corretta non l'accettarà, anzi ne douentarà peggior pigliando in odio la persona che la corregge non vi è obligatione di farla, e la ragione è, perche le cose, che sono ordinate al fine si debbono regolare secondo che ricerca la conditione del fine; la correttione è ordinata all'emendatione, e bene del peccatore, non hauendo speranza di far frutto non si dee fare. Onde lo Spiritosanto ne prouer-

2. 2. q. 33. artic. 6.

Prouer. 9.

vbi sup. art. 8. bii dice: *Noli arguere derisorem, ne oderit te*: Non altrimente secondo il medesimo Dottore, in chiamar li testimonii quando non si spera far frutto, o ne potessi seguitare qualche male, o scandalo, non si debbono chiamare; ciò si dice parlando della correttione secreta, perche della publica che hà per fine il ben commune, s'appartiene a Superiori: non si dee restar di correggere, e castigare i delinquenti, ancor che non accettino la correttione, o si conturbino; per lo che il giudice non dee restare di proferire, e dar la sentenza contro il malfattore, ancorche non la voglia, o si conturbi.

Còl. 11. art. 13. Nel secondo modo S. Tomaso ne' quolibeti, dice quantunque se si spera, che per la correttione fraterna il peccatore si emendarà, non si dee dire al Prelato, se prima non harà fatta la correttione; tuttauia quando anco si giudicasse che la correttione si farà meglio, e con più frutto dal Prelato se li può manifestare il peccato, come a padre, affinche secretamente corregga il delinquente secretamente con carità, purche il Prelato sia tale, che nel suo gouerno proceda come padre con carità, procurando il bene, e salute de sudditi, perche quando fosse altrimente non se li dee dire.

Questa distintione di dire al Prelato

to

to come a giudice, o come a padre, si dee bene auertire, essēdo che alle volte si confondeno vna per vn'altra con errore; come per essempio, quando si dice, che non si può dire, se prima non si fa la correttione, e dicendo si pecca; ciò è vero quando si dice come a giudice, accioche proceda per giustitia contro il delinquente, ma non come a padre: non altrimente si dice, che si può dire senza hauer prima fatto la correttione; s'intenda quando se gli dice come a padre, accioche proceda con carità secretamente, e non come a giudice.

Il Prelato facendo la visita del Monastero nel modo sopradetto, non può entrare per il Concilio Tridentino, qual parlando della elettione dell'Abbadessa, commanda, che il Vescouo, o Superiore, che assiste in far tal'elettione non entri nel Monastero, ma che alla grada ascolti, e pigli li voti di ciascheduna; *Is vero, qui electioni preaeest Episcopus, siue alius superior claustra Monasterij non ingrediatur, sed ad cancellorum fenestrellam, vota singularum audiat, vel accipiat*; Il medesimo si dee intendere in far detta visita, ancorche la regola dichi altrimente, non si niega però, che quando il Prelato volesse visitare il Monastero interiormente come l'officine, Celle,

Sess. 25. c. 7.

Celle, & altre parti del Monastero, per l'officio suo, non possa entrare con i debiti modi, ma questa visita si può fare senza entrar dentro potendo alla grada ascoltare le Monache commodamente, & ordinare quanto sia bisogno, per compimento di quella.

La seconda cosa, che si tratta in questo capitolo è del Protettore. La regola commanda, che le Monache habbino sempre per Protettore vn Cardinale di Santa Chiesa, e vuole sia quel medesimo, che è dato dal Papa alli Frati Minori. *Qui fuerit à Domino Papa Fratribus Minoribus deputatus*: e di ciò assegna alcune ragioni: prima acciò sempre siano soggette, e suddite alli piedi di S. Chiesa per mezo del Protettore; vuole la regola che le Monache si conoschino obligate sempre obedire alla Sedia Apostolica non solo come tutti li Christiani, & altri religiosi; ma con modo, e precetto particolare, di maniera che quando le Monache mancassero d'vbedire alli precetti, & commandamenti di Santa Chiesa peccarebbono più grauemẽ; e che qual si voglia Christiano, o altro religioso, come li Frati Minori, quali hanno la medesima obligatione: onde quando le Monache non fossero soggette a santa Chiesa, può il Protettore procedere contro di loro, per ridurle all'obe-

dienza.

dienza di quella in ogni modo possibile.

Secōda causa acciò siano ferme, e stabili nella Fede Catolica: *Stabiles in Fide Catholica*. La fede è necessaria alla salute, percioche niuno senza la fede si può saluare, dicendo l'Apostolo. *Sine fide impossibile est placere Deo*: Heb. 11. si è cosa impossibile piacere a Dio, seguita ancora sia impossibile saluarsi, posciache niuno si può saluare se nō piace a Dio, & in oltre seguitarebbe, che il dispreggio del mondo, la castità, pouertà, obedienza, & tutte l'altre opere buone, che si fanno dalle Monache fossero perse non hauendo il fondamento della fede, e quando le Monache mancassero nella Fede catholica, il Protettore può per l'officio suo procedere contro di loro, per leuarle da qual si voglia sorte d'errore d'intorno alla fede, e ridurle all'integrità di quella.

Terzo, per osseruare la pouertà, & humiltà: *Paupertatem, & humilitatem Domini nostri Iesu Christi, & eius Sanctissimæ Matris in perpetuū obseruamus*. Si come la regola di santa Chiara è fondata, e stabilita nella pouertà, come fondamento principale di quella, così è necessario osseruarla, perche si come la casa materiale mancandoli il fondamento bisogna vada

in ruina, non altrimenti mancando il fondamento della pouertà al Monastero, non può stare, ma bisogna, che vadi in ruina, cõ tutto l'edificio spirituale e dalla pouertà ne seguita l'humiltà, pche queste doi virtù sempre stanno insieme, che perciò oue non è pouertà vera, non vi può essere humiltà, ma superbia. La onde quando le Monache nõ osseruassero la pouertà, secondo l'obligo della regola, e li Prelati della Religione, a quali è commessa questa cura non cercassero di rimediar, può il Protettore procedere contro di loro, e fare con ogni modo possibile s'osserui, e ciò s'intende quando vniuersalmente non s'osseruasse in tutto il Monastero, e non in particolare: in questi tre casi soli, può il Protettore intromettersi nelle cose delle Monache, secondo che dichiarano Gregorio IX. e Sisto IIII. de Frati Minori, quali hanno il medesimo precetto d'hauere il Protettore come le Monache, ma la causa principalmente per la quale è dato il Protettore è secondo il significato del proprio nome è di protegere, e difendere le Monache appresso il Papa, & alla Sede Apostolica de Principi Christiani, & altri bisogni simili fuori del Monastero, quando in alcun modo fossero grauate, e non delle cose interiori, che appartengono al go-
uerno

uerno di quello, perche questa cura per la regola è data alli Superiori della Religione, e non al Protettore, affin che con pace, e quiete possino attendére con tutte le forze loro all'osseruanza delle cose promesse, seguitando per la via della perfettione nostro Signore Giesu Christo, al quale con il Padre, e Spiritosanto, sia sempre honore, e gloria in sęcula sęculorum. Amen.

IL FINE.